

111

CONTRIBUTO

1

MONI

10

111

150


111


CA














Estratto dalla MISCELLANEA di STORIA VENETA edita per cura della  
R. Deputazione Veneta di Storia Patria — Serie III, Tomo IX.

## PREMESSA

---

Ho intitolato questi miei studi « Contributo alla storia delle relazioni veneto-genovesi dal 1348 al 1350 », perchè appunto desidero che essi siano giudicati dal benigno, e più dal maligno lettore, come semplice « contributo ».

Riconosco in fatti che la loro principale manchevolezza sta nell'unilateralità della trattazione, in quanto che, per varie ragioni, mi fu impossibile ricorrere ai documenti genovesi; per le fonti veneziane invece ho cercato di compiere opera, possibilmente, completa.

Anche se viziati da questo difetto, ho tuttavia creduto (illusione o presunzione?) che questi studi non fossero affatto inutili per la conoscenza di un periodo notevole delle relazioni veneto-genovesi: quello che precede la quinquennale guerra con Genova, (1350-55) quando, per l'aspra tenacia della lotta, per il lavoro diplomatico che la preparò e l'accompagnò nelle sue varie fasi, per l'equilibrio delle alleanze con cui le parti contendenti cercarono di compensare le reciproche debolezze, la secolare contesa fra Venezia e Genova sembra uscire dall'ambito troppo ristretto di una contesa municipale, per assurgere ad importanza europea.


Ho cercato di preparare una parte del materiale che servirà allo storico futuro delle relazioni complete fra Genova e Venezia: aspro assunto che richiede tempra di studioso ben salda; eppure io non mi conosco chi meglio saprebbe affrontarlo di colui (intendo alludere al prof. Lazzarini) che da anni attende a racco-

gliere il copioso materiale atto ad illustrare l'ultimo, più epico episodio delle relazioni veneto-genovesi: la guerra di Chioggia. Dalla sua intelligente attività si può attendere con fiducia anche il compimento dell'arduo assunto. Lo spero per la gloria perenne di Venezia cui anche questi miei modesti studi vanno come un tributo d'amore, che può farmi perdonare, se non giustificare, qualche manchevolezza.

Quid non parçitur amanti?

MARIO BRUNETTI.

*Venezia. Dal Museo Civico Correr. Ottobre 1914.*



1. Sopite, nel 1348, per il violento scoppiare della peste, le ostilità fra i Veneziani e i Genovesi, quando quella accennò a decrescere e i commerci lentamente ripigliarono le vie consuete, risorsero le contese, nelle remote colonie del Mar Nero, fra i mercanti delle due Repubbliche; prime avvisaglie d'una guerra sanguinosa, che lunghe ed abili trattative diplomatiche non valsero a scongiurare, perchè una serie di circostanze fatalmente aveva posto le due città rivali nella condizione di non poter vivere l'una accanto all'altra in concordia, ma di dover procurare con tutti i mezzi la reciproca distruzione delle proprie forze commerciali, perchè solo a questa condizione la repubblica superstite avrebbe potuto dominare incontrastata sui mari.

Il patto stipulato nel 1345 fra Veneziani e Genovesi, contenente, fra l'altro, il divieto per i mercanti delle due Repubbliche di navigare alla Tana, era stato violato dai Genovesi, come appare da una lettera di protesta indirizzata dal doge Andrea Dandolo a quello di Genova, Giovanni Da Murta, e ciò aveva indotto i Veneziani (cui il divieto di trafficare alla Tana, quando i loro rivali in commercio, non attenendosi ai patti, frequentavano senza temibili concorrenti quella ricca piazza, nuoceva assai) a stringere un trattato con il Kan dei Tatarsi Janibek, dal quale ottennero il permesso di liberamente trafficare alla Tana e di fissarvi la propria dimora.

1. Cause del dissidio veneto-genovese.

La navigazione del Mar Nero.

Naturalmente questo trattato spiacque ai Genovesi che, col divieto accennato, e coll'offerta fatta ai Veneziani di fondare una loro colonia in Caffa, avevano avuto di mira di far convergere anche il commercio dei Veneziani alla loro colonia; ma, avendo iniziato trattative con Janibek, sembra ottenessero da lui concessioni più ampie di quelle già fatte ai Veneziani, i quali, per non trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto ai Genovesi, deliberarono allora l'invio d'una nuova ambasciata al Kan dei Tatars per avere da esso un eguale trattamento <sup>1)</sup>.

I Genovesi però, ritenendo che i Veneziani avessero violato i patti, cominciarono a molestarne le galee che, dopo la conclusione della pace con Janibek, avevano ripreso una regolare navigazione colla Tana, e giunsero fino ad assalire le navi veneziane, a sequestrarle e ad impadronirsi del carico.

2. Prime notizie di violenze commesse dai Genovesi a danno dei Veneziani.

2. Non appena le notizie di queste audaci sopraffazioni giunsero a Venezia, destarono non lieve apprensione per la sorte delle galee di Romania dirette alla Tana; si presero quindi i provvedimenti opportuni per impedire nuovi eccessi, ed il 19 maggio 1348 il Senato <sup>2)</sup>, avendo ricevuto lettere dal capitano generale dell'armata della lega, Giustiniano Giustinian, annuncianti che i Genovesi avevano minacciato di « facere novitatem » alle galee mercantili di Romania veleggianti verso la Tana, mandava ordine al detto Giustinian di recarsi, appena avuta comunicazione della parte del Senato, colle galee della lega e con quelle del Golfo, incontro alle navi mercantili di Romania per avere precise notizie e, nel caso in cui « facta foret aliqua novitas », procurare « recuperationem et securitatem ipsarum . . . galearum et aliorum . . . navigiorum disarmatorum, et intendere ad offensionem illorum qui damnificassent, sicut ei pro honore...

<sup>1)</sup> V. per questi fatti HEYD, *Histoire du Commerce du Levant au moyen-âge* (cito la traduzione francese. Lipsia, 1885, vol. I, pag. 501 e segg.). — I documenti relativi sono nel *Diplomatarium veneto-levantinum* (in *Monumenti Storici pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria*, Serie I, Documenti, vol. V), pag. 310 e segg., e *passim*.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 7 t<sup>o</sup>.

et bono et salvamento dictarum galearum et navigiorum videbitur convenire ».

Se egli avesse incontrato sul suo cammino le galee di Romania, avrebbe dovuto ritornare indietro e scortarle per maggior loro sicurezza, però « habendo semper respectum ad securitatem . . . . galearum Cipri et Alessandrie ».

Lettere del bailo veneziano a Costantinopoli Marco Foscarini e del suo predecessore, Giovanni Dolfin <sup>1)</sup>, avevano però fatto sapere al Senato che anche fra i Genovesi residenti in Costantinopoli regnava un vivo malcontento contro i Veneziani; malcontento che si manifestava in parole ingiuriose ed in non buoni propositi. Quindi parve opportuno completare l'ordine dato precedentemente al capitano della lega ingiungendogli di veleggiare colla massima prestezza verso Costantinopoli, con tutta la squadra, per esser pronto a soccorrere le galee veneziane, e, nel caso in cui si fosse imbattuto in esse, scortarle fino in luogo sicuro, ritornando poscia « ad custodiam suam Unionis cum tribus galeis . . . . , remittendo illas Culphi ad custodiam suam ».

3. Dal maggio al settembre 1348 non è più notizia, nelle fonti ufficiali, di violenze commesse dai Genovesi contro i mercanti veneziani, ma, dal silenzio dei documenti veneziani, non si può assolutamente dedurre che i Genovesi abbiano desistito d'un tratto, e completamente, da ogni atto ostile contro i Veneziani stessi, e siamo propensi a credere che la deliberazione del Senato del 4 settembre 1348 con cui si stabilisce di iniziare una azione diplomatica per ottenere soddisfazione dal Doge di Genova dei danni subiti dai mercanti veneziani nelle colonie di Oriente a cagione dei Genovesi, e la promessa formale che simili spiacevoli incidenti non si sarebbero rinnovati per il futuro, altro non sia che l'epilogo di una lunga serie di violenze patite dai Veneziani e lungamente sopportate perchè avverse circostanze impedivano un'azione efficace di difesa e di offesa che ponesse termine alle soperchierie dei Genovesi <sup>2)</sup>.

3. Periodo di tregua.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II), c. 8, 1348, 22 maggio.

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 24, c. 96.

4. Dissenso che comincia a manifestarsi in Senato.

4. Ed infatti si viene manifestando nel seno stesso dei Pregadi una tendenza, che meglio esamineremo in seguito, a tollerare in pace le violenze che i Genovesi commettevano, fingendo di non saper nulla, per non mettersi in gravi impicci che, per la non lieta condizione della Repubblica, avrebbero potuto condurre ad imprevedibili conseguenze.

Ma lettere dei bails di Costantinopoli e di Trebisonda accennavano <sup>1)</sup> a « certis novitatibus et iniuriis . . . Venetis illatis in Constantinopoli et Gafa per Januenses », e ad « aliis excessibus per eos factis contra nostros », e chiedevano immediati provvedimenti; ed ecco nel Senato manifestarsi una duplice corrente che mira, da un lato, ad attutire fra le due repubbliche ogni possibile attrito, cercando di ottenere un'equa soddisfazione senza ricorrere a mezzi estremi; dall'altro cerca invece di sostenere, senza spavalderia, ma con ferma dignità, i diritti di Venezia, e non si dimostra aliena dal risolvere colle armi le differenze insorte fra i due Stati. Quest'ultima corrente appare però in prevalenza fino dalle prime deliberazioni del Senato che riguardano questa nuova contesa con Genova, poichè le parti proposte dai Senatori che vorrebbero, se fosse possibile, evitare un conflitto, sono costantemente respinte da quell'assemblea.

5. Invio di una ambascieria al Doge di Genova.

5. Di conseguenza, il 2 settembre, non è approvata la parte con cui si proponeva di scrivere semplicemente al Doge di Genova una lettera di protesta per le ingiurie ed i danni recati alle persone ed alle cose dei Veneziani dai suoi sudditi, accompagnandola con una copia delle lettere ricevute dai bails di Costantinopoli e di Trebisonda che quelle violenze narravano, lettera da inviarsi per un semplice messo « qui prestoletur responcionem »; ma due giorni dopo si deliberava invece di mandare al Doge ed al Comune di Genova, come ambasciatore, un notaio della curia, od altra persona che sembrasse atta a ciò, col preciso incarico d' « aggravare factum et petere reformationem excessuum et punitionem excessorum, ut similia cessent, cum illis verbis que videbuntur Dominio, Consiliariis, Capitibus et Sapien-

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 24, c. 95, 1348, 2 settembre.

tibus vel maiori parti »; quest'ambasciatore avrebbe dovuto rimanere a Genova attendendo la risposta del Doge, ed, avutala, conforme alle istruzioni ricevute, ritornare immediatamente a Venezia; altrimenti avrebbe dovuto dare alla Signoria precisa relazione di tutto ed attendere in Genova nuovi ordini.

Comunemente gli ambasciatori, in simili circostanze, si eleggevano fra i notai della Curia ducale, ma questa, per la violenta peste del 1348, essendo « adeo spoliata de notariis quod non sunt notarii solum pro faciendis negociis Curie, nedum pro mittendo extra », fu scelto Giovanni Vido, notaio dei Sopraconsoli, « sufficiens et bonus pro isto negotio », e, poichè i Sopraconsoli non volevano permettere al Vido di lasciare il suo ufficio, il Senato, « attenta necessaria causa predicta », deliberava senz'altro il suo invio a Genova, « et Supra consules interdum sibi provideant de notario, usque ad reditum eius »<sup>2</sup>).

6. Parrebbe che le rimostranze fatte al Doge di Genova dall'ambasciatore veneziano avessero ottenuto soddisfacente risposta poichè il Senato, avendo ricevuta una lettera dal Doge stesso di Genova con cui si annunciava il prossimo invio a Venezia d'una ambasciata genovese, il 29 ottobre ordinava a Giovanni Vido di prendere congedo dal Doge di Genova e di ritornare in patria, perchè la sua missione si considerava compiuta<sup>3</sup>).

6. Suo esito.

7. Non sappiamo se l'annunciata ambasciata genovese abbia avuto luogo di fatto, poichè non se ne trova cenno; certo, se promesse essa fece, furono fallaci, poichè, pochi mesi dopo, le notizie che giungevano « de partibus Appulee, Janue et Romanie »<sup>3</sup>) non erano troppo rassicuranti, e facevano temere per le mude delle galee mercantili che fra poco avrebbero dovuto salpare da Venezia per i soliti viaggi commerciali; anzi parve opportuno provvedere senza indugio alla tutela delle navi mercantili, a conveniente riparazione delle offese e dei danni recati

7. Notizie di nuovi atti ostili.

<sup>1</sup>) Senato. Misti, Reg. 24, c. 96, 1348, 6 settembre.

<sup>2</sup>) Senato. Misti, Reg. 24, c. 102, 1348, 29 ottobre.

<sup>3</sup>) Senato. Misti, Reg. 24, c. 120 t.º, 1348, 17 febbraio (m. v.).

dai Genovesi ai Veneziani, e ad impedire che ciò si rinnovasse in seguito; fu data quindi facoltà ad una commissione di 5 savi, della quale furono eletti a far parte Marino Falier, Giustiniano Giustinian, Marco Ruzzini, Nicolò Volpe e Tommaso Viaro, di esaminare « super dictis novis et aliis que haberentur in posterum, respicientibus ad securitatem . . . navigatorum armatorum et disarmatorum », « . . . pro restauratione offensionum et danorum illatorum . . . per Januenses, et super aliis omnibus que viderentur spectare ad securitatem et bonum nostrum . . . , tam in facto mittendi ambaxatores quam aliter, sicut eis videbitur ». Avrebbero dovuto presentare le loro proposte in iscritto entro il sabato successivo, rimanendo però a disposizione del Senato fino a tanto che le galee mercantili fossero partite da Venezia <sup>1)</sup>.

8. Provvedimenti militari.

8. Contemporaneamente si prendevano provvedimenti d'ordine militare: si deliberava di scrivere al Duca ed ai consiglieri di Candia, colla massima sollecitudine, « per unam vel plures barchas vel aliter sicut videbitur Dominio », perchè armassero senza dilazione due galee ben fornite di remiganti e di uomini d'armi, di cui sarebbero stati sopracomiti due nobili cretesi agli ordini del capitano del Golfo; le due galee avrebbero dovuto andare a Modone ed ivi attendere di congiungersi alla squadra del Golfo e di eseguire quegli altri ordini che alla Signoria potessero sembrare opportuni. Anche all'armata del Golfo, che svernava a Venezia, si ordina di prepararsi ad una celere partenza, « eundo directe ad custodiam suam Culfi ».

Non siamo ancora in periodo di guerra guerreggiata, ma la sorda ostilità che cova fra le due Repubbliche ne fa prevedere non lontano lo scoppio, e Venezia prende saggiamente le sue precauzioni per non essere colta alla sprovvista ad un subito inizio delle ostilità da parte della Repubblica rivale: si voleva rimanere sulle difese, senza prendere l'offensiva, qualora non fossero sopraggiunte più gravi circostanze.

9. La corrente pacifista.

9. Tuttavia doveva serpeggiare in seno ai Pregadi un certo spirito belligero, perchè un piccolo nucleo di oppositori, rappre-

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 24, c. 120 t.°, 1348, 17 febbraio (m. v.).*

sentato da Giovanni Loredan, Pietro Gradenigo e Giovanni Steno, cerca di smorzare gli ardori guerreschi dei colleghi con mirabile persistenza, ma non riesce ad altro che a vedere sistematicamente respinte le proprie proposte, tanto che alla fine deve rinunciare alla inutile opposizione ed assecondare la maggioranza che, se non vuole ancora apertamente la guerra, non è persuasa nemmeno che la Repubblica di Venezia assuma quell'atteggiamento remissivo, quasi pauroso, che tali oppositori consigliavano per evitare guai maggiori.

Riconoscono essi bensì che « per ea que sciuntur et habentur, Januenses omni modo et via quibus possunt, conantur . . . Venetis ubique iniurias et molestias impendere, multiplicantes eas contra solitum, sicut . . . Baiulus et consilarii Constantinopolis scribunt » <sup>1)</sup>; ammettono anche che queste offese « sunt gravia nec non honoris nostri et fame non modicum depressiva », ma poi si limitano a proporre di scrivere una bella lettera, un po' ampollosa, di cui presentano la traccia, al doge di Genova, certi così di poter indurre i Genovesi a desistere dal molestare i mercanti veneziani in Oriente. La proposta, tanto più ingenua in quanto che essi stessi, che pure ammettevano che l'invio del notaio Giovanni Vido a nulla era valso, perchè « nichilominus tamen non cessant iniurie et molestie . . . set pocius multiplicant et acrescunt maiora et enormiora solito », tuttavia pretendevano di poter ottenere il loro scopo con una semplice lettera, venne inesorabilmente respinta.

Pur troppo è da deplorare che i registri del Senato non ci conservino, come le Consulte fiorentine, la discussione viva, ma ci presentino solo quello che noi oggi diciamo l'« ordine del giorno », perchè sarebbe riuscito di sommo interesse poter seguire, nella discussione, il cozzo di queste due opposte correnti e poter conoscere le ragioni che i seguaci d'ognuna adducevano a sostegno delle loro proposte.

10. L'opposizione, che, come dicemmo, era rappresentata da Giovanni Loredan, Pietro Gradenigo e Giovanni Steno, giustificava il suo contegno colla considerazione delle condizioni in

10. Come giustificava le sue proposte.

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 24, c. 121 e 121 t.<sup>o</sup>, 1348, 21 febbraio (m. v.).

cui allora Venezia si trovava, condizioni che non le permettevano di affrontare i pericoli di una guerra con Genova con molte probabilità di vittoria. « Habito respectu » dicevano essi « ad nostram conditionem quae, sicut scitur, ob adversitates preteritas, afflicta, pro presenti non exigit novitatem set pocius, donec clariora nova et alia apparebunt, sub disimulacione transire et, ut videatur nos velle cum quibuslibet tranquilli vivere, dum aliud non appareat pro presenti, consulunt quod mictatur unus notarius curie ad Ducem et comune Janue, qui sibi exponere debeat et narrare graves et innumerabiles molestias et offensiones, violencias et iniurias quas Januenses eorum cives partibus Constantinopolis et Gafe faciunt et inferunt nostris civibus et fidelibus et in navigiis eorundem, non permittentes eos facere facta tua.

Super quibus, licet alias alium nostrum nuncium sibi legavimus, pectiturum abstinenciam in predictis, et nobis fecerit responderi quod ad nos suos mittentur ambaxatores, nichilominus tamen non cessant iniurie et molestie suprascripte, set pocius multiplicant et acrescunt maiora et enormiora solito perpetrando, nulla legiptima causa precedente, que omnia sic enormia et molesta multipliciter fodiunt mentem nostram et animos nostros perpetua lesione concutiunt, quod vix in eis possumus invenire quietem, videntes nedum fieri abstinenciam ab iniuriis et dampnis erga nostros, set mala malis et deteriora solito scaturire; et propterea debeat dictus nuncius dictam comunitatem instanter requirere et rogare quatenus sibi placeat et velit ad conservationem amoris hinc inde, pro debito iusticie et cessatione cuiuslibet disidii vel erroris, talem correctionem facere de predictis quod animus noster, sic lesus enormiter, sub contentationis remedio valeat quietari, sic suos de Gafa et Pera amonendo quod amplius non presummant huiusmodi novitatem, set se abstineant ab eisdem, nostrates, sicut fit ab eis, contractive et amicabiliter pertractantes prout de sua benevolentia et amore confidimus et speramus, cum hiis et aliis verbis sicut videbitur Dominio committendis, et totum quod habebit nobis rescribat et pretoletur mandatum ».

11. Invece, per tutta risposta alle timide proposte di quel-  
 l'esiguo gruppo di Senatori, si deliberava il sollecito armamento  
 delle galee mercantili e di quelle del Golfo, « ita quod, secun-  
 dum, quod occurret, possint, prout huic Consilio videbitur, re-  
 cedere ad sua viagia sicut debent, ne defectu furnimenti et  
 preparationis earum aliquid sinistri, quod absit, possit occur-  
 rere » <sup>1)</sup>, e contemporaneamente si stabiliva, con un risoluto  
 « quod dicta ambaxata vadat » <sup>2)</sup>, l'invio all'imperatore di Co-  
 stantinopoli, Giovanni Cantacuzeno, d'una ambasceria, respin-  
 gendo con una maggioranza schiacciante (104 voti contro 5) la  
 proposta di Giovanni Sanuto che avrebbe voluto se ne differisse  
 la partenza ad epoca indeterminata, « quia non fructum, set  
 pocius dampnum possit adducere »; ed il danno, per il Sanuto,  
 avrebbe potuto consistere in questo: che, se i Genovesi aves-  
 sero saputo dell'ambasciata veneziana mandata all'Imperatore  
 di Costantinopoli, immaginando che essa dovesse avere di mira  
 un accordo ai loro danni, si sarebbero vendicati e sui Veneziani  
 trafficanti in Oriente e sull'Imperatore stesso, che già con essi  
 era tutt'altro che in buoni rapporti, cosicchè « per ipsam (am-  
 baxatam) statui Imperii non modicum detrimentum » sarebbe  
 derivato, « protervam audaciam suorum inimicorum extollentes  
 non modicum, quod esset contrarium nostre intencioni ».

11. Tratta-  
 tive per l'al-  
 leanza col-  
 l'Imperatore  
 Greco.

12. In realtà l'imperatore greco era stanco dei Genovesi  
 che spadroneggiavano nei suoi domini ed erano giunti ad assa-  
 lire gagliardamente, nell'autunno del 1348, la capitale dell'Im-  
 pero; e che, quantunque allora respinti con gravi perdite dai  
 Greci che vigorosamente resistettero alle ciurme genovesi <sup>3)</sup>,  
 miravano costantemente a deprimere, a tutto loro vantaggio, la  
 marineria mercantile e guerresca dei Greci.

12. Circo-  
 stanze che  
 contribuiva-  
 no ad un av-  
 vicinamento  
 fra i Vene-  
 ziani e l'Im-  
 peratore.

Di più, l'Imperatore agognava al ricupero di Scio, dai Ge-  
 novesi improvvisamente strappatogli, di sotto gli occhi dei Ve-  
 neziani stessi che da tempo spiavano l'occasione propizia per

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 24, c. 121 t.º, 1348, 21 febbraio (m. v.).*

<sup>2)</sup> *Senato. Misti, Reg. 24, c. 121 t.º, 1348, 21 febbraio (m. v.).*

<sup>3)</sup> V. HEYD, op. cit., vol. I, pag. 499 e segg.

compiere quell'audace colpo di mano, e di Focea <sup>1)</sup>. Naturalmente tutte queste circostanze dovevano indurre l'Imperatore ad un ravvicinamento coi Veneziani che, alla lor volta, senza troppo entusiasmo però, come vedremo in seguito, non potevano lasciarsi sfuggire il destro di porre i Genovesi in una condizione d' inferiorità, ottenendo dall'Imperatore opportune concessioni; e le lunghe trattative approdarono, nel 1351, ad una alleanza offensiva e difensiva stretta fra il doge di Venezia Andrea Dandolo e l'imperatore di Costantinopoli, Giovanni Cantacuzeno.

È questo un episodio dell'alterna vicenda cui soggiacquero, dopo la caduta dell'impero latino d'Oriente, Veneziani e Genovesi agognanti a sopraffarsi a vicenda, ottenendo il favore dell'Imperatore di Costantinopoli, che poi rivolgevano a detrimento dei loro rivali, eliminando sui mercati d'Oriente la loro temibile concorrenza.

Prorogare l'invio dell'ambasciata già destinata all'Imperatore, come avrebbe voluto Giovanni Sanuto, perchè i Genovesi non esercitassero sull'Imperatore stesso qualche violenta rappresaglia, parve indubbiamente, non solo un atto di inconfessabile timidità, che avrebbe reso più baldanzosi gli avversari, sicuri della massima impunità, ma anche un atto impolitico perchè avrebbe impedito di sfruttare opportunamente il malanimo, che l'imperatore di Costantinopoli nutriva contro i Genovesi, a vantaggio dei Veneziani.

13. Condizioni di Venezia dopo la peste del 1348.

13. Però dobbiamo soffermarci un momento ad esaminare la genesi di questa tendenza, che diremo pacifista, che si manifesta timidamente in seno ai Pregadi, ma che forse non era che l'eco fioca d'una più vasta corrente che si manifestava contemporaneamente in seno alla cittadinanza. Le proposte di quell'esigua minoranza erano ispirate da una eccessiva timidità, da un desiderio un po' vile di quieto vivere, anche quando per l'onore di Venezia si sarebbe dovuto agire, ed agire energicamente, o non piuttosto erano dettate da un retto senso di prudenza, che, mirando al di là delle contingenze del momento, prevedeva le

<sup>1)</sup> V. HEYD, op. cit., vol. I, pag. 501.

inevitabili, disastrose conseguenze di una guerra con Genova? In altre parole: era Venezia nella condizione di sostenere, se non colla certezza, almeno con molta probabilità di vittoria, una campagna navale?

Altrove abbiamo cercato di delineare le conseguenze in Venezia della celebre peste del 1348 <sup>1)</sup>, conseguenze che qui brevemente riassumiamo: la città ed il suo territorio erano spopolati, essendo periti circa i tre quinti della popolazione <sup>2)</sup>; i commerci languivano e le condizioni economiche, per un complesso di circostanze, andavano sempre peggiorando <sup>3)</sup>; la marina mercantile e militare difettava di braccia valide, nè i molteplici provvedimenti escogitati per il ripopolamento della città potevano avere un'efficacia immediata <sup>4)</sup>; la ribellione di Capo d'Istria, sempre vigile a profittare delle sventure di Venezia, per rivendicarsi in libertà, istigata com'era dai Duchi d'Austria e dai Re d'Ungheria, aveva costretto la Repubblica ad uno sforzo marittimo veramente mirabile per le circostanze in cui venne compiuto e per la rapidità dell'azione <sup>5)</sup>; e la risorta questione delle decime generava una incruenta ma insidiosa guerra civile fra il clero di Venezia e la Signoria, ed obbligava la Repubblica ad atteggiarsi ostilmente di fronte al Papato che naturalmente appoggiava le pretese del clero veneziano <sup>6)</sup>; di più, parte delle sue forze navali erano ancora impegnate per la lega stretta col Pontefice, il Gran Maestro dell'ordine di Rodi e l'Imperatore di Costantinopoli, per combattere i Turchi e proteggere specialmente Smirne <sup>7)</sup>.

Queste ed altre considerazioni dovevano muovere i Senatori già accennati a proporre di non «*facere novitatem*» e di «*sub disimulatione transire*», le offese fatte dai Genovesi ai Vene-

---

<sup>1)</sup> BRUNETTI MARIO, *Venezia durante la peste del 1348* (Estratto dall'*Ateneo Veneto*, A. XXXII, fasc. 3, maggio-giugno 1909).

<sup>2)</sup> BRUNETTI, op. cit., pag. 34 e segg.

<sup>3)</sup> BRUNETTI, op. cit., pag. 30 e segg.

<sup>4)</sup> BRUNETTI, op. cit., pag. 37 e segg.

<sup>5)</sup> CESA, *La sollevazione di Capo d'Istria del 1348*.

<sup>6)</sup> BRUNETTI, op. cit., pag. 53 e segg.

<sup>7)</sup> BRUNETTI, op. cit., pag. 46 e segg.

ziani e, a chi ben consideri, il loro non più apparire che un sentimento di eccessiva prudenza ben giustificato; ma d'altra parte nemmeno le condizioni di Genova erano liete, chè in essa la peste aveva mietuto egualmente numerose vittime (40 mila persone, dicono alcuni cronisti), e, per la morte del doge Giovanni da Murta, si erano ridestati i mal sopiti dissidi cittadini; e fu ventura per essa che la morte troncasse gli ambiziosi disegni di Luchino Visconti che, aiutato dai fuorusciti genovesi, era giunto fin sotto le mura della città cui cinse d'assedio, ma invano <sup>1)</sup>.

Alle condizioni dei Genovesi nell'impero greco, dove s'erano gravemente inimicato l'imperatore Giovanni Cantacuzeno, abbiamo già accennato.

14. Nuovi  
provvedimenti  
militari.

14. E queste circostanze appunto dovevano persuadere la maggioranza del Senato, se non a tentare subito un'azione offensiva verso i Genovesi, ad abbandonare ogni idea di remissività ed a procedere sollecitamente all'organizzazione delle forze marittime per poter fronteggiare ogni ulteriore assalto dei Genovesi. Quindi il Senato accennava a mettersi risolutamente per questa via, respingendo nello stesso giorno le proposte di Giovanni Loredan, Pietro Gradenigo, Giovanni Steno e di Giovanni Sanuto, ed accogliendo invece quella della commissione dei cinque Savi eletti il 17 febbraio per provvedere ai mezzi migliori di impedire per il futuro gli eccessi dei Genovesi contro i Veneziani.

La commissione accennata propose che si ordinasse al Duca ed ai consiglieri di Candia l'armamento non più di due galee, come nella parte del 17 febbraio, ma di tre <sup>2)</sup>, alle medesime condizioni prescritte nella parte anzidetta, « faciendo posse suuin ut sint bene fulcite omnibus opportunis, in quarum qualibet, computatis balistariis et arçeriis, sint XV, set plures balistarii quam esse possunt, et arçerii sint de proba »; queste galee, il cui comando avrebbe dovuto essere affidato a nobili cretesi, appena

<sup>1)</sup> CIPOLLA, *Storia delle signorie italiane*. Milano, 1881, pag. 117.

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 24, c. 121 e 121 t.°, 1348, 21 febbraio (m, v.).

allestite, dovevano recarsi a Modone ed ivi attendere di unirsi colle galee del Golfo che, ai primi d'Aprile, avrebbero lasciato Venezia.

Si accordava però al duca di Candia di differire l'allestimento della terza galea, « quia ista tertia galea, quae dicitur debere armari in Creta, posset suspendere et impedire expeditionem duarum », a dopo compiuto l'armamento delle prime due, a condizione però che, terminate quelle, non si indugiasse a por mano anche alla terza che avrebbe dovuto raggiungere le altre a Modone, senza preoccuparsi se, per deficienza di uomini, non si potesse completarne l'equipaggio, perchè a ciò avrebbero provveduto i castellani di Corone e di Modone, già opportunamente avvisati. Insieme si deliberava l'invio a Creta d'un « bucentaurius de bonis qui sunt in . . . . Arsenatu, cum suis coredis et omnibus necessariis ad navigandum, et armis opportunis . . . . ut omni tempore ibi et alibi, secundum velle nostrum, possit esse ad mandata ».

Altri provvedimenti, deliberati nella medesima laboriosa tornata del Senato, completano il piano di difesa dei Veneziani: una galea che, col ritorno di Giustiniano Giustinian, capitano della lega, era rimasta a Candia perchè danneggiata, « specialiter in pictura et pedega, quae parva est », avrebbe dovuto essere sollecitamente riparata et allestita per poter riprendere il mare ed unirsi alle altre galee veneziane<sup>1)</sup>, ed insieme si ordinava al bailo di Negroponte di mettere in condizione di campagna una delle migliori galee dell'isola, ponendovi un'equipaggio « de bonis et sufficientibus hominibus, tam de remo quam de pede, . . . . et fulciatur armis et aliis omnibus opportunis super qua sint balistarii XV ». — Anch'essa, come le altre, si sarebbe recata a Modone, ch'era il punto di raccolta di tutte le forze navali veneziane, per aspettare le galee del Golfo che sarebbero ivi arrivate cogli ordini della Signoria. Contemporaneamente si deliberava l'invio, « cum primo navigio ituro ad partes illas », di 400 remi a Negroponte « cum dicatur quod ibi sit defectus remorum ».

<sup>1)</sup> Loco e data citt.

15. Allestimento delle galee del Golfo.

15. Maggiori cure richiedeva l'allestimento sollecito delle galee del Golfo.

Già il due settembre dell'anno precedente, essendo esse « male fulcite gentibus », se n'era deliberata la riduzione da quattro a tre, « ita quod due earum melius sint fulcite » <sup>1)</sup>, ma la deliberazione non fu tradotta in atto poichè l'anno seguente in Senato si lamenta che « una quatuor galearum deputatarum ad Culfum videatur esse insufficientis, maxime si deberet navigare intra Mare Maius », e, per ovviare a questo inconveniente, « qui posset inducere aliquod sinistrum », si dà facoltà al capitano del Golfo di sostituire la galea inservibile con uno « de illis VI buçentauris entibus in aqua, qui alias navigarunt », che più gli sembrasse atto a ciò <sup>2)</sup>.

16. Difficoltà nella formazione degli equipaggi.

16. Ma non lievi difficoltà presentava la formazione degli equipaggi per la mancanza di uomini di mare, e, quantunque il Senato con speciali concessioni avesse già cercato di attirare a Venezia in modo speciale gente esperta del navigare, facendo anche obbligo a coloro, che avessero voluto godere dei vantaggi concessi agli stranieri, di arruolarsi nell'equipaggio di navi armate o disarmate, per non esser colti alla sprovvista e provvedere in tempo all'arruolamento degli equipaggi, si ricorse ad uno stratagemma, ordinando al capitano del Golfo di ormeggiarsi colle sue tre galee nel bacino di S. Marco, perchè era manifesto « quod, applicatis galeis ad rippam Sancti Marci, magna causa erit, hominibus inductiva, ad accipiendum soldum, sperantibus quod sint in brevi recessure », cosa che doveva avvenire al più presto, ma non quanto il loro ormeggiarsi « ad rippam Sancti Marci » avrebbe fatto credere. Le galee del Golfo avrebbero dovuto rimanere nel bacino di S. Marco dal martedì alla domenica successivi al giorno della deliberazione, e poi ancorarsi a Sant' Elena, « committendo capitaneis et pagatoribus armamenti quod continue et sollicite debeant soldizare tot quot poterunt ut galee sint bene fulcite ».

Anche un messo veneziano in Dalmazia aveva avuto ordine

<sup>1)</sup> BRUNETTI, op. cit., pag. 34, nota 2.

<sup>2)</sup> *Senato*, Misti, Reg. 24, c. 122 t.º, 1348, 21 febbraio (m.v.).

di assoldare dovunque quanta più gente di mare gli fosse possibile <sup>1)</sup>).

17. Ripeto: i Veneziani volevano tenersi, e ne avevano ragione, sulla difensiva, ma non era ancora in essi il proposito di prendere l'offensiva fino a che nuovi fatti non li avessero a ciò costretti, e lo si arguisce anche da questa circostanza che una parte, proposta da Giacomo Bragadino e Benedetto Bon, capi della Quarantia che, se approvata, avrebbe potuto appunto aggravare la situazione, venne respinta <sup>2)</sup>).

17. Grave proposta dei Capi della Quarantia.

I due Senatori accennati avrebbero voluto che la Signoria di Venezia facesse gravi rimostranze ai Genovesi per le offese recate ai Veneziani e chiedesse un compenso, non essendo « pro conservatione nostri honoris et fame et favore nostro . . . sub silentio transeundum de damnis et iniuriis factis et qui fiunt incessanter nostratibus per Januenses maxime quia, entibus galeis nostris ad Tanam, si nulla requisitio fieret, Januenses, putantes forte nos dissimulare in damnis et offensis predictis, possent ad deteriora in nostrum damnum procedere »; e poichè, « si aliqua reformatio potest sperari ab eis, debeat sperari euntibus nostris galeis predictis », quando le galee veneziane fossero giunte a Costantinopoli, il loro capitano, unitamente a quello di altre squadre veneziane, se ivi se ne trovassero, avrebbe dovuto riunirsi col Bailo ed il suo consiglio, coll'ambasciatore ed il console della Tana e, « examinato diligenter statu et conditione de inde, habito respectu in omnem partem », se la maggioranza si fosse trovata concorde su ciò, l'ambasciatore od altra persona scelta fra i nobili della colonia, avrebbe dovuto recarsi a Pera, « et ibi cum verbis aptis ad hoc, aggravare et exasperare excessus et violentias commissas per Ianuenses in nostra nàvigia et homines, et petere restitutionem et emendam plenariam omnium damnorum et reformationem plenariam novitatum, ita quod in posterum cessent huiusmodi damna et iniurie contra nostros. Et procuret quantum poterit dictus ambaxator, vel alius iturus, nostram intencionem in predictis effectualiter obtinere, et quam

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 24, c. 122, 1348, 21 febbraio (m. v.).*

<sup>2)</sup> *Senato. Misti, Reg. 24, c. 122 t.º, 1348, 21 febbraio (m. v.).*

velocius poterit rescribat . . . quicquid habuerit et fecerit ut possit, sicut videbitur, provideri ».

La proposta parve immatura alla maggioranza del Senato, perchè nell'intervallo, fino alla partenza delle galee di Romania, sarebbero potute giungere più precise notizie sui fatti avvenuti nelle lontane colonie orientali, notizie che avrebbero anche potuto consigliare una diversa linea di condotta, e si deliberò quindi di soprassedere su ciò « donec aliud videbitur ordinandum ».

Ma v'ha di più per provare come allora Venezia non avesse alcuna intenzione di avventurarsi in una guerra, ed è il rifiuto opposto agli ambasciatori della regina Giovanna, Bello da Forlì e Tucillo Dentice di Napoli, di stringere alleanza con essa.

13. Proposta d'alleanza colla Regina Giovanna.

18. Gli ambasciatori della regina Giovanna avevano avuto istruzione di ottenere <sup>1)</sup> promettendo, a nome della Regina stessa, reciprocità di trattamento: I. alleanza offensiva e difensiva, come quella stretta già con Roberto, specialmente contro il Re d'Ungheria; II. qualora non si potesse ottenere l'alleanza, impegno assoluto da parte della Signoria di non aiutare in alcun modo i nemici della regina Giovanna, anzi procurare, nel limite del possibile, di distoglierli dai loro propositi; III. che le galee dalla Regina, inviate per tener lontani i legni nemici e, possibilmente, per catturarli, fossero amichevolmente trattate dai Veneziani; qualora le pratiche fossero approdate a buon esito, gli ambasciatori suddetti avrebbero potuto concludere senz'altro il patto di alleanza. Gli ambasciatori della regina Giovanna s'ebbero invece cortesemente in risposta che non si poteva accettare la proposta di alleanza <sup>2)</sup>, ma, che, ad ogni modo, nessun atto ostile si sarebbe mai tentato contro i sudditi della regina Giovanna, le cui galee sarebbero state amichevolmente accolte nei porti veneziani, purchè non recassero danno alcuno ai sudditi della Repubblica o ad altri che si trovasse nel territorio suo, e non avessero a bordo persone malvise alla Signoria; ed il Senato su ciò si richiamava

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti. Reg. 24, c. 123, 1348, 26 febbraio (m. v.).

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti. Reg. 24, c. 123 t.º, 1348, 26 febbraio (m. v.).

alla risposta data altra volta agli ambasciatori di Re Lodovico <sup>1)</sup>.

A rifiutare la proposta alleanza colla Regina Giovanna, la Signoria fu indotta probabilmente dal timore di essere trascinata a nuove ostilità contro il Re d'Ungheria, proprio quando si cercava, con paziente tenacia, di venire con esso ad un accordo <sup>2)</sup>; ma crediamo che difficilmente l'avrebbe respinta se lo scoppio della guerra con Genova, almeno nelle sue intenzioni, fosse stato imminente, poichè, date le condizioni geografiche dei dominj della regina Giovanna, la cui armata, in caso di guerra fra Venezia e Genova, avrebbe potuto efficacemente intralciare le operazioni navali dei Genovesi, da una simile alleanza offensiva e difensiva Venezia avrebbe potuto ritrarre vantaggi non lievi.

Infatti, appena le ostilità coi Genovesi si accentueranno, vedremo la Repubblica di Venezia volgere subito il pensiero ad un' alleanza col Re d'Aragona perchè, non possedendo basi di operazione sul Tirreno, la sua azione navale nell' Adriatico e nell' Egeo potesse essere efficacemente coadiuvata dalla flotta dell' alleato nell' opposto mare.

19. Continuano intanto i provvedimenti per il sollecito allestimento delle galee del Golfo, a proposito delle quali si manifesta nel Senato il solito dissenso fra la maggioranza, che vuole efficacemente tutelato il commercio veneziano contro le insidie dei Genovesi, e quell' esigua minoranza che è sempre paurosa di « facere novitates », e teme che ogni apparato guerresco possa essere interpretato per una dichiarazione di guerra; e, mentre il Doge, il consigliere Bertuccio Grimani ed i savi Nicolò Volpe, Marino Faliero, Marco Ruzzini e Tommaso Viaro, propongono <sup>3)</sup>

19. Altri provvedimenti per l' allestimento delle galee del Golfo.

<sup>1)</sup> Loco e data citt.

<sup>2)</sup> Una tregua col Re d'Ungheria era stata firmata il 5 agosto 1348: doveva durare 8 anni, ma si cercò più volte di mutarla in pace definitiva (v. LUBIC' *Monumenta Spectantia ad Historiam Slavorum Meridionalium*, T. III, 96 e 99).

<sup>3)</sup> Senato. Misti, Reg. 25, c. 2, 1349, 9 marzo.

« pro securitate navigiorum . . . . atque honore nostro », poichè le notizie che si vanno ricevendo non sono troppo rassicuranti, che le galee del Golfo siano allestite al più presto, « et ad suam custodiam Culpi vadant », e, per ciò ottenere al più presto, come *extrema ratio*, « accipiantur, per modum alias in simili casu observatum, homines duodecim pro unaquaque ex galeis viagiorum Alexandrie et Cipri qui serviant ipsas galeas Culfi, et omni modo recedant die dominica proxime futura »; invece a Pietro Gradenigo ed a Giovanni Loredan <sup>1)</sup> il termine fissato per la partenza delle galee del Golfo sembra troppo vicino, e propongono, ma inutilmente, che essa venga sospesa per la domenica successiva e rimandata al venerdì seguente, e ciò perchè non si venga a conoscere e non si diffonda la notizia della debole condizione di Venezia per ciò che riguardava la sua difesa: « quod nostra conditio, ut nostis, debilis in armando, quam minus fieri potest divulgetur et manifestetur in hoc casu ».

Ma la maggiorauza dei loro colleghi fu proprio di contrario avviso, che cioè, anche se le cose stavano come asserivano il Gradenigo e il Loredan, non conveniva, per una esagerazione di prudenza, far credere agli altri che esse fossero anche peggiori, inducendo quindi la persuasione, in chi già nutriva malanimo contro i Veneziani, di poter continuare a molestarli come per lo innanzi, e forse peggio, colla certezza dell'impunità, non potendo essi efficacemente difendersi.

20. Itinerari  
dell' armata  
del Golfo.

20. L' armata del golfo 10 giorni dopo, il 19 marzo, era già allestita, tanto che alcuni Savi proponevano che essa partisse da Venezia senza indugio, e ne fissavano così l'itinerario <sup>2)</sup>: costeggiare il litorale dalmato, « pro confortatione nostrorum fidelium deinde, levando de partibus illis per nos homines solidicatos »; far sosta a Ragusa e da Ragusa approdare a Saseno, dove il Capitano del Golfo avrebbe dovuto informarsi delle novità che nel frattempo potessero essere avvenute, scrivendo tutto minutamente alla Signoria; da Saseno, donde non si sarebbe

<sup>1)</sup> Loco e data citt.

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 25, c. 3, 1349, 19 marzo.

mosso, avrebbe dovuto mandare un legno leggiero (« barcham unam . . . bene fulcitam ») ai castellani di Modone e di Corone per sapere se le galee, che la Signoria aveva ordinato si armassero a Creta ed a Negroponte e che avrebbero dovuto radunarsi a Corone, fossero già arrivate; nel caso contrario i suddetti castellani scrivessero al Duca di Candia ed al bailo di Negroponte di sollecitare la spedizione delle galee accennate, che dovevano attendere d'unirsi col capitano del Golfo.

Mandato questo legno leggiero coll'incarico di portare ai castellani di Modone e di Corone gli ordini della Signoria, « informatus de omnibus novis que habere et sentire potuerit », avrebbe dovuto recarsi direttamente nelle coste della Puglia, mostrandosi ivi « pro confortatione . . . mercatorum qui sunt in Apulea et securitate . . . navigiorum », quindi si sarebbe ritirato a Zara aspettando nuovi ordini della Signoria. La partenza avrebbe dovuto aver luogo la domenica seguente.

Come appare evidente il Capitano del Golfo aveva l'incarico d'una breve crociera, senza alcun carattere offensivo, avente di mira solo una esatta conoscenza delle condizioni dei domini della Serenissima e la sollecitazione di quelle opere di difesa che erano già stabilite, ma la proposta quel giorno non fu accolta, e solo si votò, « pro expeditione armate Culfi », che il capitano ed i sopracomiti si recassero a Sant'Elena, « vel in ipsis monasteriis de inde, et dormire et non venire in terram » sotto le pene consuete; due giorni dopo però, su proposta dei Savi Giustiniano Giustiniano e Giovanni Sanuto <sup>1)</sup>, la partenza del capitano del Golfo era deliberata e si stabiliva per essa, con una sola modificazione, il medesimo itinerario proposto dai Savi Giustiniano Giustiniani, Nicolò Volpe, Marco Ruzzini e Tommaso Viaro <sup>2)</sup>; quindi: cabotaggio lungo il litorale dalmato ed istriano, per assoldare uomini di mare, fino a Saseno; l'invio della barca colla missione accennata al castellano di Modone e di Corone, ed infine il ritorno a Zara, « ubi expectet galeas nostras Romanie et mandatam nostrum, scribendo cum illuc applicuerit de adventu

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 4, 1349, 21 marzo.*

<sup>2)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 3, 1349, 19 marzo.*

suo et de novis omnibus que habuerit » ; ma dell'*excursus* lungo le coste della Puglia per assicurare i Veneziani ivi trafficanti non si parla più, e l'aggiunta proposta da Nicolò Volpe, Marco Ruzzini e Tommaso Viaro, fedeli alla loro parte del 19 marzo, « quod, quum capitaneus Culfi recedet a Sasno, quod declinet usque Jadram, ostendat se in partibus Apulee pro confortatione nostrorum mercatorum existentium ibi et securitate navigiorum nostrorum », è respinta, non avendo raccolto che dieci voti <sup>1)</sup>.

È notevole che, fra i proponenti il nuovo itinerario del Capitano del Golfo senza l'*excursus* lungo le coste della Puglia, sia anche quel Giustiniano Giustinian che, due giorni innanzi, cogli altri tre suoi colleghi, ne aveva sostenuta la opportunità. Quali ragioni possono aver indotto il Giustinian a mutare parere e la maggioranza del Senato a respingere la proposta della navigazione delle galee del Golfo lungo le coste della Puglia?

Crede che ciò si colleghi al rifiuto di stipulare un'alleanza offensiva e difensiva colla Regina Giovanna, ed infatti l'apparizione delle galee veneziane sul litorale pugliese, anche se fatta solamente coll'innocente scopo di incuorare i mercanti veneziani ivi residenti e tutelare la sicurezza del commercio in quelle regioni, avrebbe potuto essere interpretata ben diversamente; forse come una manifestazione navale ostile od un tentativo di conquista, e la Repubblica non aveva alcuna voglia, proprio allora che si stavano faticosamente proseguendo le trattative di pace col Re d'Ungheria, di mettersi nuovamente in un ginepraio; le galee veneziane nelle acque territoriali del Reame di Napoli, dove allora era Lodovico d'Ungheria, dati anche i precedenti rapporti ostili fra Venezia e quel regno, potevano dar origine ad un *casus belli* che la prudenza consigliava di evitare.

21. La tendenza pacifista in Senato tende a fiaccarsi.

21. Avviene intanto nel Senato un piccolo mutamento che non va trascurato; anche quell'esiguo gruppo di oppositori, pacifisti ad oltranza, che più volte abbiamo veduto proporre inutilmente parti ispirate, chiamamola pure così, ad una ecces-

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 25, c. 4 t.º, 1349, 21 marzo.

siva prudenza, ora è ridotto ai minimi termini, a due soli senatori, Giovanni Loredan e Pietro Gradenigo, e comincia ad accostarsi alla maggioranza e convincersi che non bisogna solo appagarsi di belle parole, ma agire presto e fortemente; riconoscono che la « maior provisio que haberi potest », per la sicurezza delle galee di Romania, consiste in questo: « quod galee Culfi velociter expediantur et recedant de Veneciis », ed anzi propongono per esse un'itinerario che, nelle sue linee maggiori, è simile a quello che venne già approvato dal Senato due giorni dopo: costeggiare il litorale illirico, spingendosi però fino a Modone, per ivi congiungersi colle galee di Cipro e di Negroponte precedentemente ordinate, ritornando quindi a Ragusa per aspettar le galee mercantili e scortarle fino in luogo sicuro; se a Modone non avesse trovato le galee di Creta e di Negroponte, avrebbe dovuto il Capitano del Golfo sollecitarne l'invio da parte del duca di Candia e del bailo di Negroponte, ritornando poscia a Venezia <sup>1)</sup>.

La parte fu respinta (a ciò i due senatori dovevano essere già avvezzi) e, riproposta due giorni dopo con maggior ampiezza e lievissime differenze, (ad es. nel caso che le galee del Golfo, di ritorno da Modone, non avessero trovato a Ragusa le galee mercantili veneziane avrebbero dovuto prolungare il loro viaggio fino a Zara per ivi attenderle) subì una egual sorte.

La crociera delle galee del Golfo aveva lo scopo precipuo di assicurare la Signoria che le vie del mare erano libere e che i provvedimenti presi per la tutela dei suoi traffici erano stati eseguiti, e ciò nella imminente partenza della consueta muda delle galee di Romania, che era stata fissata per il 1° d'aprile; ma, per dar tempo ai cretesi di poter allestire le galee già accennate e mandarle a Corone per attendervi l'arrivo delle galee mercantili veneziane, il termine della partenza venne prolungato fino al 15 aprile « sub eisdem stricturis, penis et ligaminibus de non possendo ulterius elongari quibus erat », rimanendo però fisso il termine già stabilito per il completamento del carico delle galee di Romania, ai cui patroni incombeva di fare

---

<sup>1)</sup> Data e loco citt.

« *solicitam et diligentem custodiam cum barchis et aliter, ut fuerit opportunum* », dal giorno del completamento del carico a quello della partenza <sup>1)</sup>.

La ragione della disparità del termine, per la partenza delle galee e per il completamento del loro carico, deve ricercarsi in questo fatto: che, se il primo era stato differito per imprescindibili ragioni militari, si voleva però che, dopo il giorno già fissato in precedenza per il completamento del carico, le galee di Romania fossero sempre pronte a prendere il mare qualora, anche prima del 15 aprile, fossero giunte notizie completamente rassicuranti.

Non sembra però che ciò fosse, perchè il 29 marzo si delibera di [comunicare <sup>2)</sup>] ai savi deputati « *super securitate navigandi* » alcune lettere venute dall' Ungheria, perchè dessero il loro parere in iscritto, ed il 13 aprile, all'antivigilia del giorno fissato per la partenza delle galee di Romania, si prende una serie di provvedimenti <sup>3)</sup> atti a tutelare la loro sicurezza, ed insieme si delibera di iniziare una azione diplomatica per far desistere i Genovesi da ulteriori offese ed ottenere soddisfazione di quelle già recate « *ne aliquid ex inopinato contingat et maxime super presenti armata Romanie, que maius dubium imprimi menti nostre propter Januenses, qui asserunt obviam ire, transeant Mare Maius* ».

22. Itinerario delle galee di Romania.

22. Le galee di Romania, lasciando Venezia il 16 aprile, avrebbero dovuto andare a Zara, od a Ragusa, per congiungersi ivi colle galee del Golfo, procedendo di conserva fino a Modone, donde, se avessero ivi trovato le galee di Creta, avrebbero fatto rotta senz'altro per Costantinopoli; quivi giunti, i capitani delle due armate, quella del Golfo e quella di Romania, avrebbero dovuto radunarsi coll'ambasciatore veneziano, il bailo di Costantinopoli, il suo consiglio ed il Console della Tana, per vedere « *si, per ea que senserint et habuerint, videbitur eis quod galee*

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 4, 1349, 20 marzo.*

<sup>2)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 6 t.º, 1349, 29 marzo.*

<sup>3)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 11 t.º, 1349, 13 aprile.*

Romanie sint sociande cum omnibus aliis galeis vel parte, seu nichil faciendo et hordinando in hoc sicut eis vel maiori parti eorum videbitur, consideratis condicionibus instantibus, habendo semper respectum ad Culfum . . . et, quicquid in hoc duxerint terminandum sit firmum et debeat observari »; e, perchè le accennate galee non soffrano alcun ritardo nel loro viaggio, si delibera insieme di scrivere, « per duas manus cursorum », al console di Chiarenza perchè procuri di sollecitare il bailo di Negroponte ed il suo consiglio ad allestire la galea già ordinata per modo che, arrivando ivi le galee del Golfo e quelle di Romania, la possano trovare già pronta, « et nullam moram faciant propter ipsam ».

In questa parte però, che è proposta dal Doge, dai consiglieri, dai capi della Quarantia e da Nicolò Pisani, Pietro Gradenigo, Giovanni Sanuto, Stefano Bellegno e Giovanni Moce-nigo, savi, non si accenna che una sola volta, e timidamente, ai Genovesi ed ai danni che per essi incombono al commercio veneziano, e non si parla affatto di proteste e di domande di risarcimento, e, se questa riserva poteva essere ispirata dalla prudenza, sembrò però ad alcuni altri savi, come Giustiniano Giustinian, Nicolò Volpe, Marino Falier e Tommaso Viaro <sup>1)</sup>, che la prudenza fosse eccessiva perchè, quantunque le condizioni del momento, ed essi pure lo riconoscevano, dovessero indurre ad evitare ogni causa di litigio, tuttavia, aggiungono, « honori nostro et statui ac iuribus preiudicaret, espresse, si deberemus sub silentio preterire damna, iniurias et molestias per Januenses nostris mercatoribus et fidelibus irrogata »; e quindi propongono che, quando le galee veneziane arriveranno a Costantinopoli, i Capitani delle due armate, l'ambasciatore veneziano, il bailo di Costantinopoli ed il suo Consiglio ed il Console della Tana, si radunino insieme, dopo aver assunte informazioni sulla entità dei danni recati dai Genovesi ai Veneziani, « cum nos dehinc non possumus sentire, quia non est scriptum nobis qualia damna sunt, ea que data sunt, et etiam alia damna possent de novo fore secuta »; avrebbero dovuto provvedere al modo di « ipsa

---

<sup>1)</sup> Loco e data citt.

damna, iniurias et offensas ipsis Januensibus agravare », e di chiedere risarcimento dei danni e soddisfazione delle offese. Stabilito questo in massima, avrebbero dovuto procedere alla nomina di due persone, scelte fra i nobili della colonia o fra i sopracomiti o fra i mercanti, perchè andassero a Pera per parte del Capitano veneziano « ad gravandum, nomine Ducis et Communis Veneciarum, offensiones et damna predicta, et petendum, nominibus quibus supra, emendam debitam et satisfactionem ab ipsis, secundum ordinem et modum datum per ipsum Collegium aut maiorem partem ».

I due inviati speciali avrebbero procurato di recuperare o tutti o quella parte dei beni dei Veneziani che loro fosse possibile, con piena facoltà di rilasciare regolare quietanza ai Genovesi di quanto avrebbero potuto ottenere; venne perciò fatto al Capitano del Golfo « sufficiens sindicatus ad substituendum et... littere de credencia ad ipsum potestatem et consilium Peyre ». In tal modo le due parti, frutto di due opposte tendenze, non si escludevano a vicenda, come per altre avvenne, ma si completavano nell' intento di efficacemente tutelare la sicurezza del commercio veneziano.

Nel caso poi che il Capitano del Golfo e quello delle galee di Romania, nella andata o nel ritorno, fossero venuti a sapere di navi veneziane sequestrate in qualche luogo o saccheggiate, avrebbero dovuto procedere contro gli autori di simili misfatti, che fossero caduti nelle loro mani, secondo le norme delle loro commissioni; però, se avessero saputo di qualche nave veneziana sequestrata dai Genovesi a Pera od a Caffa, avrebbero dovuto agire con maggiore diplomazia cercando di ottenere, per quanto fosse possibile, il rilascio delle navi sequestrate e delle persone ed il risarcimento dei danni, rimanendo immutata la parte già presa intorno alla riunione in Costantinopoli delle autorità della colonia veneziana. Così non si dá al capitano del Golfo nessuna facoltà che trascenda l'ambito della sua ordinaria commissione, e ciò per non affrettare incosultamente lo scoppio della guerra.

Ma, a questo proposito, si palesa fra i Pregadi un mutamento che va notato, quantunque ce ne possano sfuggire le cause. Quel Pietro Gradenigo che, con Giovanni Loredan, abbiamo più volte veduto a capo d'un piccolo gruppo di opposizione anti-

guerresca, ora ha mutato diametralmente di parere <sup>1)</sup>, e sembra voglia accelerare lo scoppio delle ostilità coi Genovesi, perchè propone una parte che, se approvata dal Senato, avrebbe lasciato in discrezione del Capitano del Golfo di iniziare la campagna contro i Genovesi. Infatti (questo è il tenore della proposta del Gradenigo) se esso fosse venuto a sapere di navi veneziane fatte sequestrare o saccheggiare dalle comunità di Pera o di Caffa, avrebbe dovuto senza indugio richiedere il rilascio delle navi, delle merci e delle persone sequestrate e relativo risarcimento di danni, « quod si fecerint bene quidem, sive autem », e qui comincia la parte veramente grave della proposta, « sit commissum ex nunc capitaneis quod in Romania, intus Mare Maius, et in qualibet parte invenerint Januenses, bona, mercationes, navigia eorum, ipsos presentialiter cum dictis suis mercibus, bonis, navigiis arrestatis, conducent ipsos et ipsa Cretam vel Nigropontem seu Coronum, Mothonum aut ad aliquem locum predictorum qui eis magis tutus et comodus videretur, habentes respectum semper ad conditionem dampni quia, si esset modici valoris, nostre intentionis non est quod dictis Januensibus propterea fiat ulla molestia vel dampnum » ; se poi accadesse qualche discordia fra Veneziani e Genovesi, « quia omnis favor nobis esset utilimus », i predetti capitani avrebbero dovuto esortare l'imperatore di Costantinopoli « quod ad persecutionem ipsorum Januensium intendat et viriliter faciat guerram suam, quia ipsi simul intendent et cum eo erunt ad destructionem ipsorum in Pera et Gafa per mare viriliter », e, se l'Imperatore facesse qualche accenno ad una possibile alleanza coi Veneziani, avrebbero dovuto procurare di conoscere le sue intenzioni per darne precisa notizia alla Signoria.

Tutto questo, cioè, tanto l'azione concordata fra la flotta veneziana e le truppe imperiali che l'alleanza coll'Imperatore di Costantinopoli, avrebbe dovuto essere concretato solo nel caso che perdurassero le ostilità fra i Genovesi e l'Impero Greco, perchè allora sarebbero stati sicuri dell'appoggio di questo, ma « si . . . . senserit quod Januenses predicti intromis-

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 12, 1349, 14 aprile.*

serint aliqua navigia . . . . et fecerint pacem cum ipso imperatore, non faciant contra ipsos aliquam novitatem, solum restitutionem requirant et nichil de verbis supra dictis Imperatori dicant », nè, senza provocazione o danno, procedano ad atti ostili contro i Genovesi.

Ma nel suo nuovo atteggiamento belligero il Gradenigo non fu più fortunato che in quello anti-guerresco, e la sua proposta venne respinta per la sua inopportunità, che ci appare ancora più manifesta quando osserviamo, in una deliberazione del giorno seguente, che, nel frattempo, correivano pratiche fra la Signoria di Venezia ed il doge di Genova per un pacifico accordo sulla base d' un risarcimento dei danni e d'una garanzia di maggiore sicurezza dei commerci veneziani in Oriente, per l'avvenire.

23. Lettera del Doge di Genova a giustificazione degli atti ostili compiuti contro i Veneziani.

23. Come si può arguire dal tenore della risposta compilata in Senato, il Doge di Genova aveva giustificato gli atti ostili dei Genovesi contro i Veneziani, non impediti o puniti come si sarebbe dovuto, colle tristi condizioni di Genova <sup>1)</sup>, travagliata da guerra esterna e da discordie interne, e di ciò la Signoria afferma di essere dolente; insieme si rallegra perchè Genova fosse già ritornata in pace ed avesse ridotto ad obbedienza i nemici esterni, e tanto più « quum sensimus Magnificenciam Vestram dispositam, cives et fideles suos taliter regulare quod ipsi nostris et nostrorum placitis se disponant, et quod nostrates per vestrates ubique locorum fraterne et caritative tractentur », impegnando i sudditi Veneziani a fare altrettanto coi Genovesi; ma d'una cosa il Doge di Genova sfuggiva di parlare, cioè del risarcimento dei danni, intorno al quale, contrariamente alle promesse, Giovanni Vido, che era stato inviato a Genova l'anno precedente, non aveva avuto alcuna risposta; quindi si rinnova insistentemente la domanda, « ut inter vos et nos amor et dilectio conservetur et tolletur materia scandali et erroris »; e conseguentemente si dichiara di aver ordinato alle galee di Romania, la cui partenza, certo per le notizie giunte da Genova, forse era stata nuovamente prorogata, « ut cum amore et dile-

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 25, c. 13, 1349, 15 Aprile.

ctione debeant vestros ubique tractare, cum teneamus indubie quod vestrates nostros sic versa vice ubique tractabunt ».

24. Non crediamo che la Signoria avesse troppa fiducia nelle promesse del Doge di Genova perchè troppe volte aveva avuto occasione di sperimentarne la vanità, e, mentre si scrive a Genova come sopra abbiamo detto, si delibera di apportare alla commissione già data all' ambasciatore in Costantinopoli una modificazione di cui non può sfuggire l'importanza <sup>1)</sup>.

24. Si modifica la commissione data all' ambasciatore veneziano a Costantinopoli.

L'ambasciatore veneziano aveva avuto istruzione di non occuparsi « de aliquo alio quam de hiis que sibi commissa sunt »; ma parve poi opportuno correggere questo punto nel senso « quod, si moverentur ei verba que possent spectare ad honorem et bonum nostrum, audiat et intelligat quidquid sibi dicetur et rescribat et suum consilium super inde, et si non remaneret ibi, exponet dominio ».

Insieme si vuole che l'ambasciatore veneziano, che doveva specialmente cercare di ottenere la restituzione dei 30 mila ducati mutuati fino dal 1343 <sup>2)</sup> all'Imperatore di Costantinopoli o, per lo meno, il pagamento degli interessi, non debba per questo tralasciare di avere la conferma degli accordi già conclusi. Insomma, se non si parla ancora di una vera e propria alleanza che solo più tardi, in tempo di guerra guerreggiata, verrà conclusa, si desidera però un' avvicinamento coll' imperatore di Costantinopoli col quale i Veneziani avevano comuni ragioni di ostilità contro i Genovesi. Non diremmo per questo che Venezia giuocasse a un doppio giuoco con essi e che, mentre faceva ampie dichiarazioni di pace, pensasse anche ai loro danni; essa voleva solamente trovarsi preparata nel caso, non improbabile, che i Genovesi non desistessero dal molestare i suoi sudditi e la obbligassero a dichiarare la guerra seguendo il criterio, che sarà poi guida costante nella campagna navale coi Genovesi,

1) *Senato*. Misti, Reg. 25, c. 12 t.º, 1349, 15 aprile.

2) Per le relazioni di Venezia col Cantacuzeno, v. HEYD, op. cit., vol. I, pag. 400 e segg.

di isolarli, per quanto le fosse possibile, ponendoli nella necessità di non poter fare assegnamento che sulle proprie forze.

I timori erano accresciuti dalla imminente partenza delle galee di Romania (avvenuta poi fra il 21 ed il 26 aprile)<sup>1)</sup> per la cui sicurezza si usarono cautele speciali, imponendo al capitano di fare l'appello degli uomini dell'equipaggio, che spesso, specialmente per il vitto non buono, abbandonavano le navi, tre volte durante il percorso, e cioè prima di lasciare Ragusa, prima di giungere a Capo Malea e prima di ancorarsi a Costantinopoli; e, per ogni uomo che fosse trovato mancante, il patrono delle galee avrebbe avuto 10 soldi di grossi al mese di meno, « et quia multe malicie fiunt in istis circhis ad subvertendum et occultandum veritatem », il capitano delle galee di Romania, sotto pena di 500 lire, avrebbe dovuto proclamare « quod nullus respondeat pro alio sub bona librarum XXV, et quod supracomiti, comiti, patroni et scribani non presumant committere fraudem aliquam in hoc sub pena librarum C pro quolibet, et faciendo sibi dari quaternus galearum et vocari homines ad unum ad unum, ante accipiendum sacramentum a personis predictis quod homines quos eis ostendebit sunt vere illi qui soldati fuerunt per eos et quod non ostendent unum pro alio ».

Riferiamo quasi integralmente questa parte del Senato perchè essa, unitamente ad altre che verremo via via accennando, getta non poca luce sulle condizioni della marina militare e commerciale veneziana, e specialmente su quello spirito di indisciplina, largamente diffuso, in cui forse si deve ricercare la cagione di alcuni insuccessi delle armi veneziane.

25. Giungono notizie più sicure.

Si sospendono le trattative coll'Imperatore Greco.

25. Nel frattempo però le ostilità dei Genovesi erano state sospese, ed il Senato<sup>2)</sup>, « quod nova que venerunt de Janua et Nicia . . . videntur facere pro favore nostro, et inducunt etiam securitatem nostris negociis », si deliberava all'unanimità di scrivere senz'altro all'ambasciatore inviato a Costantinopoli ed al Bailo veneziano per informarli della cessazione delle ostilità da

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 25, c. 14 t.º, 1349, 21 aprile.

<sup>2)</sup> Senato. Misti, Reg. 25, c. 15, 1349, 26 aprile.

parte dei Genovesi, e quindi di sospendere ogni pratica che potesse dare appiglio ad una ripresa delle discordie.

Nella notte del 26 aprile una barca « bene armata » avrebbe dovuto partire da Venezia e recarsi a Ragusa, dove, se avesse trovato ancora l'armata di Romania, che da poco aveva lasciato Venezia, avrebbe consegnato le lettere, dirette all'ambasciatore ed al bailo, al capitano dell'armata stessa; nel caso contrario avrebbe dovuto lasciarle al Conte di Ragusa che, colla massima sollecitudine, le avrebbe fatte pervenire a Costantinopoli per la via di terra « per duos cursores . . . », uno dei quali si sarebbe posto in cammino immediatamente, l'altro due o tre giorni dopo.

Era illusione però che i Genovesi avessero completamente abbandonato ogni pensiero di recar molestia ai Veneziani, perchè le notizie che, meno d'un mese dopo, giungevano da Genova e da Nizza mettevano in seria apprensione i Senatori per le sorti dell'armata di Romania, ancora in viaggio, e per quella d'Alessandria e di Cipro di cui si avvicinava la partenza; e le maggiori preoccupazioni erano appunto a questo riguardo, chè non se ne poteva senza grave danno dilazionare di troppo la partenza ed insieme urgeva provvedere efficacemente ai mezzi più opportuni per tutelarne la sicurezza e metterla in grado di respingere durante il viaggio qualche non improbabile assalto da parte dei Genovesi.

26. Si stabilì quindi <sup>1)</sup>, prima di tutto, di assoldare per ogni galea 12 balestrieri alle medesime condizioni di quelli che servivano sulle galee del Golfo, poscia si richiamò il Capitano delle galee di Alessandria Ermolao Venier <sup>2)</sup>, che era stato mandato con altri due nobili come provveditore nella Marca Trivigiana, considerando che più dei « negotia tarvisina pro quibus missi sunt provisores », negozi che « ita possunt fieri per duos sicut per tres », premeva la sollecita spedizione delle armate di Cipro e di Alessandria.

Fatto ciò, si venne a fissare l'itinerario per le galee di

26. Provvedimenti per la sicurezza delle galee di Alessandria e di Cipro.

Loro itinerario.

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 25, c. 15 t.º, 1349, 30 aprile.

<sup>2)</sup> Loco e data citt.

Alessandria e di Cipro, che avrebbero dovuto procedere di conserva fino a Capo Malea, « *facientibus eorum capitaneis capitaneiam ad zornatam* », cioè alternandosi di giorno in giorno nel comando <sup>1)</sup>, ma, giunti a Modone, i capitani avrebbero dovuto informarsi delle novità avvenute nel frattempo e, se le notizie non fossero state tranquillanti, invece di separarsi ed andare ognuno per la propria via, come d'ordinario, per maggiore sicurezza navigare di conserva fino alla Scizia; per il ritorno si stabilì che, se fosse sembrato ai Castellani di Modone e di Corone che le armate di Alessandria e di Cipro non potessero far ritorno a Venezia disgiunte senza loro grave pericolo, ordinarono all'armata che prima facesse sosta a Modone, di attendere di congiungersi coll'altra per far ritorno a Venezia di conserva; se però non vi fosse stato alcun pericolo, le singole armate avrebbero dovuto procedere per Venezia, senza aspettarsi a vicenda. Però i capitani delle navi di Alessandria e di Cipro dovevano impegnarsi con giuramento a toccare Modone nel viaggio di ritorno perchè la parte del Senato potesse avere il suo pieno effetto; se poi a Modone si fosse trovata anche l'armata del Golfo, oltre a quella d'Alessandria, i capitani delle due armate ed il Castellano di Modone si sarebbero dovuti riunire per decidere se l'armata del Golfo dovesse scortare quella di Alessandria fino a Ragusa od a Saseno; ma se questi ordini, che avrebbero dovuto essere trasmessi ai Castellani di Corone e di Modone, ai capitani delle varie armate veneziane ed ai rettori di Romania, perchè ne dessero notizia ai mercanti veneziani, fossero giunti al Capitano del Golfo « *a Mothono sursum* » sarebbe rimasto in sua piena facoltà di recarsi a Modone per attendervi l'arrivo delle armate di Cipro e di Alessandria, o di recarsi incontro ad esse; e, ad ogni modo, se le due armate si fossero incontrate fra di loro nel ritorno, od una di esse colle galee del Golfo, avrebbero dovuto unirsi e venire insieme a Venezia.

La crociera dell'armata del Golfo non aveva però solamente scopo militare, ma anche uno commerciale, e precisamente

---

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 25, c. 17 t.<sup>o</sup>, 1349, 11 maggio.

quello di raccogliere, lungo gli scali della Romania inferiore, tutte le merci che non avrebbero potuto essere caricate dalle armate di Romania, di Cipro e d' Alessandria, perchè queste, per il ritardo già subito nella partenza e per le condizioni mal sicure della navigazione <sup>1)</sup> (da Monaco e da Nizza era giunta notizia di alcune navi armate per esercitare la pirateria nei mari del Levante), « Deo previo, tam cito redibunt Venetias quod mercatores Romanie inferioris suas mercationes cum illis mittere non valerent »; alle galee del Golfo però si sarebbero aggiunte, per questa bisogna, alcune delle galee dell'armata di Romania.

27. Tutte queste precauzioni erano ottime ma, ad aggravare le condizioni della marineria veneziana, s'aggiungeva una non piccola difficoltà: quella di trovare buoni marinai che non defezionassero facilmente; difficoltà di cui la cagione precipua è da ricercarsi nella peste dell'anno precedente che aveva decimato la popolazione di Venezia, e nella impossibilità d'una pronta efficacia delle deliberazioni del Senato miranti ad attirare a Venezia gente di mare, ma specialmente, e lo confessavano apertamente in una loro parte Nicolò Pisani e Giovanni Sanuto, nella scarsità e nella cattiva qualità del vitto che si somministrava a bordo delle galee veneziane <sup>2)</sup>, per cui i marinai « coguntur sepius in ipsis navigiis non perseverare, nec complere viagia sicut debent ». — La parte di questi due Senatori è di un singolare interesse perchè ci dà la lista giornaliera dei cibi che si sarebbero dovuti somministrare a bordo delle galee veneziane del trecento. Il numero dei pasti è abbondante, ed i cibi, certo non troppo raffinati per il nostro palato, sono sostanziosi, e, per gente di mare non avvezza alle leccornie, abbastanza ghiotti. Essi propongono che ogni patrono di nave debba, di sue spese, impegnarsi a fare ad i marinai che arruolerà le seguenti condizioni per il vitto: quattro pasti al giorno, « ante prandium semel, prandium, ante cenam et cenam », così com-

27. La crisi della marineria veneziana. - Scarsità di equipaggi. - Le condizioni della vita a bordo. - Pro-posterative.

<sup>1)</sup> Senato Misti, Rag. 25, c. 20, 1349, 19 maggio.

<sup>2)</sup> Senato. Misti, Reg. 25, c. 26 t.º, 1349, 18 giugno.

posti: « panis bonus et affluenter et pro potu (e qui il nostro stomaco si ribella) acceptum recens cum aqua mixtum », e ciò a tutti i pasti; a pranzo, almeno tre giorni alla settimana, e cioè la domenica, il giovedì ed il martedì, carni con legumi, negli altri giorni cacio con legumi, a cena quotidianamente « caseum, oleum vel sardelas cum aleo et aceto sine cepis (agli) et coquinatum ». Non c'è varietà, ma dobbiamo pur ammettere che non molto diverso, dopo parecchi secoli, è il vitto quotidiano di molte popolazioni peschereccie e del basso popolo, a prescindere anche dalla carne per tre volte alla settimana che è un lusso assolutamente ignorato fra le classi sociali inferiori. Però questi erano i *desiderata*, ma, nella realtà, le condizioni erano ben diverse se, « ob defectum et necessitatem victus », molti marinai erano costretti a lasciare le loro galee.

Le proposte di Nicolò Pisani e di Giovanni Sanuto parvero eccessive in senso opposto, e si accettò invece la parte di Pietro Gradenigo e Stefano Bellegno, di attenersi, per quanto riguarda le condizioni dell'arruolamento dei marinai, alle norme consuete « videlicet, quod, si patroni fuerint in pacto cum marinariis et familiis dandi eis expensas, bene quidem, sin autem faciant ut hucusque servatum est » <sup>1)</sup>. Fu invece accolta quella parte della proposta che si riferiva al modo più opportuno di ovviare alla mancanza dei marinai, prendendo, cioè, da ogni nave disarmata sottoposta all'ufficio dei Consoli dei mercanti, per ogni dieci marinai uno, che sarebbe stato sostituito da tre famigli « qui sint XIII annorum vel inde supra », affidando agli ufficiali del Levante l'incarico di far osservare queste disposizioni che avrebbero dovuto andare in vigore dalla metà del successivo mese di agosto.

28. Tregua  
conclusa dal  
Pontefice coi  
Turchi.  
Protesta del  
Senato.

28. Mentre però la Signoria prendeva questi ed altri provvedimenti per la tutela dei suoi commerci in Levante, un fatto inaspettato veniva ad aggravarne la situazione, già per altre ragioni non lieta: la tregua conchiusa fra il Pontefice e l'ambasciatore turco inviato ad Avignone dal signore di Altoluogo.

<sup>1)</sup> Loco e data citt.

Per essa Venezia, contro la fede dei patti, veniva a trovarsi quasi sola di fronte al Turco, che avrebbe quindi potuto combatterla con maggior fiducia di vittoria, e si vedeva costretta a rinunciare ad una conquista lungamente vagheggiata, Smirne, sotto le cui mura s'erano vedute per la prima volta le navi veneziane unite alle genovesi.

Avuta notizia della conclusione della tregua, si deliberò l'invio di tre fiere lettere di protesta<sup>1)</sup>; al cardinale Ugo Roger, fratello del Papa, al cardinale d'Ostia, Pietro de Colombier, ed al Papa stesso.

Il tenore della lettera inviata al Roger è diverso però da quello delle altre due, fra loro simili, indirizzate al cardinale d'Ostia ed al Papa; nella prima si afferma di aver appreso, « non absque mentis et cordis displicentia vehementi », la conclusione dell'accordo fra il Pontefice e l'ambasciatore turco, per cui « si ita est, cogimur anxius admirari, recensentes in animo .... periudicium quod incumberet Sancte Matri Ecclesie et deflenda et miserabilis oppressio Christicolarum partium Romanie », ma specialmente la Signoria dice di mostrarsi addolorata perchè il Pontefice aveva di sua iniziativa conchiuso un così grave negozio senza informare ed ottenere il consenso dei Veneziani, che erano pure essi così vivamente interessati alla lega, « pro qua infinitos labores et expensas supportavimus et proprii sanguinis inextimabilem fusionem et cotidie supportamus, sicut mundo satis experimentaliter constat notum »; si dimostra poi che il vero fine cui miravano i Turchi colla conclusione della tregua era questo: « ut sub ipsarum velamine et colore prestant materiam quod galee ad-sanctum servicium Unionis ordinate, penitus subtrahantur », e ciò proprio quando più che mai se ne sentiva il bisogno; e che sarebbe stato vano aver qualsiasi fiducia nelle loro promesse, poichè nemmeno il vincolo del giuramento non li avrebbe tratti dal continuare le loro funeste incursioni contro i fedeli, « cum habeant vicinos potenciores se et alia loca ipsis supposita ad que vadunt et una descendunt ad conculationem et dampnum fidelium Sancte Crucis, sicut pridie de

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 27 t.º, 1349, 18 giugno.*

LXX lignis ad partes Corinthii discursis et magis infra, et de lignis XIII successive eodem inde dilapsis . . . et . . . nuper etiam quedam ligna eorundem perfidorum ad partes principatus Achaye hostiliter desenderunt, quo situ infra enim recolitur declinasse, ubi spolia et dampna plurima commiserunt et sicut multiplicant quotidie incessanter »; si termina pregando il cardinale Ugo Roger a voler indurre il Pontefice a provvedere al bene della cristianità, all'onore della Santa Sede ed alla sicurezza dei fedeli distruggendo l'accordo pattuito coll'ambasciatore turco, e si annuncia il prossimo arrivo ad Avignone di Marino Gisi, uno fra i maggiorenti di Negroponte, che era già venuto a Venezia « pro narrandis ipsorum Turchorum infestationibus et spoliis, nec non conditione et statu miserabili tocius Romanie », e che quindi avrebbe potuto dare al Pontefice, con cognizione di causa, tutte le più minute notizie « de ipsorum turchorum potencia et oppressione fidelium Jeshu Christi ».

Con parole diverse e con maggiori amplificazioni sono esposti gli stessi concetti nelle lettere indirizzate al Pontefice ed al cardinale d'Ostia, nelle quali però si insiste maggiormente sul fatto che la tregua pattuita coll'ambasciatore turco, e della quale ora si chiedeva alla Repubblica di Venezia la conferma, altro non poteva essere che un abile tranello, non nuovo nella storia delle relazioni cogli Infedeli, per poter più agevolmente spogliare i cristiani d'Oriente; perchè, essendo i Turchi divisi in numerose tribù fra loro indipendenti, l'impegno assunto dal capo d'una di esse non valeva per le altre, che avrebbero continuato per conto loro la guerra di corsa e le razzie, ed a queste tribù, non legate da alcun vincolo di promessa, si sarebbero poi uniti anche quei turchi che pure avevano conchiuso l'accordo, per danneggiare i cristiani. E qui la Repubblica che, per lunga, dolorosa esperienza, aveva conosciuto qual valore si potesse dare ai patti stretti con popolazioni nomadi, dedite alla rapina, divise in tribù per cui l'impegno assunto da una non vincola in alcun modo le altre, ha la precisa intuizione della realtà. « Sunt etiam pluraque loca potenciorum turcorum quam sunt hii qui petunt confirmationem treugarum, ad que continue concurrerent hii petentes et una cum eis tractarent et exercerent quicquid possent in exterminium fidei Christiane ».

Alla Repubblica stava a cuore soprattutto la conservazione di Smirne al cui possesso, osserva l'Heyd, quantunque in essa i Genovesi avessero interessi prevalenti, accresciuti anche dall'acquisto delle vicine stazioni di Scio e di Focea <sup>1)</sup>, certamente anche i Veneziani annettevano considerevole importanza, come si rileva dagli sforzi fatti dalla Repubblica per conservare quella città; e possiamo facilmente credere che non tanto le stesse a cuore la condizione dei cristiani nelle altre parti d'Oriente quanto la sicurezza di quella piazza forte.

La preoccupazione per la sorte di Smirne ed il desiderio che la lega non si sciogliesse, dimostrano anche che, nel frattempo, le ostilità da parte dei Genovesi, o erano cessate del tutto, o non erano tali da meritare troppa considerazione, perchè quando la guerra sarà in procinto di scoppiare, alle insistenti richieste di Clemente VI perchè Venezia osservasse i patti della lega, essa risponderà cortesemente ma recisamente con un rifiuto.

29. Che Venezia non temesse, almeno per allora, qualche ingrata sorpresa è provato anche dall'ordine dato al Capitano del Golfo di licenziare le galee che, secondo le istruzioni date l'anno innanzi, erano state armate a Candia ed a Negroponte e s'erano unite alla sua squadra <sup>2)</sup> « quia pro nobis facit pacem comunis nostri habere et specialiter, dum non est necesse, facere expensas », e quest'ordine è accompagnato da quello di ritirarsi nel Golfo o altrove, secondo gli parrà meglio, usando però la precauzione di non mostrarsi colle proprie navi « ullo modo . . . in partibus Apulee, excepto quod pro refriscamento suo et armate predictae possit ire Otrentum vel inde supra versus Siciliam »; solo, se avesse notizia di navi incrocianti nelle acque dell'Ionio « ad damnificationem nostratum et suorum navigatorum, possit ad dictas partes transferre se cum dicta armata, sicut pro honore nostro, salute et securitate nostratum . . . cognoverit expedire et per Dominium sibi fuerit iniunctum ». Altrove

29. Momento di calma nelle relazioni con Genova.

<sup>1)</sup> V. HEYD, op. cit., vol. I, pag. 491 e segg.

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 25, c. 29 t.º, 1349, 30 giugno.

abbiamo accennato alle probabili ragioni di un analogo divieto, ragioni che valgono anche nel caso presente.

30. Incur-  
sione dei Tur-  
chi a Smirne.  
- Trattative  
col Pontefice  
per la custo-  
dia di quella  
città. - Invio  
di un messo.

30. Così, in una calma relativa, trascorre il tempo fino circa alla metà dell'ottobre 1349, quando una nuova incursione dei Turchi sotto Smirne mette in serio timore la Repubblica, che pensa subito ad una azione offensiva e difensiva della lega stretta col Pontefice, e quindi all'invio di un ambasciatore ad Avignone per gli opportuni accordi.

La deliberazione su questo punto, ventilato in Senato il 24 ottobre <sup>1)</sup>, venne rimandata ad alcuni giorni dopo, « quia ista negocia que tractantur de mittendo ambaxatorem ad Curiam pro isto facto Smirnarum sunt magna et ardua et bonam et solemnem deliberacionem requirant », ed il 27 ottobre, quantunque i savi Pietro Gradenigo e Pietro Morosini avessero proposto di indugiare fino all'arrivo a Venezia di Marco Gisi, che era stato mandato alla Curia Romana per informare il Pontefice della condizione dei Cristiani in Oriente <sup>2)</sup>, e che si sapeva a Milano sulla via del ritorno, urgendo una efficace e rapida azione contro i Turchi, si delibera l'invio al Pontefice d'un nuncio, il quale <sup>3)</sup> « recepta informatione . . . de omnibus novis et condicionibus que habentur de partibus Turchie, vadat ad Curiam ubi, habita collatione et informatione de omnibus que per Ecclesiam facta vel provisiva forent circa hec a domino Tutilensi et domino Hostiensi et aliis nostris qui sunt in curia, quibus debeat narrari et exponere causam pro qua mittitur et petere consilium et favorem suum, comparere debeat cum consilio predictorum, sicut et quum et melius apparebit coram domino Papa », raccomandandogli con umiltà e riverenza ed esprimendogli, secondo le recenti informazioni, « miserabilem et debilem condicionem, tam loci Smirnarum et christianorum in eodem degentium, quam aliorum christicoliarum insularum et partium Romanie, et iniquum et scelestum propositum quod habent perfidi Turchi ad occu-

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 25, c. 59, 1349, 24 ottobre.

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 25, c. 60 t.<sup>o</sup>, 1349, 27 ottobre.

<sup>3)</sup> *Loco e data citt.*

pationem et delectionem dicti loci et exterminium et destructionem tocius fidei christiane, et maximam audaciam ac rigorem quem sumpserunt postquam revocatas viderunt armatas sacratissime Unionis, non advertentes ad aliqua promissa per eos de quibus nichil servant nec servare intendunt sicut per litteras nostras pridie Sue Sanctitati fecimus manifestum ».

Ciò premesso, avrebbe dovuto il nuncio veneziano supplicare il Pontefice di considerare quante spese e quanto spargimento di sangue fossero costati l'acquisto e la conservazione di Smirne fino allora, e come già i cristiani d'Oriente fossero stati efficacemente difesi contro gli assalti dei Turchi che più volte erano stati battuti, e quindi si convincesse della necessità d'un efficace e pronto rimedio « ne fides sancta et grex dominicus sibi commissus suo felicissimo tempore recipiant tantam ignominiam et iacturam ». — Uguali preghiere avrebbero dovuto essere rivolte dall'inviato veneziano agli altri cardinali, cercando poi di investigare gli umori della curia intorno a questi fatti per informare di tutto minutamente la Signoria.

Quello che i Veneziani avevano temuto s'era avverato: la tregua stipulata dal Pontefice era stata subito violata dai Turchi, i quali però avevano l'impudenza di accusare di infrazione dei patti i Veneziani, lagnandosi presso il Pontefice di questa mancanza di fede <sup>1)</sup>. Papa Clemente VI aveva fatto eco alle loro recriminazioni, scrivendo alla Signoria ed inviando a Venezia il nuncio Bartolomeo de Tomarii, ma la Signoria rispondeva professandosi ampiamente devota al Sommo Pontefice, e disposta ad obbedirgli in tutto quello che le era stato ordinato, cioè « tam in mittendo ambaxatores vel nuncios quam in predictis sufferencias inviolabiliter observando », a condizione però che da parte loro i Turchi facessero altrettanto, ma essi per primi avevano infranto le condizioni della tregua, « eo quod exierunt et exeunt cotidie cum eorum lignis et barchis ad occupationem et deletionem tam loci Smirnarum et christianorum degencium in eodem, quam ad exterminium et distructionem aliorum christicoliarum insularum et partium Romanie »; quindi la Signoria non si riteneva

---

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 61, 1349, 30 ottobre.*

in obbligo di osservare quei patti che l'altra parte aveva per prima violati.

Insieme coll'invio di questa risposta al Pontefice, al cardinal d'Ostia, al Roger e ad altri, si delibera invece di sospendere quello già decretato d'un messo ad Avignone <sup>1)</sup>, « quia, propter ista nova suprascripta que venerunt de Curia, ut est lectum, videtur penitus quod missio notarii, qui ad Romanam Curiam ire debebat, prout in hoc Consilio pridie captum fuit, non sit necessaria, nec aliquatenus fructuosa, potissime propter tempus ordinatum per Dominum Papam in suis litteris nobis missis ».

Così anche questa lega contro i Turchi seguiva quella medesima sorte che seguiranno in avvenire tutte le simili leghe strette fra principi cristiani per combattere gli infedeli; passato il primo momento di entusiasmo, si insinua negli alleati una mutua diffidenza, alimentata dal sospetto di non servire ad altro che al maggior vantaggio dei propri compagni. Di qui la facilità con cui tali leghe si sciolgono; si unisca alle accennate cause di discordia anche un conflitto di interessi, e si avrà la spiegazione del contegno del Pontefice e di Venezia.

31. Diversa condizione dei Veneziani e del Pontefice rispetto alla difesa di Smirne.

31. La Signoria voleva la conservazione della lega perchè questa implicava di necessità il mantenimento d'una piccola armata nei mari del Levante, armata di cui Venezia sosteneva parzialmente le spese, mentre essa giovava alla sicurezza dei suoi commerci e delle sue colonie, e specialmente alla conservazione di Smirne che tanto le stava a cuore; il Papa invece, pur dovendo in parte contribuire al mantenimento dell'armata della lega, non aveva per essa che un interesse generico derivante dalla sua condizione morale di protettore di tutti i credenti, e non più; quindi di necessità egli doveva cogliere la prima occasione opportuna che gli si offrisse di conciliare gli interessi propri ben definiti con quelli lontani dei cristiani di Oriente, e sottoscrisse la tregua propostagli da uno dei capi delle tribù turche, senza troppo sofisticare sulla moralità del

<sup>2)</sup> Loco e data citt.

proponente e sulla maggiore o minore probabilità che egli osservasse le condizioni della tregua, pago di liberarsi da un onere finanziario non lieve.

Era naturale che Venezia cercasse di distogliere il Pontefice da un accordo che le nuoceva, ma era ugualmente naturale che Clemente VI persistesse nel voler conchiusa la tregua e nel prestare facile ascolto alle rimostranze dei Turchi che accusavano i Veneziani di aver per primi violato l'accordo, ma finalmente la Signoria comprese che il conflitto fra gli interessi propri e quelli del Pontefice era irriducibile, e rinunciò ad ogni ulteriore tentativo, convinta della sua inanità.

Non molto tempo appresso il Pontefice vagheggerà nuovamente un'unione contro i Turchi invitando a parteciparvi anche Venezia, ma questa, che allora avrà ben altri pensieri per il capo, essendo già nello stadio acuto delle ostilità contro i Genovesi, ammaestrata dalla passata esperienza, risponderà recisamente con un rifiuto di cui il Papa si dimostrerà meravigliato, rinunciando anche alla difesa di Smirne che a lei sola sarebbe stata accollata facendo così indirettamente il vantaggio dei Genovesi che in quella città, come dicemmo, avevano interessi prevalenti.

Ma non ogni male viene per nuocere, ed anche l'accordo stretto dal Pontefice coi Turchi potrà giovare alla Repubblica che, trincerandosi dietro il rispetto e l'obbedienza dovuti da uno stato cattolico alle deliberazioni del Papa, potrà giustificare il rifiuto opposto all'imperatore di Costantinopoli di stringere una lega offensiva e difensiva contro i Turchi.

Per Venezia cominciava allora la triste odissea; tutti solleciteranno la sua alleanza contro il comune nemico della cristianità; tutti invocheranno il suo aiuto, ma, con eguale prontezza, saranno disposti a lasciarla con danno e con beffe quando la avranno cacciata in un imbroglio; e questo cominciava già ad intuire la Signoria, insieme alla necessità di essere in pace coi Turchi, anche se di tempo in tempo le recassero qualche molestia, piuttosto che combatterli apertamente avendo al fianco infidi alleati.

32. Si riprende il disegno di una alleanza col l'Imperatore Greco.

32. Nel frattempo si cerca invece un ravvicinamento col l'imperatore di Costantinopoli che, come si è detto, aveva comuni coi Veneziani gravi ragioni di ostilità contro i Genovesi.

Già vedemmo che, al primo accenno di una lotta con Genova, nel Senato s'era deliberato di apportare alla commissione data all'ambasciatore veneziano inviato presso Giovanni Cantacuzeno alcune modificazioni che gli permettessero un'ampia libertà d'azione a vantaggio della Signoria, dandogli implicitamente facoltà di intavolare trattative per un accordo; ma premeva specialmente al Senato la riconferma della tregua stipulata col detto Imperatore, riconferma che, secondo le nuove istruzioni, l'ambasciatore veneziano avrebbe dovuto ottenere senza badare ad altre difficoltà che l'Imperatore avesse potuto far sorgere per il pagamento della somma ad esso mutuata dalla Repubblica o degli interessi o per una « melioratione pignorum » <sup>1)</sup>; così il 17 novembre del 1349, in risposta alle condizioni proposte dall'ambasciatore dell'imperatore di Costantinopoli al Senato, la prima delle quali era: « quod pro observancia treguarum nuper celebratarum et firmatarum inter Dominum Imperatorem . . . et nos, Dominus Dux prestat corporaliter firmamentum », si deliberava che il Doge potesse pure prestare il richiesto giuramento « cum illis verbis decentibus et honestis que pro favore negotii conveniencia videbuntur ».

Su questo capitolo s'ebbe però in Senato una fiera divergenza di pareri perchè alcuni consiglieri ducali, Pancrazio Zorzi, un Venier e Stefano Marioni, per un male inteso spirito di dignità, (non vogliamo ammettere che essi, rifiutando la formalità del giuramento, volessero sottrarsi ad un impegno formale) avevano proposto che si rispondesse all'ambasciatore <sup>2)</sup>: « quod de jure non tenemur facere sacramentum treugarum . . . propter multas validas rationes que alligari possent », e che il giuramento si sarebbe potuto prestare « pro speciali servizio, non pro debito fidei . . . et non intelligendo quod per ipsum derogetur vel periudicet in aliquo pro nunc nec pro futuris temporibus . . . ».

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 25, c. 65.

<sup>2)</sup> Loco e data citt.

juribus vel iurisdictionibus nostris aliquibus », e giustificavano la loro proposta così: « quoniam utile et fructuosum est interdum in suismet juribus sub dissimulatione transire et non exquirere nimis subtilem examinationem maxime cum tali principe et domino qualis est Imperator Constantinopolis, cum quo pro omni respectu debemus velle conservare omnem benivolenciam et amorem ». Altri ritenevano questo giuramento una formalità inutile, e forse dannosa, perchè l'accennata tregua era già stata giurata solennemente dall'ambasciatore veneziano Zaccaria Contarini, e proponevano quindi « quod in hoc fiat excusacio tam cum causis supra dictis quam cum aliquibus aliis quibus videbitur convenire », ma prevalse invece la proposta che il giuramento si dovesse fare per una considerazione assai ovvia, e cioè « quod in casu quo recusaretur per nos dictum fieri iuramentum, Domino Imperatori predicto aliqualis causa prestaretur dubii vel suspectus quia non vellemus constanter predictas treguas observare, et cum hoc etiam neque preiudicaturum fore cognoscitur nostris iuribus ».

Non incontrò invece alcuna opposizione la richiesta dell'ambasciatore per la restituzione dei gioielli dati in pegno per il mutuo dei 30 mila ducati fatto dalla Repubblica all'Imperatore, purchè l'ambasciatore stesso avesse piena facoltà di sottoscrivere queste condizioni: che i detti gioielli viaggiassero e rimanessero in Costantinopoli ad ogni rischio e pericolo dell'Imperatore; che il pagamento dovesse avvenire entro un mese nelle mani di persona a ciò espressamente designata dalla Signoria; che, trascorso infruttuosamente un mese dall'arrivo a Costantinopoli dei detti gioielli, essi dovessero essere riportati a Venezia, sempre a rischio e pericolo dell'Imperatore, rimanendo inalterate tutte le altre condizioni del contratto di mutuo, che riguardavano la vendita dei gioielli stessi; a carico dell'Imperatore avrebbero anche dovuto essere le spese di trasporto e di custodia di detti gioielli.

Alla terza richiesta dell'Imperatore, cioè « de unione sive armata fienda contra Turcos pro obviando eorum nefariis conatibus », come già abbiamo accennato, la Repubblica si sottraeva allegando recenti disposizioni del Pontefice che aveva richiesto la Signoria, il Re di Cipro e il Gran Maestro dell'Or-

dine di S. Giovanni d'invviare ad Avignone, entro il maggio successivo, i loro ambasciatori « ut consultius super hoc . . . deliberari valeat quod pro salute christianorum, et presertim locorum et partium Romanie, utilius reputetur »; quindi, se prima non si fosse avuta una deliberazione papale, nessuna delle parti sopraccennate poteva iniziare una azione offensiva contro i Turchi, perdurando ancora in vigore gli accordi stipulati pochi mesi innanzi. La deliberazione del Senato conchiude invitando l'Imperatore di Costantinopoli ad inviare egli stesso i suoi ambasciatori al convegno indetto dal Papa in Avignone, rimettendosi completamente alle decisioni che il Pontefice avrebbe preso sul modo da tenere per allontanare il pericolo dell'invasione turca.

33. Risorgono le ostilità coi Genovesi. - Intromissione del Pontefice. - Invio di una ambasciata.

33. Le ostilità coi Genovesi, sopite per qualche tempo, ma non mai interamente spente, risorgono più acute, sempre per le medesime ragioni di rivalità commerciali, alla fine del 1349, ma questa volta, non appena ne giunge notizia ad Avignone, si intromette il Pontefice per indurre le due Repubbliche alla pace e scrive ad esse una lettera invitandole a desistere da ogni reciproca offesa per il maggior bene della Cristianità di cui esse sono solidi appoggi, specialmente avvicinandosi la solennità dell'anno santo che non avrebbe dovuto esser turbata da lotte fratricide, ed esortandole insieme ad inviare ad Avignone i propri ambasciatori perchè esponessero alla presenza del Pontefice le ragioni dei loro mandanti e dal Pontefice accettassero la risoluzione delle vertenze sorte fra i due Stati <sup>1)</sup>.

Non crediamo che l'intromissione papale riuscisse troppo gradita a Venezia, ma ad ogni modo, « consideratione habita et respectu quod nos excusare sive recusare non possumus quin nostros ambaxatores solemnes non mittamus, tam pro votis et mandatis domini Summi Pontificis complacendo, maxime quia ipsis votis et mandatis non valeremus in hoc casu licite repugnare, quam etiam pro defendendo et ostendendo ac substinendo nostram innocentiam, iura pariter et honores », ed insieme

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 73, 1349, 8 gennaio (m. v.).*

perchè gli ambasciatori veneziani avrebbero potuto forse trovare un accomodamento sulla questione delle decime ed accordarsi per quanto riguardava la lega contro i Turchi senza attendere il convegno indetto dal Pontefice per il maggio successivo, si approvò il richiesto invio degli ambasciatori, che fu però preceduto da quello di una lettera diretta al Pontefice, in risposta all'altra di esso, datata dal 4 gennaio, lettera con cui la Signoria dichiarava naturalmente di non aver dato mai motivo di ostilità ai Genovesi, « set pocius omnis causa quietis et pacis », mentre essi avevano fatto sopportare ai Veneziani ingiurie d'ogni specie, tollerate soltanto « in virtute nostre paciencie »; si dimostrava disposta tuttavia a mandare, secondo la richiesta papale, i suoi ambasciatori ad Avignone solo scusandosi di non poter far ciò per il termine assegnato, cioè per la festa della Purificazione della Vergine, dato anche il ritardo con cui le lettere papali erano giunte a Venezia; insieme si deliberò, in massima, l'invio di due solenni ambasciatori, rimettendone solo ad altro giorno la nomina « eo quod negocia committenda eisdem sunt ardua et ponderosa, et salubrem ac solempnem deliberacionem requirant ». Però le cose rimasero in sospenso per circa un mese e l'ambasciata, che avrebbe dovuto partire per Avignone poco tempo dopo la lettera mandata al Pontefice, indugiò invece fino alla seconda metà di febbraio.

34. Crediamo che a ciò non fosse estranea la repugnanza dei Veneziani all'intromissione papale, ma, ad ogni modo, in Senato, pensandosi <sup>1)</sup> « quod . . . posset per aliquos admiratio sumi de dilatione habita in mittendo . . . ambaxatores », si stabilì di scusare l'indugio allegando le condizioni interne di Genova dopo la morte del Doge Simone da Murta, poichè la prudenza consigliava di attendere lo svolgersi degli avvenimenti per vedere se non fosse il caso di poter addivenire ad un reciproco accordo anche senza l'intervento papale; ma, essendo rimaste inalterate le relazioni ostili fra Genova e Venezia, si approvò definitivamente l'invio degli ambasciatori al Pontefice per cercare una via di accomodamento.

34. Indugio frapposto all'invio della ambasciata deliberata.

Commissione degli ambasciatori: rimostranze contro i Genovesi. - La questione della navigazione del Mar Nero.

<sup>1)</sup> *Senato. Misti. Reg. 25, c. 76, 1349, 6 febbraio (m. v.).*

Avevano essi istruzione di fare una severa requisitoria <sup>1)</sup> contro i Genovesi, dinanzi al Pontefice, informandolo minutamente di tutti i torti che i Veneziani avevano subito da parte di essi e dimostrandogli come i Veneziani, pur avendo avuto ragione sufficiente per muovere guerra ai loro rivali, avevano tutto sopportato pazientemente « cogitantes ipsas (iniurias) demum per ipsos Januenses deberi debite reformari et emendari, ut erat conveniens atque iustum », ma, ad onta delle molte ed insistenti richieste per una soddisfazione dei danni ricevuti dai Genovesi, null'altro s'era ottenuto che una recrudescenza della loro audacia; perciò, se il Papa, per consiglio dei Genovesi, avesse proposto agli ambasciatori veneziani, come condizione d'accordo, la rinuncia alla navigazione alla Tana ed agli altri scali del Mar Nero, promettendo da parte loro i Genovesi di trattare pacificamente coi mercanti veneziani in Caffa, avrebbero dovuto senz'altro rigettare la proposta, non ammettendo la Signoria su ciò concessione alcuna; prima di tutto perchè Venezia non poteva rinunciare senza incalcolabile danno alla navigazione nel Mar Nero, « quod de ipso viaggio Tane et Maris Maioris maiorem partem sustentacionis victus nostri et presertim de blado percipimus », poi perchè aveva coscienza di non ledere alcun diritto; tanto più che i suoi mercanti frequentavano quei porti senza mai dar causa di discordia o di risse, ed infine perchè alle promesse dei Genovesi non si poteva prestare troppa fede, poichè l'esperienza del passato aveva dimostrato che i Veneziani in Caffa, e negli altri luoghi in cui i Genovesi, avessero avuto una anche minima giurisdizione, erano stati sempre maltrattati e danneggiati nelle persone e nei beni.

È agevole prevedere che con simili predisposizioni l'accordo non sarebbe stato facile fra gli ambasciatori delle due Repubbliche, chè i Genovesi difficilmente si sarebbero indotti a rinunciare al preteso monopolio della navigazione del Mar Nero e ad ammettere tranquillamente, accanto alle loro galee mercantili, quelle dei Veneziani rivali. — Forse, più che per la speranza di una durevole pace coi Genovesi, che troppe volte s'era dimo-

---

<sup>1)</sup> *Senato. Misti, Reg. 25, c. 78 t.º, 1349, 15 febbraio (m. v.).*

strata fallace, i Veneziani s'erano indotti ad accettare l'invito di mandare un'ambasciata al Pontefice per regolare le altre gravi vertenze ch'essi avevano colla Curia Romana, come la questione delle decime e quelle della lega contro i Turchi, e, sotto questo aspetto, il buon esito dell'ambasciata stava sommamente a cuore al Senato, che deliberava di scrivere al legato Bolognese <sup>1)</sup>, devoto ai Veneziani, informandolo della decretata ambasceria al Pontefice, perchè, secondo meglio gli sembrasse, « ostendendo quod motu proprio hoc faciat », scrivesse al Papa ed ai cardinali lettere « per quas Curia Romana, informata de fide et devotione multa quam gerimns ad honores Ecclesie », assecondasse i Veneziani nelle loro legittime richieste, non deludendo così la fiducia che essi avevano riposta nella giustizia e nella rettitudine del Pontefice, « quia ista ambaxata mittenda ad Curiam vadit pro quam pluribus factis magnis et notabilibus statui nostro. — Si deliberò anche che, contrariamente a quello che s'era stabilito l' 8 gennaio, gli ambasciatori da inviare al Pontefice fossero tre e non due, ed avrebbero dovuto fare un soggiorno non breve alla corte d'Avignone poichè si assegnavano 300 lire a ciascuno per 4 mesi, « et inde in antea, si ultra steterint, libras L in mense ».

35. Ad onta però delle esortazioni del Pontefice alla pace e della deliberata ambasceria ad Avignone, i Genovesi non desistevano dal recar noia ai Veneziani che essi provocavano in tutti i modi possibili, tanto che, essendosi ricevute lettere dal bailo di Costantinopoli contenenti notizia delle « iniurie, gravitates, molestie, lesiones, dampna » recate dai Genovesi ai Veneziani e nelle quali persistevano <sup>2)</sup>, « tam . . . ponendo . . . venetos et mercatores in bannum de Caffa, quam . . . iniuriando et offendendo nostros et navigia nostrorum in suis locis », in Senato s'era ventilata la proposta di proibire ai mercanti veneziani di approdare colle loro navi negli scali di Pera e di Caffa, « ne havere nostratum in . . . manibus Januensium def-

35. Continuano le ostilità dei Genovesi contro i Veneziani.

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 25, c. 79, 1349, 15 febbraio (m. v.).

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. <sup>2</sup>26, c. 4, 1350, 8 marzo.

feratur », mantenendo in vigore tale proibizione per un anno ; ma prevalse invece la tendenza opposta, di lasciare, cioè, ancora libero il commercio nei porti del Levante soggetti alla giurisdizione dei Genovesi, attendendo almeno la risposta che gli ambasciatori genovesi avrebbero data ai Veneziani sulle note vertenze, poichè non sembrava conveniente prendere un così grave provvedimento, che avrebbe potuto portare ad atti di ostilità, proprio quando si iniziavano le trattative d'un accordo. Si deliberò invece <sup>1)</sup> il sollecito armamento delle squadre del Golfo per proteggere le mude mercantili che di lì a poco avrebbero salpato da Venezia e che, a quanto si diceva, andavano incontro a non lievi pericoli, « propter ligna et navigia piratorum que ad presens dicuntur esse in mari ». Si nutriva, è vero, qualche fiducia nell'esito delle trattative diplomatiche che si stavano per intavolare, ma non troppa, e quindi per prudenza si prendevano anche provvedimenti militari per non esser colti alla sprovvista nel caso che quelle non fossero approdate a nulla; e tali provvedimenti si susseguono quindi numerosi, dimostrando nella Signoria ferma volontà di non acquetarsi a facili dichiarazioni diplomatiche, ma di voler ottenere ragione più durevole colle armi.

36. Provvedimenti per l'allestimento dell'armata del Golfo.

36. Il 18 marzo, considerandosi necessario provvedere rapidamente all'armata del Golfo <sup>2)</sup>, « cuius mora hic (in Venezia), multis considerationibus et respectis qui haberi possunt, plurimum est dampnosa, tum pro danno quod posset pati Comune de gentibus iam soldatis, tum etiam quia non potest procedi ad provisionem et expeditionem aliarum armatarum », e non potendosi più sperare, dopo le ultime notizie, ricevute da Nicolò d'Avanzo scrivano dell'Ufficio dell'armamento, mandato in Dalmazia per assoldare ivi uomini per l'armata del Golfo, di aver gente da quella parte, dove prima s'era deliberato di assoldare 550 uomini, si diede facoltà al Capitano ed ai pagatori dell'armamento di prenderne ai loro stipendi fino a 650. Si scrisse ancora al

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 26, c. 4, 1350, 8 marzo.

<sup>2)</sup> Senato. Misti, Reg. 26, c. 9, 1350, 18 marzo.

Duca ed ai feudatari di Candia di allestire al più presto le due galee che avrebbero dovuto preparare già per l'anno precedente <sup>1)</sup>, ma che i successivi avvenimenti non avevano reso più necessarie, perchè potessero unirsi a quelle del Golfo; preparate queste, ne avrebbero dovuto armare una terza che sarebbe approdata a Modone al più tardi ai primi di agosto, attendendo ivi gli ordini della Signoria.

Pochi giorni dopo si deliberava l'invio d'un legno leggiero a Modone, e di riscrivere al Duca ed ai feudatari di Candia perchè sollecitassero a mandare le galee, ad essi ordinate, nel Golfo; al conte di Ragusa ugualmente per l'armamento d'un'altra galea, ed al Capitano del Golfo perchè ritornasse subito nell'Adriatico incrociando dinanzi le coste della Puglia e della Dalmazia, « pro securitate et confortacione terrarum et navigiorum fidelium et mercatorum nostrorum », avendo special cura di impedire le diserzioni nei suoi equipaggi <sup>2)</sup>.

Col pretesto che la Signoria desiderava rimanere in pace con tutti e non immischiarsi nelle altrui contese, ma, in realtà, per impedire che nella popolazione di Venezia, già notevolmente diminuita, venissero a mancare, al momento opportuno, uomini d'arme, si richiamarono in vigore anche disposizioni non mai osservate, « forte vel quia ignorabantur, vel propter tenuitatem penarum » <sup>3)</sup>, proibendo ai sudditi di militare in persona o colla propria nave agli stipendi di principi o di comunità in guerra con altri, sotto pena della confisca della nave, di 100 lire di multa per ogni persona che fosse a bordo; ed in avvenire i consoli dei mercanti avrebbero dovuto ricevere malleveria dai capitani delle navi che uscissero da Venezia per l'osservanza esatta di questo divieto. Insieme si richiamano tutti i sudditi veneziani che allora si trovavano agli stipendi di altri signori, accordando un mese e mezzo a quelli che fossero nell'Adriatico e tre mesi a quelli che ne fossero usciti. La Signoria infatti vuole conoscere esattamente su quali forze, specialmente navali,

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 21 t.º, 1350, 29 aprile.

<sup>3)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 23 t.º, 1350, 13 maggio.

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 26 t.º, 1350, 20 maggio.

potrà fare assegnamento nel momento del pericolo, e quindi opera una specie di mobilitazione sotto il semplice pretesto di abolire un abuso che « *contradicit* », è nella parte del Senato, « *bono et intencioni nostre* ».

37. Gli ambasciatori veneziani alla Corte d'Avignone. - Vana schermaglia diplomatica.

37. Mentre si deliberava questa serie di provvedimenti di carattere militare, gli ambasciatori veneziani Nicolò Pisani, Pancrazio Zorzi e Giovanni Steno, erano già alla corte pontificia, ed è logico ammettere che, almeno per ciò che riguardava l'accordo coi Genovesi, la loro missione non fosse troppo fortunata, se a Venezia contemporaneamente si affilavano le armi per la imminente guerra con Genova. Ma, come più sopra abbiamo detto, il Senato non doveva nutrire troppe speranze di lieto esito a questo riguardo; anzi oseremmo dire che la Signoria non desiderasse nemmeno un accordo, e lo deduciamo dal fatto che, per quanto concerne le trattative coi Genovesi, oltre le brevi istruzioni date fin dal 15 febbraio agli ambasciatori veneziani, istruzioni, che, come abbiamo osservato, escludevano quasi la possibilità di una discussione, perchè proibivano agli ambasciatori veneziani alcuna concessione intorno ad un punto sul quale ben difficilmente i Genovesi sarebbero stati disposti a cedere, nessun altro accenno troviamo ad una possibilità d'accordo cogli avversari, mentre precise e minute sono le istruzioni che riguardano la lega contro i Turchi e la questione delle decime. — Le pretese dei Veneziani dall'una parte e dei Genovesi dall'altra erano assolutamente irriducibili, e poco o nulla poteva giovare anche l'intervento pontificio, del resto non sempre perfettamente imparziale.

Purtroppo la mancanza di quasi tutte le lettere degli ambasciatori veneziani alla corte di Avignone (una sola ce n'è rimasta di cui diremo appresso) ci impedisce di poter seguire le lunghe trattative diplomatiche che si trascinarono senza risultato dal marzo al luglio. I veneziani, che avevano preciso mandato di non cedere sulla navigazione del Mar Nero, si incontrarono coi Genovesi che avevano certamente uguali, severe istruzioni, quindi tutto si ridusse ad una incessante perorazione dei propri pretesi diritti dinanzi al Pontefice ed ai cardinali, e ad un subdolo lavoro per trarre alcuni di questi alla propria parte

e per ottenere almeno, colla approvazione del Papa, una vittoria morale sugli avversari. I Genovesi però miravano a qualche cosa di ben più grave, cioè ad ottenere dal Papa « quod aliquis christianus non posset navigare ad locum Tane et alia loca imperatori Tartarorum supposita a Caffa supra ». Ma nemmeno i Veneziani rimanevano per conto loro inerti e, mentre erano stati inviati ad Avignone per ottenere possibilmente un pacifico accordo coi Genovesi, vedendo di non poter addivenire a ciò, preparavano abilmente il terreno, nel caso d'una prossima, probabile guerra fra le due Repubbliche, in favore di Venezia.

38. Dal tenore d'una risposta deliberata in Senato ad alcune lettere ricevute dagli ambasciatori veneziani alla Curia romana, ci appare improvvisamente un fatto nuovo che prelude a quell'alleanza veneto-aragonese, che costituirà il fatto più saliente della grande campagna navale contro i Genovesi, che si inizierà fra breve.

38. I prodromi dell'alleanza veneto-aragonese.

Si tratta di un primo avvicinamento fra gli ambasciatori veneziani ed un messo aragonese alla corte di Avignone e di alcune proposte fatte ad esso. La parte del Senato nulla dice di più, e non specifica quale fosse il tenore delle richieste fatte dagli ambasciatori veneziani all'aragonese, ma indubbiamente si doveva trattare di qualche vago accenno ad una futura possibilità di alleanza fra i due Stati, o meglio a un'abile investigazione per conoscere se, nel caso di una guerra con Genova, Venezia avrebbe potuto sperare di unire le sue armi a quelle dell'Aragonese che aveva comune con essa l'interesse a veder depressa la potenza genovese, specialmente nel Tirreno <sup>1)</sup>.

39. Questa mossa degli ambasciatori veneziani, che trascendeva le loro istruzioni, non ebbe l'approvazione di tutto il Senato, una parte del quale dovette pensare che essi avessero oltrepassato il loro mandato, creando così un cattivo precedente che bisognava assolutamente rinnegare, quindi il Doge, i con-

39. Dissenso del Senato in proposito. — Si respinge la proposta di biasimare l'iniziativa degli ambasciatori.

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 27 t.<sup>o</sup>, 1350. 28 Maggio. — La parte del Senato accenna solo ad una "interrogacio", fatta dagli ambasciatori veneziani "nuncio sive ambaxadori", del Re d'Aragona.

siglieri, tranne Pietro Zane, i capi della Quarantia ed i Savi agli ordini proposero che si rispondesse agli ambasciatori veneziani lodando la sollecitudine e lo zelo da essi spiegati « in sustinendo nostra jura pariter et honores, tam coram domino Summo Pontifice quam coram dominis Cardinalibus », eccitandoli a perseverare con altrettanta fermezza « in sustinendo nostram intencionem in facto Tane et locorum Maris Maioris, prout in sua commissione eisdem dedimus in mandatis », ma, per ciò che riguarda le richieste fatte da essi all' ambasciatore del Re d'Aragona, « eisdem scribimus quod hoc nobis minime ad gratum fuit et propterea fidelitate sue mandamus quatenus in posterum predictis debeant abstinere videlicet, tam in interrogando aliquem quam in faciendo responsionem alicui ultra ea que sibi commissa sunt, set si aliquid eis diceretur per aliquos quod viderent fore notabilem et tangere statum nostrum, id nobis debeant significare solícite ut valeamus esse de omnibus plenius informati ».

Invece il Senato approvò la parte proposta dall'unico consigliere dissidente, Pietro Zane, il quale accettava « partem suprascriptam salvo quod . . . sileatur illud verbum, videlicet ubi dicitur quod nobis non fuit ad gratum interrogatio quam fecerunt ambaxatori domini Regis Aragonum ».

Si deve esser pensato che, se gli ambasciatori veneziani, pur trascendendo il loro mandato, avevano fatto questo passo, e se, nell'imminenza d'una guerra con Genova, (il Senato, approvando la parte dello Zane, doveva esserne persuaso) l'alleanza Aragonese poteva essere di somma utilità, non era opportuno infliggere ad essi un severo biasimo che avrebbe avuto per conseguenza di far tramontare dei vantaggiosi accordi, obbligando gli ambasciatori veneziani a lasciarsi sfuggire qualsiasi altra occasione di giovare alla patria per non uscire dai limiti rigorosamente segnati nelle loro istruzioni. Si volle quindi col silenzio approvare la loro iniziativa ed incoraggiarli a proseguire in essa rimettendosi alla loro abilità diplomatica ed al loro amore di patria.

40. Questo avveniva sullo scorcio del mese di maggio, ma nel giugno successivo gli avvenimenti rapidamente precipitarono. Fra ambasciatori veneziani e genovesi non si trovava, anche colla migliore volontà, un *modus vivendi* che potesse, almeno per allora, ritardare lo scoppio delle ostilità, ed in Oriente continuavano le molestie e le angherie a danno dei mercanti veneziani, e così la speranza d'un accomodamento per opera di trattative diplomatiche andava completamente svanendo.

Possiamo seguire nelle parti del Senato il rapido incalzarsi degli avvenimenti che precipitano verso la fatale conclusione d'una guerra micidiale. Il 13 giugno si risponde al Capitano del Golfo, che aveva chiesto probabilmente istruzioni <sup>1)</sup>, « quod attendat ad custodiam sibi commissam », avendo però cura, per quanto potrà, di non farsi vedere nelle acque pugliesi e di non impacciarsi, « quantum honeste et cum conservatione honoris nostri poterit », delle navi di Ludovico Re d'Ungheria, per le ragioni cui più volte abbiamo accennato; alcuni giorni dopo il 18 giugno, si delibera che ognuno che si trovi nel Senato <sup>2)</sup> « super istis factis Januensium . . . possit pro nunc stare et dicere quod videbitur fore bonum ».

41. Insieme si danno nuove istruzioni agli ambasciatori veneziani in Avignone perchè sappiano come contenersi, dopo gli ultimi avvenimenti, cogli ambasciatori genovesi ed il Pontefice stesso. Avrebbero dovuto proseguire le trattative di accordo, se fosse stato possibile <sup>3)</sup>, ma, nel caso che i Genovesi non avessero accettato le loro proposte, « et viderent eos recessuros discordes a nobis », procurassero di far sapere al Pontefice, cautamente, che essi avevano cercato di ottenere quanto era nelle loro istruzioni e che non avevano acconsentito ad accettare le condizioni dei Genovesi perchè le proposte della Signoria erano tanto conformi ad equità « quod non putabamus quod aliquis

40. Proseguono gli atti ostili dei Genovesi. —

Provvedimenti d'indole militare nella imminenza della guerra.

41. Nuove istruzioni agli ambasciatori veneziani in Avignone.

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 29, 1350, 13 giugno.

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 29, 1350, 18 giugno.

<sup>3)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 29 t.º, 1350, 18 giugno.

posset vel deberet discrepare ab eo », ma, poichè gli avversari insistevano nelle loro richieste, Sua Santità era pregata di sospendere nel frattempo le trattative fra le due parti contendenti fino a che non fossero giunte agli ambasciatori veneziani nuove istruzioni in proposito, esortando però insieme i Genovesi a non fare intanto novità alcuna contro i Veneziani, « set in statu solito maneanť quousque, concedente Domino, et mediante providentia sanctitatis sue, inveniri poterit aliqua bona via per quam pax et tranquillitas sequi possit et vitari discordium quod esset damnosum non tamen partibus set etiam toti mundo »; però la continuazione delle trattative non avrebbe dovuto impedire che « de hinc provideatur ad securitatem armatarum et gentium nostrarum »; tant'era la fiducia che si nutriva in un pacifico accomodamento!

Coerentemente a questo senso di prudenza si scrive al bailo di Negroponte di terminare al più presto la galea che gli era stata ordinata <sup>1)</sup>, fornendola di un equipaggio di 40 uomini — fra balestrieri ed arcieri — colla paga anticipata di due mesi, tenendola a disposizione della Signoria.

42. Lettera degli ambasciatori veneziani alla Corte Pontificia.

Vicende della loro ambasceria.

42. Di notevole importanza è per noi una lunga lettera degli ambasciatori veneziani Nicolò Pisani, Pancrazio Zorzi e Giovanni Steno, datata da Avignone il 19 giugno perchè ci permette di seguire lo svolgersi della lotta diplomatica fra gli ambasciatori veneziani ed i genovesi e gli approcci delle ostilità che fra poco scoppieranno violentemente <sup>2)</sup>.

Per dispacci datati da Avignone il 3 di giugno, gli ambasciatori veneziani avevano fatto sperare alla Signoria che le trattative coi Genovesi fossero terminate, come aveva loro fatto capire il Pontefice, ma successivamente nuovi fatti erano sorti che avevano portato un tracollo agli interessi dei Veneziani.

Il Papa, il 15 Giugno, aveva fatto chiamare gli ambasciatori veneziani per dir loro che gli ambasciatori genovesi « fuerant in publico consistorio et multa posuerant » contro il comune

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 30, 1350, 18 giugno.

<sup>2)</sup> *Lettere di Rettori*. Busta unica, n.º 5. V. Appendice.

di Venezia, ed avevano anche presentato una petizione perchè il Papa proibisse a tutti i fedeli di navigare alla Tana ed agli altri luoghi soggetti all'Imperatore dei Tartari; del memoriale contro i Veneziani il Papa volle che gli ambasciatori suddetti prendessero notizia per poter rispondere alle accuse mosse alla Repubblica di Venezia, ed essi ne fecero trarre copia che spedirono alla Signoria.

Stando così le cose, gli ambasciatori veneziani avevano compreso che l'affare « ad dubium et periculosum punctum . . . fore perductum » anche perchè i Genovesi avevano dalla loro parte molti dei Cardinali, e fra i più potenti, e di tali dubbi e timori avevano fatto partecipe la Signoria; di qui forse la causa di quei provvedimenti militari che abbiamo enumerati. — Ma all'opera assidua degli ambasciatori genovesi per aver favorevole la maggioranza del collegio cardinalizio, gli ambasciatori veneziani avevano contrapposto una non meno attiva propaganda in favore di Venezia, recandosi dai singoli cardinali « dicentes multa contra ea que per Januenses posita fuerant », ed opponendo al memoriale dei Genovesi una difesa documentata della Repubblica, difesa che fu presentata ai cardinali in pubblica adunanza: tuttavia, fino al momento in cui avevano scritto la lettera in questione, non avevano potuto sapere se fosse stata respinta la petizione dei Genovesi riguardante il divieto di navigare nel Mar Nero. Molti cardinali però avevano detto agli ambasciatori veneziani « quod de intencione Ecclesie non erat facere ipsum interdictum aut aliam novitatem, set laborabat Ecclesia reperire viam ut guerra non fieret inter vos et ipsos Januenses ». — Ma gli ambasciatori veneziani non si illudevano per queste dichiarazioni vaghe e comprendevano che già era inevitabile un conflitto con Genova; avevano saputo infatti « quod ipsi Januenses venderunt equos suos et vendunt, per que comprehendere possumus quod ipsi parant se ad recessum »; ripetevano inoltre quello che altre volte avevano scritto, che, cioè, e gli ambasciatori e gli altri genovesi residenti in Avignone manifestavano apertamente nei loro discorsi tanto mal' animo contro i Veneziani che non v'era adito a sperare in un componimento pacifico; tanto più che da buona fonte avevano saputo che uguale fermento regnava in Genova contro Venezia e

che ivi già si faceva il calcolo delle forze navali che si sarebbero potute opporre ai Veneziani. « Si veneti volent intrare Mare Maius possunus duas galeas armare in Caffa, quinque in Peira et duas in Chio, in Janna vero octo vel decem armabimus ad mercatum et probabimus posse capere suas galeas de mercato et, captis galeis, naves etiam capiemus et, eis captis, faciemus guerram cum eis ». — Di più avevano conosciuto che i Genovesi erano riusciti ad aver copia della replica opposta dagli ambasciatori veneziani al loro memoriale, « et gravantur multum de hiis que in certis punctis sunt dicta . . . per nos »; terminavano quindi le notizie sugli accordi coi Genovesi esprimendo il parere che essi sarebbero ritornati da Avignone a mani vuote, senza aver ottenuto il loro intento.

Seguono poi nella lettera stessa minute notizie sul modo con cui procedevano le trattative col Pontefice nei riguardi della lega contro i Turchi e della questione delle decime.

43. Risposta del Senato.

43. A questa lettera il Senato rispondeva l'8 luglio assai brevemente, per ciò che riguarda i negoziati coi Genovesi <sup>1)</sup>, dicendo che si doveva attendere, per dare nuove istruzioni, la risposta alla lettera mandata agli ambasciatori veneziani in data del 18 giugno « qua habita, providebitur et deliberabitur, Deo previo, sicut pro honore nostro fuerit opportum », e si ammoniva gli ambasciatori stessi ad essere più solleciti per l'avvenire e più costanti nello scrivere minutamente tutto ciò che potesse interessare la Signoria.

44. Ancora provvedimenti militari.

44. Intanto però in Senato si continuano a prendere vari provvedimenti nell'imminente pericolo d'una guerra con Genova <sup>2)</sup>: si elegge una commissione consultiva di 5 savi, della quale furono chiamati a far parte Giustiniano Giustinian, Giovanni Contarini, Marino Falier, Marco Ruzzini, e Pietro Memmo, perchè presentino in iscritto, entro il mese successivo, il loro parere « super . . . factis que haberemus vel habere possemus

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 35, 1350, 8 luglio.

<sup>2)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 30, 1350, 20 giugno.

facere cum Januensibus et omnibus et singuli que quomodo-  
cunque spectare possent ad ea vel desendere ab eis » ; si deter-  
mina, per prevenire ogni conflitto di giurisdizione, il modo che  
dovrà essere tenuto dai Capitani delle armate della Repubblica  
nel comando delle galee <sup>1)</sup>; in vista delle notizie che giungono  
« tam de Janna, quam aliunde », si ordina ai Patroni dell'Ar-  
senale di sollecitare l'allestimento delle 8 prime galee mercan-  
tili, per modo che possano essere pronte per la partenza per  
la festa di S. Marco, e quindi di altre 10 <sup>2)</sup>; si affida ai Prov-  
veditori di Comun l'incarico di trovare al più presto « aliquam  
personam sufficientem que placeat Dominio, Consiliariis, Capitibus  
et Sapientibus » <sup>3)</sup> perchè vada a Genova nel tempo più  
breve possibile ed ivi cerchi di aver notizie, in una rapida di-  
mora di quattro giorni, di quanto può interessare la Signoria,  
ed infine si incaricano alcuni della Quarantia, insieme ai paga-  
tori dell'armamento, non essendosi ancora proceduto all'elezione  
del capitano delle galee di Romania, di assoldare balestrieri per  
le dette galee <sup>4)</sup>.

45. Il Papa Clemente VI, ad onta della resistenza opposta  
da ambo le parti contendenti a venire ad un accomodamento,  
non disperava ancora di poter indurre le due Repubbliche alla  
pace, e gli ambasciatori veneziani scrivevano da Avignone al  
Senato in data 27 giugno che il Pontefice aveva loro detto di  
aver trovato <sup>5)</sup> « bonam viam in factis Januensium . . . . vide-  
licet quod causa et differencia vertens inter nos et eos rimane-  
ret in eum » avocando a se, col consenso delle parti, la defini-  
zione della vertenza; esortava quindi le due rivali ad affidargli  
non più la semplice mediazione della pace, ma l'arbitrato nella  
presente questione. — A questa proposta il Senato aderì, fidu-  
cioso nella bontà della sua causa e nella imparzialità del Pon-  
tefice, chè il respingerla avrebbe potuto essere interpretato come

45. Il Pon-  
tefice si pro-  
pone come  
arbitro nelle  
vertenze ve-  
neto-genove-  
si. — Adesio-  
ne del Senato.

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 26, c. 30 t.º, 1350, 20 giugno.

<sup>2)</sup> Senato. Misti, Reg. 26, c. 32 t.º, 1350, 22 giugno.

<sup>3)</sup> Senato. Misti, Reg. 26, c. 33, 1350, 25 giugno.

<sup>4)</sup> Senato. Misti, Reg. 26, c. 36 t.º, 1350, 11 luglio.

<sup>5)</sup> Senato. Misti, Reg. 26, c. 37, 1350, 12 luglio.

coscienza di sostenere una causa ingiusta, anzi scrisse ai propri ambasciatori ad Avignone ordinando loro di presentarsi al Pontefice e di fargli sapere che, non solamente accettavasi ora il suo arbitrato, ma ben volentieri lo si sarebbe accolto anche prima se egli avesse manifestato il desiderio di risolvere la controversia fra le Repubbliche direttamente con una sentenza arbitrale, « set, non ymaginantes id, et putantes quod Januentes deberent acquiescere iustis rationibus nostris, tunc apud nos de hoc nichil extitit concitatum ».

Nel caso che gli ambasciatori genovesi avessero già lasciato la curia Romana, gli ambasciatori veneziani avrebbero dovuto procurare che il Pontefice facesse ad essi conoscere la risposta avuta dal Senato veneziano, « de relaxatione . . . differentie in dominum Papam », esortandoli a far ritorno ad Avignone, perchè senza la loro presenza non si sarebbe potuto addivenire al lodo arbitrale; durante queste trattative il Pontefice avrebbe dovuto farsi prestare affidamento dalle due parti contendenti che non si sarebbero compiuti atti ostili reciprocamente.

Insieme il Senato mandò ai suoi ambasciatori un severo monito, perchè nella replica da essi presentata al Pontefice per confutare le asserzioni dei Genovesi nel loro memoriale, v'erano « multa que in manifestam iniuriam et infamiam Comunis Janue redundabant », e ciò non poteva accordarsi con quella equanimità che la Repubblica voleva conservare nelle sue vertenze, nè era quello un atto diplomatico, poichè dava ai Genovesi, già abbastanza eccitati contro i Veneziani, appiglio di nuovi odi e di nuove discordie, « et . . . hec possint inducere scandalum pocius quam quietem et pacem quam appetimus si cum nostro honore ipsam habere possimus »; perciò si ammoniva gli ambasciatori di astenersi per l'avvenire « a prorumpendo in alicuius iniuriam », esortandoli a sostenere i diritti e l'onore della Signoria « curialiter et modeste ».

46. La proposta d'arbitrato fallisce.

46. Ma anche l'*extrema ratio* dell'arbitrato, cui aveva fatto ricorso il Papa per ottenere che fra le due Repubbliche non sorgesse una guerra, a nulla aveva giovato <sup>1)</sup>, e lettere succes-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II), c. 42, 1350, 18 luglio.

sive degli ambasciatori veneziani avevano informato il Senato che gli ambasciatori genovesi avevano lasciato Avignone senza concludere il desiderato accordo, quindi il 18 luglio, si iniziano i « negocia contra Januenses ». — Ma non si procede senz'altro alle ostilità aperte, e si tentano ancora, per l'ultima volta, però con una speranza minima di successo, tutte le vie diplomatiche per scongiurare, o almeno per ritardare, lo scoppio della guerra.

47. Fallita la mediazione papale, la Signoria volle sperimentare per conto suo di mettersi direttamente in relazione con Genova, prima di aprire le ostilità, e deliberò di inviare una solenne ambasciata al doge di Genova collo scopo manifesto di poter trovare qualche via d'accordo, ma con un altro occulto, e certo più importante, di conoscere i piani dei Genovesi per poter, di conseguenza, provvedere, secondo il caso, ad una efficace azione militare. — « Cum . . . inter alia que possint nobis utilia provenire », dice la parte, « sit presentire utilitatem et finalem deliberationem eorum, (Januensium) ut possimus statui nostro providere salubriter, vadit pars, invocata Christi gratia, quod, tam pro ista causa, quam etiam quia, disponente Domino, posset inveniri aliqua bona via concordii inter partes, mittatur unus solemnis ambaxator ».

47. Trattative dirette con Genova. Commissione data all'Ambasciatore.

Le istruzioni date a quest'ambasciatore sono tutta una fiera requisitoria contro la condotta dei Genovesi cui si contrappone costantemente quella dei Veneziani leale, paziente, rispettosa dei patti. Afferma la Signoria che, da quando per l'ultima volta s'era stretta la pace fra le due Repubbliche, Venezia, non solamente l'aveva onestamente osservata, ma in più occasioni aveva dimostrato coi fatti di non voler in nessun modo violare gli accordi anche se i Genovesi avessero dato causa di discordia; e si prosegue <sup>1)</sup> rammentando ai Genovesi come, essendo sorto

<sup>1)</sup> SORBELLI ALBANO, *La lotta fra Genova e Venezia per il predominio del Mediterraneo* (Memorie della R. Accademia di Scienze dell'Istituto di Bologna). — Classe di Scienze morali. S. I. P. VI (1909-10) pag. 91 e segg.

litigio fra i Cristiani e l'imperatore dei Tatars, i Veneziani, a richiesta dei Genovesi, non avevano esitato a stringersi con essi in lega « *velut cum fratribus* », « *nolentes cum ipso Imperatore, licet potuissemus cum prerogativis quam plurimis, sine eis modo aliquo concordari* ». Continua quindi nel rinfaccio dei benefici arrecati a Genova, che ora si dimostrava tanto sconoscente, e la storia delle relazioni fra le due Repubbliche, negli ultimi anni che precedettero il 1350, è passata rapidamente in rassegna. Si rammenta che altra volta, trovandosi Genova in condizioni tristissime, « *propter varias persecutiones imminentes* », il Senato aveva dato ampia sicurtà all'ambasciatore genovese (mandato per avere affidamento dalla Signoria che, ad onta delle ostilità passate fra le due repubbliche, Venezia non avrebbe approfittato delle angustie della rivale per vendicarsi), che, « *non habentes respectum ad alia* », i Genovesi sarebbero stati trattati amichevolmente, anzi fraternamente; inoltre, quando fra l'Imperatore di Costantinopoli e i Genovesi era scoppiata la guerra dalla quale essi erano usciti malconci, i Veneziani, quantunque stimolati incessantemente dall'Imperatore ad unirsi ad esso ai loro danni, non s'erano mai lasciate indurre ad alcun atto di ostilità contro i Genovesi, anzi, avendo questi richiesto insistentemente il Senato sulle sue intenzioni pacifiche a loro riguardo e se nulla avessero a temere per mare o per terra dai Veneziani in Oriente, s'era risposto che stessero pure tranquilli, ed ai sudditi veneziani veleggianti nei mari d'Oriente si era ingiunto di non recar molestia alcuna ai Genovesi e di continuare a trattarli benevolmente.

E da ultimo, quando il Pontefice, temendo che per alcune ostilità fatte ai Veneziani dai Genovesi, quelli trascorressero subitamente a qualche atto di rappresaglia, la Signoria non aveva esitato a mandargli ambasciatori che rassicurassero lui ed i legati genovesi sulle loro pacifiche intenzioni; « *ex quibus omnibus* », si conchiude, « *satis evidentissime comprehendere possunt quod nostra intentio nunquam fuit verbo vel opere disposita ad aliquam iniuriam vel offensam eorum, set potius ad pacem servandam et ultra pacem, ex parte nostra omnem caritatem, dulcedinem ampliandum* ».

Quindi avevano recato sgradita sorpresa le voci che si di-

cevano propalate in pubblico ed insinuate privatamente dagli ambasciatori genovesi e dagli altri loro concittadini dimoranti alla corte di Avignone, che cioè essi avrebbero iniziato le ostilità se i Veneziani non acconsentivano a rinunciare al traffico della Tana, perchè essi erano convinti, innanzi tutto, di mai violare i diritti di alcuno navigando fino a quello scalo, e poi perchè le pretese dei Genovesi erano contrarie ai patti giurati fra le due Repubbliche, nei quali patti era compresa anche la clausola che, prima di venire a guerra aperta, si dovesse presentare alla parte avversa un regolare *ultimatum*, mentre i Genovesi minacciavano di aprire le ostilità senza alcun preavviso. — « Quare, licet non possimus credere quod de sua fide deficerent in hac parte, volentes tamen amicabiliter certificari per eos de intentione sua », come altra volta i Genovesi avevano fatto in momenti di pericolo rispetto ai Veneziani, il Senato deliberava l'invio di una solenne ambasciata a Genova ed invocava dai Genovesi la stessa lealtà che i Veneziani avevano altra volta usato coi loro messi, « et si intendunt servare nobiscum benivolentiam iuxta pacem . . . , promittentibus et facientibus eis hoc, sumus ex parte nostra dispositi, sicut hactenus fuimus, eos ut amicos et patres benivolos tractare pariter et habere ». — Nel caso in cui i Genovesi avessero espresso intenzione di conservare colla Repubblica di Venezia rapporti amichevoli, l'ambasciatore non avrebbe dovuto accontentarsi di assicurazioni orali, ma esigere lettere « sicut in casu simili vulerunt sui ambaxatores (dei Genovesi) a nobis », e tutte quelle altre garanzie che gli sembrassero più opportune. L'esperienza infatti aveva insegnato ai Veneziani, e lo affermavano solennemente in una deliberazione del Senato, ad essere sommamente diffidenti con simili avversari che a mala pena rispettavano le convenzioni scritte e che non si sarebbero fatto il menomo scrupolo di violare una promessa verbale.

Durante queste trattative diplomatiche non si doveva però tralasciare di prendere efficaci provvedimenti per la sicurezza dello Stato e dei suoi commerci, tanto tenue era la speranza che si nutriva nel successo di quest'ultimo tentativo d'accordo.

48. Marino Falier è eletto ambasciatore al Doge di Genova.

48. Accolta la massima di inviare una ambascieria a Genova, si discusse brevemente <sup>1)</sup> sul modo che si doveva tenere nella nomina dell'ambasciatore e sulle persone che avrebbero potuto essere chiamate a sostenere quest'ufficio, « quia facta nostra multum consistunt in persona ambaxiatoris », e fu deliberato che la scelta avvenisse per quattro mani di elezione (« una per dominum, consiliarios et capita et alie tres per electionem in isto [Rogatorum] consilio »), e che l'ambasciatore « possit accipi de omni loco, etiam de absentibus qui forent ab Istria citra et in Marchia Tervisana, et exceptis iudicibus, procuratoribus et patronis, non intelligendo rectores ». Fu eletto ambasciatore Marino Faliero; suo mallevadore fu Bertuccio Falier.

Il Falier, che aveva più volte, negli anni precedenti, dato singolari prove di accorgimento politico e spesso era stato adoperato dalla Repubblica in ambasciate, podesterie etc, pochi giorni innanzi era stato designato ambasciatore, insieme a Giovanni Contarini ed a Marco Ruzzini, al duca d'Austria, nel quale ufficio gli venne sostituito Simone Dandolo <sup>2)</sup>.

Si desiderava è vero dalla Signoria, possibilmente, la pace, ma senza però che si dovesse abbassare per essa la dignità della Repubblica, e quindi fu respinta la parte proposta da Giustiniano Giustinian e dai suoi compagni <sup>3)</sup> che l'ambasciatore veneziano dovesse fare ampie scuse ed assicurare il doge di Genova, qualora questi si lamentasse delle risposte troppo vivaci opposte dagli ambasciatori veneziani ad Avignone al memoriale dei Genovesi, che la Signoria aveva provato vero rincrescimento « si per ambaxatores ipsos . . . aliqua dicta fuerunt que eis displiceant, quam vellemus libenter quod cum suis magis modeste et curialiter pertransissent », ed egualmente fu respinta la proposta, partita pure dal Giustinian e dai suoi compagni,

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 42 t.º, 1350. 18 luglio. — v. LAZZARINI. *Marino Falier avanti il dogado*, in "Nuovo Archivio Veneto", A. V. (1893) pagg. 191-2, Doc. XLIX.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 41. v. LAZZARINI, op. cit., pagg. 190-1.

<sup>3)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 43. 1350. 20 luglio.

che nella commissione deliberata per l'ambasciatore a Genova si dovessero levare <sup>1)</sup> « ea quatuor exempla que tanguntur de imperator Tartarorum, imperatore Constantinopolitano etc », lasciando invece facoltà piena all'ambasciatore stesso di parlarne quando più gli sembrasse opportuno senza obbligarlo ad esporre subito alla prima udienza tutti quei ricordi molesti ai Genovesi. Il Senato invece voleva senz'altro rinfacciare ad essi, che si apprestavano alla guerra contro i Veneziani, tutti i benefici che questi avevano loro recati perchè almeno la loro sconoscenza apparisse manifesta; ma forse non avevano ancora appreso che il beneficio, più spesso che amore, genera odio.

Alla commissione di Marino Falier si aggiunse poi che, udita la risposta dei Genovesi alla sua richiesta <sup>2)</sup> « si per ea que habuerit viderit quod attendatur ad finem alicuius concordii et compositionis super differentiis que vertuntur » cercasse di penetrare, per quanto gli fosse possibile, le intenzioni dei Genovesi e, se richiesto delle istruzioni avute dal suo governo, dicesse pure che la Signoria avrebbe desiderato che si rimettesse la decisione della vertenza al giudizio del Pontefice, sospendendosi nel frattempo reciprocamente le ostilità, ritornando così all'antico disegno, fallito solo per la ostinazione degli ambasciatori genovesi che avevano lasciato Avignone senza attendere nemmeno la risposta che la Repubblica di Venezia aveva data alla proposta del Papa di avocare a se la definizione della lite; proposta che i Veneziani avevano accettato per mettersi dalla parte del buon diritto, « non ut tenemur ad hoc, set volentes accipere Deum et jus in parte nostra et ut pro nobis non deficeret quin pax perpetua et concordia inter ipsos et nos sequi possit ».

49. Ma nuovi avvenimenti sopraggiungono a frustrare anche quest'ultimo tentativo d'accordo: i Genovesi non hanno mai cessato di molestare i sudditi veneziani in Oriente e le ultime lettere ricevute dal Senato recano appunto la notizia di nuovi

49. Notizie gravi giungono dall'Oriente.

<sup>1)</sup> *Segreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 43. 1350. 26 luglio.

<sup>2)</sup> *Segreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 43 t.º, 1350. 26 luglio.

v. LAZZARINI. op. cit., pag. 192, Doc. LII.

danni sofferti dai Veneziani per opera dei Genovesi, non solamente nelle cose ma anche nelle persone; si parlava anzi in quei dispacci di uccisioni e di ferimenti dei sudditi veneziani <sup>1)</sup>. L'impressione prodotta da queste prime notizie esagerate, che successive lettere attenuarono di molto, dovette essere grandissima perchè il 2 agosto il Senato, in una tornata laboriosissima, che dovette prolungarsi fino a sera inoltrata, prende una serie di provvedimenti militari che escludono ormai la possibilità di un accordo coi Genovesi.

50. Si sospende l'ambascieria del Falier.

50. Innanzi tutto bisognava sospendere l'ambasciata solenne diretta a Genova perchè non sarebbe stato dignitoso che, proprio quando sembrava che i Genovesi fossero trascesi ai peggiori eccessi contro i Veneziani, questi trattassero di pace con essi, quindi si scrive per le poste a Marino Falier, che era già in via per Genova, di sospendere il suo viaggio appena ricevuto l'ordine dal Senato, soffermandosi dove meglio gli sembrasse per attendere attendere nuove istruzioni <sup>2)</sup>; « tenendo secretum istud . . . mandatum et simulando aliam causam expectationis sue », e si rimandò al giorno seguente la compilazione delle nuove istruzioni da impartirsi all'ambasciatore.

51. Invio a Genova di Amadeo di Buonguadagni, notaio della Cancelleria Ducale. — Sua Commissione.

51. Il giorno appresso, considerando che <sup>3)</sup> « per tempora preterita, modicam fidem invenimus in promissionibus Januensium, et non sit attendendum ad aliquas promissiones quas nolis facerent, sed potius insistendum factis nostris », si deliberava di scrivere nuovamente al Falier di fare subito ritorno a Venezia, e di inviare in sua vece, come semplice messo, senza alcuna facoltà di trattare, Amadeo de Buonguadagni notaio della Cancelleria ducale, perchè « exponat primum capitulum ambaxate commisse dicto Ser Marino, et subsequenter exponat novitates factas nostratibus, contra formam pacis, et petat et requirat ab

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 46 t.º. 1350. 2 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 46. 1350. 1 agosto. v. LAZZARINI. op. cit. pag. 193, Doc. LIII.

<sup>3)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 48 t.º. 1350. 3 agosto. v. LAZZARINI. op. cit. pag. 194, Doc. LIV.

eis restitutionem personarum et bonorum nostrorum et satisfactionem iniuriarum, ita quod habeamus merito contentari, et, facta ambaxata et requisicione predicta, protestetur ex eis », ritornando quindi a Venezia e rispondendo ai Genovesi, se offrissero di risarcire i danni, che egli non aveva facoltà di trattare e che quindi mandassero a Venezia un loro rappresentante con istruzioni in proposito.

52. Però anche su questo punto s'era manifestato in Senato il solito dissidio fra la parte tendente ad una possibile conciliazione e quell'altra che anelava a spezzare gli indugi e ad iniziare una efficace azione militare contro Genova.

52. Diversità di pareri manifestatasi in Senato riguardo alla ambascieria del Falier.

I consiglieri ducali Bertuccio Grimani e Bertuccio Falier avevano proposto che si scrivessero all'ambasciatore veneziano le ultime notizie ricevute, ma che per ciò esso non dovesse interrompere il suo viaggio, anzi proseguirlo senza indugio con tutte quelle cautele che gli potessero sembrare del caso <sup>1)</sup>, e, giunto a Genova, espennesse a quel Doge quanto si conteneva nella sua prima commissione e quello che si era saputo dopo la sua partenza da Venezia, « aggravando factum sicut viderit convenire, velut commissum contra pacem », chiedendo la liberazione dei prigionieri e un adeguato risarcimento dei danni.

Se i Genovesi gli avessero dato sicuro affidamento, anche con ostaggi, di soddisfare i Veneziani danneggiati, allora avrebbe potuto passare a discutere l'altra parte della sua commissione, che riguardava la proposta di arbitrato da affidare al Pontefice, o, se loro non piacesse questa scelta, ad amici di comune gradimento, « intelligendo quod ante omnia fiat restitucio personarum et bonorum nostrorum »; se tuttavia i Genovesi persistessero nell'esiger dai Veneziani la promessa di non trafficare alla Tana, sostenesse l'ambasciatore veneziano il diritto dei suoi concittadini, e, come *extrema ratio*, potesse anche proporre che, affidandosi la decisione della vertenza al Papa od a comuni amici, purchè decidessero entro 6, o tutt'al più, entro 8 mesi, nel frattempo le parti contendenti si astenessero dal trafficare

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 47 t.º. 1350. 3 agosto.

alla Tana e per l'avvenire si obbligassero a rispettare la decisione degli arbitri scelti di comune accordo; se il giudizio non fosse dato entro i termini prefissi, le cose avrebbero dovuto rimanere nello *statu quo ante*. — Avrebbe però dovuto l'ambasciatore veneziano esigere sicurtà dai Genovesi che, pendendo la decisione della vertenza, i mercanti veneziani « si conversati fuerint in Caffa, tractentur cum illis immunitatibus quas dixerint nostris ambaxatoribus in Curia, et quod persone et avere nostrorum, quod presencialiter essent in partibus Tane possint libere extrahi deinde et conduci uti videbitur ».

Solo nel caso che i Genovesi non si mostrassero menomamente disposti ad accondiscendere alle richieste dei Veneziani, l'ambasciatore avrebbe potuto ritornare a Venezia, però con quest'ultima timida riserva: « verum, si ab eis haberet quidem per quod speraret posset sequi aliquem bonum finem, rescribat et suum consilium et expectet nostrum mandatum ».

La parte fu respinta, non avendo raccolto che 29 voti, ed è naturale, poichè non era dignitoso per Venezia che, mentre i suoi sudditi venivano maltrattati in Oriente dai Genovesi, il suo ambasciatore a Genova si dimostrasse tanto desideroso di pace e tanto insistesse per ottenerla da far credere agli avversari che Venezia temesse di impegnarsi in una guerra; sarebbe stato atto, oltre che umiliante, anche di cattiva politica.

Anche il consigliere ducale Pietro Zane ed il Savio agli ordini Pietro Morosini <sup>1)</sup> avevano proposto che il Falier proseguisse il suo viaggio per Genova, ma con tali istruzioni che tutelassero efficacemente il decoro della Repubblica, e più per intimare un *ultimatum* che per trattare seriamente d'un accordo: « quia verisimiliter non est sperandum », osservano essi, intuendo la realtà delle cose, « quod intencio nostra habeat effectum per hoc ». Secondo essi l'ambasciatore veneziano avrebbe dovuto intimare al Doge di Genova di rispondere entro tre giorni sul fatto dei recenti danni recati ai Veneziani, concedendogli altri 8 giorni per concretare il modo della reintegrazione dei danni stessi, qualora si dimostrasse propenso a risarcirli,

---

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B (II) c. 48. 1350. 3 agosto.

altrimenti « protestetur et Venecias revertatur », tenendo uguale condotta qualora i Genovesi non rispondessero entro i 3 giorni o rispondessero in modo da far comprendere che non si poteva venire ad un accordo, oppure non accettassero la proposta di arbitrato fatta dai Veneziani. Se invece l'accettassero, pendendo la decisione, i Veneziani avrebbero potuto continuare i loro traffici alla Tana, come per il passato, e non già sospenderli come si conteneva nella proposta precedente dei Genovesi, poichè non si voleva in alcun modo, con un atto di apparente dedizione, compromettere i diritti che i Veneziani sostenevano d'averne ad un simile commercio.

Prevalse però, come già vedemmo, la proposta di sospendere l'ambasciata in segno di protesta.

53. Il giorno innanzi a questa deliberazione, quindi contemporaneamente alla prima decisione di sospendere le trattative diplomatiche, sempre sotto l'impressione delle ultime notizie giunte dalla Romania, s'erano prese molte altre deliberazioni in vista dell'imminente apertura delle ostilità contro i Genovesi. Si decise di armare un legno sottile, prendendone l'equipaggio dalle galee di Cipro e di Romania <sup>1)</sup>, probabilmente per un rapido servizio di ricognizione e d'avviso, al comando di Marino Michiel; si vietò alle galee disarmate « a miliaris C supra » di lasciare Venezia, « pro navigando extra Culfum », senza permesso della Signoria, sotto la grave multa di 2000 ducati, e una sola eccezione si stabilì per le navi destinate a fare incetta di grano per portarlo a Venezia <sup>2)</sup>, purchè dessero sufficiente malleveria di caricare solamente grano e di trasportarlo direttamente a Venezia; si deliberò solennemente <sup>3)</sup> di nominare un capitano generale di tutti i legni armati e disarmati e di cominciare la leva della gente d'arme secondo le norme consuete, cioè prescrivendo che « dividantur civitas Veneciarum et terre nostre a Grado ad Caputaggeris, et proiciantur texere secundum usum et eridentur primi, dandum infrascriptum ordinem in duodenis,

53. Altri provvedimenti militari.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 46. 1350. 1 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II), c. 46 t. 1350, 2 agosto.

<sup>3)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II), c. 46 t., 1350, 2 agosto.

et mandetur ad... terras et fideles nostros quod nobis parent gentes », sollecitando insieme l'allestimento delle galee di Cipro e d'Alessandria e di tutte le altre galee che avrebbero potuto essere equipaggiate cogli uomini reclutati fra le duodene e nelle terre della Signoria, per modo che se ne armasse il maggior numero possibile.

Le città della Dalmazia avrebbero dovuto, secondo i patti, fornire alla Signoria alcune galee così distribuite: una per ciascuna, Pola, Veglia e Ragusa: una insieme Zara e Pago, un'altra, pure in comune, ma fornita di 200 uomini, Arbo, Cherso e Lesina, ed ugualmente, senza però la condizione dei 200 uomini, Sebenico, Traù e Spalato: in tutto sei galee.

Si stabilì anche che, chi fosse stato sorteggiato per il servizio militare e volesse sottrarsene, dovesse pagare alla Camera dell'armamento <sup>1)</sup> « tantum quod cum 5 libris quas dabit sibi Comune pro mense, cum xx soldis parvorum quos sibi dare debeant socii duodenarum, veniat ad summam librarum xx in mense, et fiat solucio de duobus mensibus, et in aliis omnibus servetur sicut fuit servatum in factis Jadre ».

La galea <sup>2)</sup>, di cui il giorno innanzi s'era parlato, avrebbe dovuto immediatamente partire da Venezia e recarsi alle varie città della Dalmazia, sollecitando l'armamento delle galee che esse dovevano preparare, quindi comunicare al capitano del golfo l'ordine della Signoria di fare una crociera nell'Adriatico colle galee mercantili e colle altre che gli venissero affidate, ma di non uscirne senza ordini. Il capitano del Golfo, a sua volta, avrebbe dovuto poi staccare uno dei suoi legni ed inviarlo dapprima a Corone e Modone per sollecitare le tre galee, che più volte s'era ordinato ai Cretesi di armare, a congiungersi colla squadra del Golfo, lasciando l'incarico ai castellani dei due luoghi suddetti, nel caso che le tre galee non fossero ancora ivi giunte, di mandarle, appena approdassero, al capitano del Golfo, quindi, sempre la stessa galea, avrebbe dovuto recarsi a Candia ed esortare quel Duca ed i feudati ad armare « ad minus unam galeam

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II), c. 47, 1350, 2 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II), c. 47, 1350, 2 agosto.

(naturalmente oltre alle tre che erano tenuti ad allestire) et plus, si poterunt, bene fulcitam suprasalientibus et aliis opportunis... dando eis intelligi de novitatibus factis nostratibus et suis per Januenses, et dicendo quod nunc est tempus monstrandi fidelitatem suam »; ugualmente si sarebbero esortati i Sanuto, i Gritti, i feudatari di Negroponte ed altri dell' Arcipelago ad armare insieme una galea, oltre quella che avrebbe dovuto far allestire il bailo di Negroponte.

Si fissarono <sup>1)</sup> insieme le norme per la elezione del capitano generale ed il relativo stipendio e si procedette alla nomina di una commissione di 5 Savi <sup>2)</sup>, che riuscì composta di Francesco Loredan, Nicolò Contarini del q. Michele, Ermolao Lombardo, Albano Morosini, Marino Venier di S. Giovanni Decollato, perchè si radunassero quotidianamente « in mane et post nonam » per « procurare et intendere sollicite ad recuperationem gentium et expeditionem duodenarum ed ad faciendum, ordinandum, et disponendum quecumque necessaria forent ad expeditionem dicti nostri propositi », durando in carica per un mese.

Per fronteggiare le prime spese si deliberò pure di prendere a mutuo i denari delle decime depositati presso gli ufficiali alle decime, perchè rifiutati dal vescovo di Castello, « ita tamen quod non possint expendi nisi ante omnia fuerit captum secundum ordines terre ».

Nei giorni successivi continuano i provvedimenti militari: si delibera <sup>3)</sup> di assoldare fino a 200 balestrieri, non veneziani, per dieci ducati al mese e la paga anticipata di due mesi; si commina una multa di 100 soldi a quelli che, essendo stati sorteggiati per primi per il servizio militare, non si presentassero entro la domenica successiva per farsi iscrivere nei ruoli, e, per le maggiori spese richieste dalle condizioni presenti, si dà facoltà <sup>4)</sup> ai patroni dell'Arsenale di spendere oltre i mille ducati al mese che costituivano l'ordinaria loro sovvenzione, per un sollecito armamento delle galee già ordinate, per cui si impo-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 47, 1350, 2 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 47 t., 1350, 2 agosto.

<sup>3)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 48 t., 1350, 3 agosto.

<sup>4)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 48 t., 1350, 3 agosto.

neva ad essi di sorvegliare <sup>1)</sup> attentamente il lavoro delle maestranze dell' Arsenal, senz' allontanarsene che nelle ore del pranzo. Ugualmente si sollecitava l'allestimento delle galee mercantili di Cipro e di Alessandria, ordinando che per la Domenica successiva si recassero a Josò per ivi farsi « palmiçare et nomboliçare » al più presto, così da esser pronte per la partenza per il 15 d' Agosto.

Giunge intanto la notizia che da Genova è partita una galea diretta alle parti d'Oriente <sup>2)</sup> « que, ut verisimiliter est credendum, vadit in damnum nostrum »; e quindi si ordina al capitano del Golfo di staccare due delle sue galee, « bene furnitas et paratas, ita quod sint ad minus xxx boni balistarii pro qualibet », per mandarle ad incrociare nelle acque di Modone fino al capo Malea e rintracciare questa galea genovese ed, al caso, catturarla e portarla a Corone lasciandola in custodia di quei Castellani; egual trattamento avrebbero dovuto fare alla galea « Becheti, que dicitur ventura intra Culphum », se per caso si imbattersero in essa; compiuta la crociera senza frutto, si sarebbero riunite al resto della squadra.

Due messi poi da Ragusa, per la via di terra, avrebbero recato al bailo di Costantinopoli la notizia dei preparativi guerreschi dei Genovesi contro i Veneziani, perchè ne desse avviso alle navi veneziane veleggianti per gli scali d'Oriente, in tempo sufficiente per poter ritirarsi in luogo sicuro.

54. Proposta di ripresa delle trattative con Genova.

54. La guerra appariva inevitabile, pur tuttavia si tentò da una parte del Senato un ultimo espediente per scongiurarla, cioè la ripresa delle trattative diplomatiche bruscamente interrotte al sopraggiungere delle gravi notizie, già accennate, dall'Oriente.

Le prime lettere avevano recato novelle d'uccisioni, di percosse, di sequestri di persone e di beni commessi dai Genovesi a danno dei Veneziani, ma successivamente altre notizie avevano

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 49, 1350, 4 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum* R. B. (II) c. 49, 1350, 4 agosto.

<sup>3)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 49 t.º 1350, 4 agosto

attenuato di molto la gravità di questi fatti, perchè, quantunque le persone e gli averi di molti mercanti fossero stati sequestrati in Caffa, tuttavia non v'era stato alcun spargimento di sangue, quindi, se la sospensione dell'ambasciata era un provvedimento confacente alla gravità delle prime notizie, ora si palesava eccessivo, e perciò si propose di scrivere a Marino Faliero di proseguire il suo viaggio per Genova <sup>1)</sup>, « quod ex processu vie sue posset sequi fructus boni et honori nostro ac redemptioni personarum et bonorum nostrorum utiliter respondere », facendo però conoscere al Doge di Genova l'ordine ch'egli aveva ricevuto di ritornare a Venezia e che era stato ritirato successivamente per le ulteriori notizie giunte dalla Romania; ma dovette sembrare alla maggioranza del Senato che non si potesse più nutrire alcuna fiducia dell'esito delle trattative diplomatiche, e tale diffidenza era ben giustificata dal fatto che « per tempora preterita modicam finem » s'era trovata « in promissionibus Januensium et non sit attendendum ad aliquas promissiones quas nobis facerent ».

Già anche troppo s'era trascinata questa schermaglia diplomatica col solo risultato di far guadagnar tempo agli avversari ed infine, quando s'era così innanzi coi preparativi militari, questa ripresa degli accordi sarebbe stata interpretata come una solenne confessione di debolezza e di timore; perciò la nuova proposta non fu accolta.

Contemporaneamente nel Maggior Consiglio si prendeva una deliberazione di molta gravità, anche come indizio di una certa gelosia di attribuzioni esistente fra i due supremi corpi legislativi della Repubblica: si respingeva una proposta mirante a sottrarre al Senato, nell'imminenza di una guerra, qualunque ingerenza sulla politica estera affidando tutte le attribuzioni relative ad un collegio di 25 savi <sup>2)</sup>, scelti, si osservi, dal Maggior Consiglio, e tale provvedimento si giustificava coll'osservare che « facta que habemus facere cum Januensibus sunt magna et

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Regatorum*. R. B. (II) c. 50 1350, 5 agosto V. LAZZARINI, op. cit. pag. 194, doc. LV.

<sup>2)</sup> *Maggior Consiglio*. Novella (R. 26) c. 5, 1350, 5 agosto.

ardua et requirunt multociens subitam provisionem et expeditionem et hoc ita abiliter non potest fieri cum Consilio Rogatorum » ; tale commissione avrebbe avuto amplissima facoltà per quanto riguardasse la guerra anche indirettamente, ed il Maggior Consiglio ed il Senato si sarebbero limitati a ratificare le sue decisioni; ma il tentativo cadde ed al Senato continuarono a rimanere tutte le attribuzioni che oggi spetterebbero al ministero della guerra ed a quello degli affari esteri.

55. La  
dichiarazione  
di guerra. -  
Come venne  
votata.

55. Dopo tante incertezze, dopo tanti mutamenti repentini, dopo una lunga, laboriosa serie di trattative diplomatiche siamo giunti finalmente al trionfo della fazione guerresca <sup>1)</sup>, alla dichiarazione di guerra, chè il 6 agosto si pone ai voti in Senato la seguente proposta: « si videtur vobis quod simus in casu guerre cum Januensibus ita quod, secundum formam partis ligacionis pecunie possit expendi de pecunia montis pro negociis tam que capta sunt et capientur et ordinabuntur de cetero per Consilium Rogatorum super factis Januensium et dependentibus ab eis durante guerra ».

Il Senato non era certo concorde sulla opportunità di iniziare una guerra con Genova, come appare chiaramente dallo specchio della votazione che seguì la proposta. L'opposizione era numerosa e compatta, e la maggioranza non poteva disporre che d'una quindicina di voti di più. Ma più eloquenti sono le cifre della votazione stessa che fu ripetuta « per bossolos et ballotas » 5 volte; la prima volta votarono per la guerra 55 senatori, contro 39 e 4 non sinceri; la seconda rispettivamente, 60, 21 e 3; la terza 57, 40 e 2; la quarta 58, 39 e 3; e fin qui l'opposizione è forte e tenace, accenna a disgregarsi alla seconda votazione ma poi risorge compatta, ma alla quinta votazione, la decisiva, avviene un fatto strano: l'opposizione si dilegua e non rimangono, a votare contro la guerra, che 9 senatori, e la proposta passa con 95 voti favorevoli ed uno non sincero.

Deve essere avvenuto nel Senato quello che accade spesso

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 50, 1350, 6 agosto.

nelle Assemblee parlamentari: l'opposizione, che aveva avuto campo di misurare nelle quattro prime votazioni le proprie forze, ed aveva constatato che con esse, per quanto numerose e disciplinate, non avrebbe potuto ottenere vittoria, convintasi della inutilità della lotta si disgregò e, tranne i pochi che per profondo convincimento avversavano la guerra, gli altri passarono facilmente alle file della maggioranza.

Sembra di assistere alle sorprese d'un appello nominale alla nostra Camera dei Deputati e di ricordare avvenimenti di ieri, e sono invece cose vecchie di quasi sei secoli! Ed ora che *alea iacta est* si proseguono, naturalmente con rinnovato ardore, gli apparecchi di guerra.

56. Si scrive al podestà di Treviso ed ai provveditori nella Marca Trevigiana perchè provvedano a rimandare a Venezia colla massima sollecitudine <sup>1)</sup> « omnes homines galearum ... quos illuc misimus ita quod omnes penitus sint Venecias die Lune proxime ventura, ne defectu ipsorum hominum armata nostra impedimentum recipiat tarditatis », avendo però cura che la città di Treviso e gli altri luoghi della Marca Trevigiana rimanessero provvisti d'una guarnigione sufficiente a tutelarne la sicurezza, e, per avere al più presto buoni balestrieri, si decide di dare ad essi la paga anticipata, non più di due, ma di tre mesi; si obbligano i consiglieri ducali, i capi della Quarantia ed i savî, ad attendere quotidianamente al rapido allestimento dell'armata, radunandosi nel Palazzo Ducale alla mattina « antequam campana uffici cesset pulsare » fino a terza, e al pomeriggio « antequam campana longha officii cesset pulsare » <sup>2)</sup> fino a vespero ed anche più, se fosse il caso, e ciò fino all'allestimento completo dell'armata predetta; si incarica il capitano generale dell'armata di prendere sollecitamente al suo soldo fino a 400 stipendiari tedeschi, « quam meliores poterunt », ed a quelle condizioni che meglio si potranno ottenere <sup>3)</sup> perchè la provvisione relativa a questi mercenari « videtur Sapientibus

56. Provvedimenti per la formazione degli equipaggi.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 51 t.º 1350, 6 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 52, 1350, 7 agosto.

<sup>3)</sup> *Ibid.*

fore utilis atque bona », senza però che ciò abbia a portare alcun ritardo alla partenza dell'armata stessa, ed al capitano ed ai pagatori dell'armamento s'affida di fare il possibile « quod . . . iudicant omnes illos primos qui sibi viderentur apti ad remum ad eundum cum nostra armata, exercendo in hoc omnem sollicitudinem et cautellam quam poterunt, non faciendo tamen violenciam alicui ».

La giustificazione di questa misura è data dalla parte, non accolta, di Giovanni Sanudo il quale proponeva mezzi più energici per ottenere una regolare mobilitazione delle forze militari, e, fra l'altro, voleva che non si ammettesse alcuna scusa per esonerare dal servizio militare quelli che fossero già stati sorteggiati e che sembrassero al capitano generale atti a navigare, accettando solamente il cambio con altra persona abile « que placeat capitaneo », e ciò per rimuovere le difficoltà che si frapponevano all'allestimento dell'armata stessa per il fatto che la maggior parte dei sorteggiati « excusant se et afferunt pecuniam », mentre la Signoria aveva più bisogno di uomini atti alle armi, di cui v'era grande penuria, che di danaro.

La raccomandazione fatta al capitano generale ed ai pagatori dell'armamento di usare, nel raccogliere soldati, ogni possibile cautela, e specialmente il divieto fatto ad essi di usare violenza coi riluttanti, ci illuminano abbastanza sulle condizioni dello spirito pubblico riguardo alla guerra che si stava per iniziare.

Crediamo di poter affermare che la nuova guerra coi Genovesi non fosse affatto popolare. Già, come più volte abbiamo avuto occasione di notare, una parte del Senato era risolutamente contraria ad una nuova impresa guerresca che, date le condizioni finanziarie e demografiche di Venezia, non presentava troppe probabilità di esito felice, ma, e la riluttanza del popolo al servizio militare, cui amava sottrarsi anche con un sacrificio pecuniario, ed alcuni episodi caratteristici di indisciplina fra gli equipaggi delle galee veneziane, che verremo illustrando in seguito, provano che la guerra non trovava unanime consentimento in tutte le classi sociali; per essa anzi si seminarono a larga mano i germi di quel diffuso malcontento, di quella sorda irritazione contro la fazione oligarchica che aveva trascinato Venezia ad

una avventura guerresca per cui era impreparata, che trova, ed è questo appunto il significato che si deve attribuire, dopo i geniali studi del Lazzarini, alla congiura di Marino Falier, la sua più drammatica espressione nel tentativo audace compiuto da un Doge ambizioso per sovvertire lo stato, appoggiandosi appunto a tutti i malcontenti del governo aristocratico.

57. Anche dopo la dichiarazione di guerra il partito pacifista non si dà per vinto e ritenta ancora di scongiurare il pericolo del conflitto riproponendo la parte già presentata il 5 agosto dal Doge, quattro consiglieri, due capi della XL<sup>ia</sup> e sei savi, e <sup>1)</sup> respinta con 60 voti contro 33: cioè di far proseguire fino a Genova Marino Falier perchè nuove notizie avevano mitigato la gravità eccezionale di quelle che erano giunte per prime e che avevano offerto opportunamente buon giuoco alla fazione più spinta per proclamare la necessità di una guerra con Genova.

Nuove lettere, giunte il 7 agosto al Senato, avevano confermato la poca entità degli atti ostili compiuti dai Genovesi contro i Veneziani e per ciò, come anche « pro assumendo Deum, jus atque omnem favorem pro parte nostra », tutti i savi <sup>2)</sup>, tranne Pietro Gradenigo, Giovanni Sanuto, Andrea Pisani (i quali s'erano astenuti dal proporre anche la parte del 5 agosto) e Pietro Morosini, mettono ai voti la precedente proposta ed, a prevenire la spontanea obbiezione, osservano che « non est reprehensibile iudicandum si propter nova et varietates temporum plerumque fit mutacio in rebus »; ma si dovette pensare che « cosa fatta capo ha » e la proposta, quantunque con debole maggioranza, che dimostra come il dissidio delle due opposte tendenze fosse ancor vivo nel Senato (41 favorevoli e 54 contrari), fu respinta.

58. Contemporaneamente si votava invece, e la parte era proposta dal Doge, dai consiglieri e dai capi che due giorni innanzi avevano cercato di indurre il Senato a riprendere le trattative con Genova facendo proseguire l'ambasciatore vene-

57. Nuovo tentativo di proseguire le trattative coi Genovesi.

58. Amnistia concessa ai banditi per multe insolute.

<sup>1)</sup> LAZZARINI, op. cit., pag. 194, doc. LV.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 51 t.º 1350, 7 agosto.

ziano, un nuovo provvedimento atto ad impinguare un po' le file dell'esercito veneziano; si ordinava <sup>1)</sup> cioè ai rettori della Marca Trevigiana e di Serravalle di proclamare nei loro reggimenti che tutti i banditi per multe non pagate al Comune potessero venire a Venezia perchè essi, che erano in gran numero, « essent utiles super nostra armata », e, se trovati atti al servizio delle galee veneziane, si sarebbero assoldati a buone condizioni, ricevendo la paga anticipata di due mesi se semplici rematori, di tre se balestrieri, però colla condizione « quod medietas soldi de qua erunt concordēs cum capitaneo et pagatoribus . . . dabitur eis in pecunia . . ., et alia medietas et tantumdem plus demetur et excomputabitur de condempnacionibus suis, ita quod pro unoquoque denario quod a Comune recipient duplum excompensabitur de condempnacionibus suis et insuper habebunt libertatem per unum mensem, post reditum galearum, eundi per Tarvisanam ad concordandum se de resto condempnacionum suarum quia invenient Dominacionem, secundum eorum portamentum, multipliciter graciosam ».

Richiedendosi pure, per fronteggiare le nuove spese della guerra, denaro in gran copia, si elegge una nuova commissione, composta di Gazzano Marcello, Leonardo Contarini, Nicolò Mocenigo, Nicolò Zen e Iacopo Gabrielli, perchè provveda « de augendis introitibus Comuniſ pro faciēdo expensis necessariis . . ., tam in acrescendo dacia quam in ponendo dacia de novo et aliis que viderentur providendis », presentando le relative proposte entro il mese di agosto.

59. Provvedimenti per l'allestimento dell'armata.

59. Intanto si continua l'allestimento dell'armata e si dà facoltà ai patroni dell'Arsenale <sup>2)</sup>, ai Signori di notte ed ai capi sestiere di imporre multe « ubi et quibus eis videbitur pro hiis que necessaria forent pro laboreris arsenatus », e « pro expeditione eorum que necessaria sunt pro felici armata nostra »; si ordina al capitano generale ed ai suoi dipendenti di differire fino alla successiva Domenica <sup>3)</sup>, contrariamente alla delibera-

<sup>1)</sup> *Senato Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 51 t.º 1350, 7 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 52 t.º 1350, 10 agosto.

<sup>3)</sup> *Ibid.*

zione presa pochi giorni prima che per l'11 agosto dovessero già trovarsi a sant'Elena tutti raccolti, il convegno in quest'isola perchè « mora eorum usque ad aliquot paucos dies sit futura magis fructuosa in Veneciis quam in sancta Helena pro expeditione armate nostre ».

60. Ma ecco nuovamente in Senato far capolino la solita tendenza a ripigliare le trattative di accordo coi Genovesi, ed alcuni savi proporre il sollecito invio d'una solenne ambasciata a Genova « cum prima commissione data ser Marino Faletro et cum aliis partibus que posite fuerunt per Dominium die tercio Augusti » perchè, da notizie avute da Marino Falier e da altre parti, <sup>1)</sup>, pareva che i Genovesi fossero proclivi alla pace e disposti a venire ad un accordo se i Veneziani mandassero una loro ambascia, « et verisimiliter sit sperandum quod debeant esse et sint in eadem dispositione »; ma a questi ostinati pacifisti rispondeva opportunamente la Signoria facendo osservare che, se i Genovesi fossero stati realmente disposti a trattare di pace coi Veneziani, avrebbero tenuto ben diverso contegno e avrebbero efficacemente dimostrato la loro intenzione in uno di questi due modi: o mandando un'ambasceria a Venezia, o accettando la proposta della Signoria di affidare la decisione della controversia al Pontefice; ed i Genovesi dal canto loro potevano aver compreso come i Veneziani desiderassero conservare la pace, purchè ciò si potesse ottenere senza menomazione del loro onore, e dalle lettere ad essi inviate ad Avignone « de volendo compromittere in Dominum Papam », e da quello che il messo Amadeo de' Buonguadagni aveva avuto incarico di esporre al Doge; quindi l'invio d'una nuova ambasciata, se i Genovesi fossero stati fermamente proclivi ad un accordo, sarebbe stato per lo meno inutile e forse « non . . . sine manifesto dedecore regiminis nostri », e conveniva al contrario intendere sollecitamente « ad expeditionem armate . . . ut ipsam ad procurandum liberationem personarum et bonorum nostrorum et conservandum nostrorum honorem, mittere, quam celeriter possumus, valeamus ».

60. Si propone ancora di accordarsi pacificamente coi Genovesi.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 54 t.º 1350, 11 agosto.

61. Condizioni poste dal Senato per far pace con Genova.

61. Dopo i recenti fatti, non era più possibile un accordo coi Genovesi che a queste condizioni <sup>1)</sup>: « quod persone et bona nostrorum libere relaxentur et quod satisfiant integraliter damna illata nostratibus et quod de hoc habeamus sufficientem et bonam securitatem talem de qua merito contentari possimus . . . alioquin volumus ullo modo quod ad compromissum procedat », ed in questo senso si scrisse agli ambasciatori Veneziani ad Avignone, i quali avevano fatto sapere che, dopo la proposta dell'arbitrato da affidarsi al Pontefice, questi ed i cardinali avevano stabilito di scrivere in proposito ai Genovesi, ma, avendo i successivi avvenimenti resa impossibile la continuazione delle trattative, si diede l'incombenza agli ambasciatori stessi di informare minutamente il Papa delle cause che avevano indotto la Signoria a rompere le relazioni diplomatiche e a fare grandi armamenti (nella parte del Senato si parla di « potentem nostrum exercitum maritimum »), procurando di far notare al Pontefice che le ostilità dei Genovesi erano avvenute quando le trattative fra i loro ambasciatori ed i Veneziani in Avignone erano ancora pendenti e quindi costituivano uno sfregio anche alla maestà del Papa che s'era offerto mediatore di pace, « aggravando factum cum hiis et aliis verbis que requiruntur ad hoc ».

62. Lettera del Doge di Genova. — Dubbi sull'autenticità delle credenziali di Amadeo de' Buonguadagni.

62. Quel giorno medesimo il doge di Genova inviava a quello di Venezia una lettera che è prova non dubbia della poca proclività dei Genovesi a trattare seriamente di pace coi Veneziani; in essa Giovanni Valente <sup>2)</sup>, dichiarava di aver accolto colla solita cordialità Amadeo de' Buonguadagni « qui se vestrum nuncium et vestri comunis esserebat » e che, « verbis suis per nos fidem dari vigore litterarum postulabat instanter », ma, avendo attentamente esaminato le credenziali offerte dall'Amadeo, sorse in lui forte dubbio sulla loro autenticità per cui si rifiutò di prestare piena fede alle asserzioni del messo veneziano, tanto più che era pervenuto già alle sue orecchie

<sup>1)</sup> Ibid.

<sup>2)</sup> *Commemoriali*. R. IV c. 171 t.º v. LAZZARINI, op. cit. pag. 195, doc. LVI.

la notizia che sarebbe venuto a Genova come ambasciatore dei Veneziani, non già un notaio ducale senza alcuna facoltà di trattare, ma il nobile uomo Marino Falier, con ampi poteri.

« Est etiam alia rationabilis suspicio », soggiunge il doge Genova, « nam, interrogatus quando de Veneciis recesserat, ipse Amadeus respondit nobis quod die primo augusti a Vestra Magnificencia discesserat et littere, per ipsum presentate, date fuerunt in vestro ducali palacio die III augusti, propter quod est nobis suspicio cumulata »; invocava quindi dalla Signoria di Venezia lettere « veras et non viciatas » per cui si potesse provare che Amadeo de' Buonguadagni era realmente inviato dei Veneziani, perchè allora, « omni suspicione obmissa, ad ea que exponet procurabimus et parati erimus facere responsionem ».

63. A pochi del Senato parve opportuno « pro iustificando in omni casu facta nostra » si scrivesse al Doge di Genova, assicurandolo che Amadeo de' Buonguadagni era veramente inviato dal Comune di Venezia e che ciò che aveva esposto era conforme alle istruzioni ricevute; volevano però si aggiungesse che si rispondeva alle richieste del Doge di Genova « ad habundanciam cautellam », perchè avrebbe ben potuto considerare ciò che Amadeo aveva detto <sup>1)</sup> « tanquam a nobis prolatum »; ma questa « habundancior cautella », di fronte alla palese malafede del Doge di Genova che si appigliava ad un cavillo come quello della differenza fra la data delle credenziali e quella dell'asserita partenza dell'Amadeo da Venezia, un evidente errore di memoria, per rifiutarsi di ascoltarlo, parve inutile alla maggioranza del Senato, tanto più che già le relazioni diplomatiche erano state interrotte e che Amadeo non aveva che l'incarico di protestare energicamente contro il contegno dei Genovesi, ritornando quindi senz'altro a Venezia; e così la lettera del Doge di Genova rimase senza replica.

63. Richiamo del Buonguadagni.

64. Continuano intanto i provvedimenti militari nell'imminente partenza dell'armata, che è fissata per la Domenica successiva sotto pena d'una multa di lire 1000 per il capitano

64. Nuovi provvedimenti per l'allestimento dell'armata.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 56, 1350, 18 agosto.

generale, se essa non lascerà Venezia il giorno stabilito <sup>1)</sup>. Giungono gli aiuti richiesti dalle città Dalmate; la comunità di Arbe però manda un'ambasciata per offrire 150 uomini di <sup>2)</sup> equipaggio per una galea, ma insieme per scusarsi di non poterne allestire una, come era stato ordinato « quod in comuni et singularibus personis eorum est tanta paupertas quod non possent a se recuperare pecuniam opportunam », e quindi si delibera che dei denari dello stato si diano loro a prestito 50 lire di grossi a patto che la restituzione integrale venga fatta entro tre anni; il consigliere ducale Pietro Zane aveva invece proposto che quelli di Arbe potessero prendere a mutuo la somma necessaria, costituendosi per essi mallevadore il Comune di Venezia. — Essendo poi le condizioni della Marca Trevigiana « in satis bona dispositione », <sup>3)</sup> si pensa di alleggerire il Comune di Venezia da un onere finanziario non lieve ed insieme di poter avere a propria disposizione per equipaggiare le galee altra gente d'arme, e si scrive ai provveditori da poco inviati nella Marca Trivigiana perchè cerchino di trovare per i loro stipendiari « aliquam viam concordii pro tempore quo nobis restant servire cum non sint nobis amplius opportuni », lasciando in loro facoltà di andare a militare come balestrieri o come remiganti sulle galee veneziane, « remittendo eis accipientibus solum galearum . . . medietatem temporis quo nobis servire restant et alia medietas computabitur eis in soldo quod debent recipere super nostris galeis, denarius pro denario »; gli altri avrebbero avuto il soldo calcolato sulla metà del tempo per cui ancora sarebbero stati vincolati a militare; quelli poi che non accettassero queste proposte, ma volessero rimanere al servizio dei provveditori, come s'erano impegnati, per tutto il tempo del contratto, avrebbero dovuto essere impiegati specialmente nel guerreggiare contro i banditi della Marca Trevigiana « qui multa damna inferre dicuntur »; i provveditori stessi poi, quando avessero lasciate la Marca Trevigiana in condizioni di sufficiente

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 55 t.º 1350, 16 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 55, 1350, 12 agosto.

<sup>3)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II), c. 55, t.º 1350, 16 agosto.

sicurezza, avrebbero dovuto ritornare a Venezia, poichè alla Signoria stava a cuore di raccogliere intorno a sè tutti gli uomini abili per consiglio o valentia nelle armi, onde giovarsi di essi nel momento dell'azione.

65. Cominciavano anche a pervenire alla Repubblica proposte di aiuto. Gli ambasciatori dei Signori di Padova erano giunti ad offrire <sup>1)</sup> « totum posse suum ad omnem beneplacitum nostrum in factis que habemus facere cum Januensibus ». Dalla parte del Senato in cui si parla di questo intervento carrarese non si può maggiormente specificare la natura di tale offerta, e se essa consistesse in un aiuto d'armati o di denaro, oppure se, come narra il Caroldo <sup>2)</sup>, i Carraresi si fossero offerti come mediatori di pace fra i Genovesi ed i Veneziani; il Caroldo aggiunge che furono vivamente ringraziati ma che la loro offerta fu declinata perchè si trovava già a Genova come messo veneziano, Amadeo dei Buonguadagni, che doveva far comprendere ai Genovesi come i Veneziani non si sarebbero mai rifiutati di addivenire ad una onesta composizione. Di tutto ciò non si parla nella parte del Senato ora accennata ma credo che la notizia del Caroldo debba essere accolta. Nei termini vaghi della risposta deliberata per i Signori di Padova è un cortese rifiuto e un gentile invito ad attendere in simili casi una richiesta della Signoria: « respondeatur ostendendo », dice la parte del Senato, « quod habeamus ad bonum de oblatione sua et reingratiando eis cum verbis decentibus ac dicendo quod, tam in istis factis, quam in omnibus aliis ipsos confidentissime requiremus sperantes invenire in eis illam bonam voluntatem ad nostros honores

65. Offerta di mediazione o d'aiuto da parte dei Carraresi. Il Senato la respinge.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 55 t.º, 1350. 16 agosto.

<sup>2)</sup> Cito, fra gli innumerevoli apografi della cronaca del Caroldo, uno dei migliori; il Cod. CICOGNA, n. 3714, c. 131. « Li Ill.mi da Carrara s'offertero alla Signoria d'interporsi per far la pace con Genovesi. — Furono ringratiati della loro buona volontà; ma che haveva già mandato Amadio suo notaro al Comune di Genova, per fargli intender che lei desiderava pace, nè da lei mancherebbe mai di venir ad ogni honesta compositione ».

quam semper invenimus, cum iis et aliis verbis circa hec que Dominio utilia et convenientia videbuntur ».

66. Partenza dell'armata genovese.

66. Giungono intanto notizie da Genova che quell'armata aveva lasciato la Riviera ligure il 19 agosto <sup>1)</sup>, diretta alle parti d'Oriente, e quindi si manifesta la necessità di impedire che essa giunga in quei mari e specialmente che si unisca colle altre galee che i genovesi avrebbero potuto armare nelle parti di Romania, « quia . . . . multo forciores reperirentur ad damnum nostrum ». Si riconosce che « in isto puncto pendet totum pondus negociorum nostrorum », e perciò si fissa improvvisamente il termine della partenza dell'armata, « cum omnibus galeis vel cum quampluribus fieri poterit », per la Domenica successiva, affidando alla Signoria l'incarico di adottare tutti quei provvedimenti consueti e straordinari che si richiedessero per la sollecita spedizione dell'armata stessa. Ciò si deliberava il 18 agosto e quattro giorni appresso, il 22, tutto era già allestito, e si compilava in Senato la commissione da darsi al capitano generale dell'armata, Marco Ruzzini, contenente il piano generale della campagna navale ch'egli avrebbe dovuto condurre contro i Genovesi <sup>2)</sup>.

67. Commissione data al capitano generale dell'armata veneziana, Marco Ruzzini.

67. Il documento è notevole perchè costituisce una delle più antiche commissioni militari che si conoscano e ci fa sapere nelle sue linee essenziali il piano di guerra; perciò crediamo opportuno darne un largo riassunto. In seguito, col succedersi degli avvenimenti, vennero apportate alla primitiva redazione modificazioni ed aggiunte, ma, sostanzialmente, essa doveva rimanere inalterata.

Invocata, ancora prima del nome di Dio, della Vergine e di S. Marco, l'antica dea alata che guidò le legioni romane alla conquista del mondo, la Vittoria, (« in nomine Victorie » si legge presso il margine sinistro superiore della pagina in cui fu trascritta la commissione), col primo articolo si danno al ca-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 56, 1350. 18 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 56 t.º 1350, 22 agosto.

pitano generale i pieni poteri, entro i limiti segnati dalla sua commissione, per il comando di tutte le galee veneziane armate e disarmate, « de quibus (navigiorum) omnibus et parte ipsorum possit mittere, ordinare et disponere sicut pro honore et bono nostro providentie sue, habendo semper in omnem partem respectum, ei utilius apparebit: salvis capitulis commissionis sue et hiis que sibi per nostrum dominium quomodolibet mandarentur »; si passa quindi alle istruzioni militari per la campagna navale ch'egli dovrà condurre e gli si ordina di cercare; non appena avrà lasciato Venezia, di unirsi colle altre galee veneziane che formavano parte della squadra del Golfo o che si trovassero anche altrove; insieme procurerà di raccogliere, della gente d'arme e delle galee, che le città dalmate, secondo gli ordini avuti dalla Signoria, avrebbero dovuto tener pronte, quante più potesse « non retardando propterea viam suam », ma dirizzando le pròre verso Modone, « faciendo die noctuque, cum qualibet promptitudine, posse suum ut celeriter illuc vadat, eo quod facta nostra in acceleratione presentis vie sue multipliciter consistere dignoscuntur ». — Scopo precipuo della sua azione navale doveva essere la distruzione della flotta che i genovesi avevano allestita per combattere i Veneziani, incontrando la quale avrebbe dovuto dare battaglia « cum illa securitate et cautella que sue prudentie videbitur » ed « ipsam armatam intromittere, capere, damnificare et offendere toto posse », facendo ugualmente per tutti gli altri navigli in cui si imbattersse, ma senza perdere di mira il fine ultimo, cioè la distruzione dell'armata genovese, che non avrebbe dovuto essere ritardato per dare la caccia agli altri legni genovesi « maxime pro levi re ».

Se, nel percorso da Venezia a Modone, non s'imbattersse nella flotta genovese, avrebbe dovuto recarsi senz'altro a Modone, « studiose perquirendo et perquiri faciendo de novis eiusdem armate », e, se essa ancora non fosse passata, scaricate le merci a Corone e a Modone, secondo la maggiore opportunità, avrebbe dovuto impedire che l'armata suddetta passasse nel mare Egeo, « ymo ipsa et omnia alia navigia, personas et bona Januensium totis viribus intromittere, offendere et damnificare... semper cum salubri provisione et cautella sua et gentis sue ».

Se invece la flotta nemica fosse già entrata nell'Egeo, sapendosi che essa farebbe sosta a Chio per caricarvi le proprie merci, il capitano generale dell'armata veneziana, se gli sembrasse di poterla raggiungere e dar battaglia prima che essa arrivasse a Costantinopoli, avrebbe dovuto scaricare a Modone o a Corone « *havere capselle et ballas et alias mercationes, remanentibus milliariis intus, que vadant ad vaream in omni casu* » e proseguire senza indugio sulle tracce della flotta genovese per sorprenderla e distruggerla. — Nell'ultima ipotesi, cioè, che il capitano generale non si incontrasse colle navi nemiche durante l'accennato percorso, o avesse notizia che la flotta avversaria lo precedesse di tanto da rendere impossibile ogni tentativo di poterla attaccare prima che giungesse a Costantinopoli, allora, per non allontanarsi di troppo da una forte base di operazione com'era quella rappresentata dalle ben munite città di Corone e di Modone, avrebbe dovuto incrociare nelle acque di capo Malea, potendosi spingere fino a Saseno, « *sicut pro securitate nostrorum navigiorum et fidelium melius id videbitur* », attendendo ivi nuovi ordini della Signoria.

Nel caso poi che, avendo incontrato l'armata nemica e avendo attaccato battaglia, la flotta veneziana avesse avuto a riportare vittoria sui nemici, si raccomandava al capitano suddetto « *quod... apponat mentem quod exerceatur quam minus crudelitas fieri poterit in personas eorum* ».

Seguono quindi due altre disposizioni che non formano parte integrante della commissione: si stabilisce, cioè, di trattenerne a Venezia una o due galee « *pro recolligendo residuum gentis nostre* », e di convocare il Senato il giorno seguente a quello della partenza del capitano generale « *ad providendum de hiis que videbuntur dicto capitaneo ulterius committenda* ».

Altre provvisioni completano la commissione per ciò che riguarda le merci che viaggiavano sulle galee comandate da Marco Ruzzini e che avrebbero dovuto essere scaricate, secondo gli ordini impartiti ad esso, a Corfù, a Chiarenza, a Corone ed a Modone, a condizione però di « *non sinistrare nec retardare in aliquo viam suam et ea que sibi commisimus* », e di non perdere « *aliquid de tempore ad prosequendum celeriter viam suam et exequendum alia que sibi discrete commisimus in mandatis* ».

I mercanti, le cui merci fossero state deposte nei luoghi anzidetti avrebbero dovuto garantire, sotto pena del 50 per cento del valore delle merci con cui avessero violato le disposizioni della Signoria, che esse non sarebbero state trasportate per mare in luoghi diversi da quelli cui fossero state destinate <sup>1)</sup>. La ragione di questa proibizione è ovvia chè la Repubblica di Venezia in tempo di guerra guerreggiata, volendo tutelare la sicurezza dei suoi commerci, faceva scortare le sue galee mercantili (che d'altronde erano sempre equipaggiate in modo da poter sostenere piccoli assalti), dalle galee armate e non voleva che, quando i mari erano corsi dai suoi nemici, navi mercantili veneziane trafficassero senza una scorta armata che ne garantisse l'incolumità, esponendo così <sup>2)</sup> a repentaglio la vita e gli averi dei suoi sudditi; ne derivava, come nel caso presente, che l'armata non era libera nella sua azione militare, ma doveva necessariamente subordinarla alle esigenze del commercio, perdendo un tempo prezioso negli scali per scaricare le merci o trascinarsi dietro un convoglio mercantile che impediva all'armata la rapidità e l'indipendenza di movimento necessarie perchè potesse esplicare specialmente una efficace azione offensiva come la Signoria richiedeva.

68. Già abbiamo veduto affacciarsi vagamente la possibilità di un avvicinamento e di un accordo col Re d'Aragona; ora che la guerra è scoppiata comincia ad insinuarsi nel Senato la convinzione che Venezia sola colle proprie forze non può riuscire ad abbattere la rivale e si delinea quella politica d'alleanze che formerà la base di tutta la campagna negli anni successivi. Non tutti però ancora erano concordi su questa necessità e, come molti si erano già dimostrati avversi ad un avvicinamento fra gli ambasciatori Veneziani ad Avignone e quelli

68. Le trattative di alleanza.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 57, 1350, 22 agosto v. anche a cc. 57 e 57 le parti del 24 agosto.

<sup>2)</sup> V. per quanto riguarda l'organizzazione di queste « mude » di galee, MANFRONI. *Storia della Marina italiana*, vol. I, Livorno 1899, pag. 468 e segg.

del Re d' Aragona, così ora è respinta la proposta di Pietro Giustinian capo della Quarantia, che mirava ad un accordo fra la Repubblica di Venezia e l'imperatore Janibech a danno dei Genovesi <sup>1)</sup>.

69. Proposta di alleanza col Kan dei Tatarsi Janibech. È respinta.

69. Egli avrebbe voluto che si scrivesse al console veneziano alla Tana di recarsi subito dall'imperatore Janibech esponendogli le ostilità fatte dai Genovesi ai Veneziani nel mar Nero, per impedire ad essi di trafficare nei porti di quel mare, « procurando cum verbis convenientibus provocare et animare dictum imperatorem contra Januenses, ostendendo quod hec verba non procedant a nobis set ab eo, et dicendo quod credit firmiter quod, quum Maiestati sue placeret intendere ad damnum et destructionem Januensium et sui loci Caffè, dominium nostrum reperietur dispositus ad hoc, et audiat responsionem suam et trahat ab eo totum quod poterit ». La proposta non riportò che 24 voti, e di accordi coll'imperatore tataro, che precedentemente si era dimostrato tanto infido cogli occidentali in genere, non si parlò per quel giorno; ma due giorni dopo la proposta riappare più chiaramente <sup>2)</sup> formulata dal Doge col suo Consiglio, e da Bertuccio Boccassi e Giovanni Foscari, i quali volevano che si scrivesse al console veneziano alla Tana informandolo minutamente di tutti gli avvenimenti recenti sorti fra veneziani e genovesi nel mar Nero, « et de causa per quam hoc fecerunt », ordinandogli di radunare il suo consiglio dei XII per eleggere uno dei veneziani della colonia incaricandolo di andare dal Kan dei Tatarsi Janibech e da sua madre « ac alios suos barones » narrando partitamente le ostilità di cui i Veneziani erano stati vittime e richiedendo la liberazione delle persone e degli averi, « aggravando factum cum verbis que videbuntur committenda », cercando anche « cum verbis decentibus, provocare et animare dictum imperatorem, matrem et alios barones suos contra Januenses et quod disponantur ad procedendum contra ipsos, et procuret, si poterit, quod dominus Tane, Cadi et aliqui de loco

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 57 t.º 1350, 26 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 59 t.º 1350, 28 agosto.

Tane vadant vel mittant cum illo qui ibit pro aggravando amplius negocium et inducendo eum cicius ad nostram intentionem ».

70. La proposta, respinta poco tempo prima, ora sta tanto a cuore al Senato che si delibera di aggiungere un messo a quello che era venuto dalla Tana e che doveva ritornarvi cogli ordini della Signoria « ne fallere possit nostrum mandatum », e crediamo appunto che il mutamento d'opinione si debba attribuire all'arrivo di questo messo che avrà recato al Senato notizie della buona disposizione del Kan dei Tatarsi verso i veneziani e della conseguente possibilità di un accordo.

70. Riproposta l'alleanza, è accettata.

La parte ora accennata fu approvata però coll'emendamento proposto da Pietro Giustinia ed Antonio Zen, che, cioè, si lasciasse in facoltà del console alla Tana di mandare ad Janibech uno dei veneziani della colonia o di recarsi in persona.

Informato delle ostilità fra Veneziani e Genovesi, il console alla Tana avrebbe dovuto avvertire poi sollecitamente i mercanti veneziani di Caffa, della Tana e degli altri luoghi d'Oriente di guardarsi dai genovesi e di porre in salvo le loro cose, od almeno le loro persone, « ne aliquid sinistri, favente Christi gratia, evenire possit ».

71. Ai provvedimenti diplomatici si accompagnano quelli finanziari, per sostenere le spese della nuova guerra, scoppiata quando il Comune di Venezia cominciava appena ad uscire da una forte crisi economica, cagionata dalla pestilenza, ed il 26 agosto la commissione dei 5 savi deputati <sup>1)</sup> « pro Communis introitibus augmentandis in guerra Janue », e che aveva già avuto un prolungamento di termini, adempie il suo mandato proponendo una lunga serie di riforme economiche che in gran parte sono accolte.

71. Provvedimenti finanziari.

Due giorni dopo si delibera un provvedimento militare ed economico insieme, estendendo la cerchia delle persone che debbono sopportare le gravezze imposte dal Comune così d'ordine

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 58 e 58 t.º 1350, 26 agosto.

finanziario che militare <sup>1)</sup>. « Per partes Marchie Tarvisine, Lombardie, Marchie Anconitane, Romandiole, Forvmiulii, Istrie et Slavonie » si osserva esservi molti veneti, « qui, non habentes domicilium seu habitationem in Veneciis nec terris nostri ducatus, tractantur et expediuntur pro Venetis », e quindi godono della protezione della Signoria, senza però sentire alcun peso, di nessun genere, « et iustum sit, ut, postquam nostre civilitatis commoda sentiunt, sentiant et onera »; si stabilisce quindi che tutti quelli che approfittano dei vantaggi inerenti alla condizione di cittadino veneziano, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, vengano a Venezia o vi mandino un loro rappresentante per farsi iscriver nelle duodene, nei riguardi del servizio militare, ed agli imprestiti, « si haberent unde ipsa facere », nei riguardi fiscali, ponendosi così a parità di condizione con tutti gli altri cittadini veneziani, « et insuper, donec venerint et fecerint dictas factiones non tractentur pro Venetis... et insuper ipsos per officia terre nostre et loca nostrorum regiminum faciant annotari ut amplius... pro venetis non tractentur nisi prius fecerint et adimpleverint quod est dictum »; solo si lascia facoltà al Doge col suo consiglio ed al Senato di assolvere chi potesse dimostrare di essere in buona fede, « quia forte possent esse aliqui ex predictis qui... per ignorantiam vel aliam rationalibem causam possent habere iustam causam excusationis ».

72. Aggiunte apportate alla commissione del Ruzzini.

72. Nel compilare la commissione data al capitano generale dell'armata, s'era provveduto alla terza ipotesi, al caso <sup>2)</sup>, cioè, che i genovesi avessero già doppiato il capo Malea, quando il Ruzzini fosse giunto a Modone, e fossero proceduti di tanto nell' Egeo che al capitano generale sembrasse di non poterli raggiungere ed attaccare; gli si ordinava allora di incrociare colla sua squadra nelle acque di Modone e di Corone, potendosi spingere fino a Saseno, ivi attendendo nuovi ordini; ma non si accettò la proposta che avrebbe immobilizzato la flotta veneziana per un tempo considerevole, permettendo a quella genovese di proseguire indisturbata nel suo viaggio.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 59, 1350, 28 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 60 1350, 30 agosto.

Con due parti, che si integrano a vicenda, si stabilì quindi la condotta che il capitano generale avrebbe dovuto tenere nel caso che i genovesi lo avessero preceduto di troppo; se dunque non gli sembrasse di poter attaccar battaglia colla flotta nemica prima che questa giungesse a Costantinopoli <sup>1)</sup>, « quod eum servaturum velimus », perchè i veneziani avevano nell' Egeo una base di operazione più favorevole che nel Mar Nero, avrebbe dovuto senz'altro proseguire per Costantinopoli. Ciò in via ordinaria. Però, nel caso che fosse venuto a sapere che l'armata genovese fosse assai più numerosa di quello che si poteva credere per le notizie avute, cosicchè non fosse prudente attaccarla, sarebbe rimasto in sua facoltà di proseguire o meno il viaggio.

La flotta veneziana non acquistava però completa indipendenza d'azione che dopo l'arrivo a Costantinopoli, quando più non avrebbe avuto da pensare alla sicurezza delle merci affidatele; ed infatti l'azione militare è quasi trascurata e apparisce solo alla fine della deliberazione quando si prescrive al capitano generale « quod tam in hac via quam faciat versus Costantinopolim quam in omni alia parte et loco, ubi se invenerit, debeat Januenses et eorum navigia damnificare et offendere in habere et personis semper cum diligentibus provisione et securitate sua sicut honori nostro viderit convenire ».

Se l'armata genovese fosse già entrata nel Mar Nero e gli sembrasse di poterla attaccare con probabilità di successo, « remaneat in sua discretionem eundi vel mittendi post eam et intendendi ad damnum et offensionem Januensium tam intus quam extra », a condizione però che, se tutta o parte della sua armata si inoltrerà nel Mar Nero, « nullas mercationes ferat vel mittat intra Mare Maius », mentre, se l'armata genovese non fosse ancora ivi, « volumus quod, si videbitur posse facere cum securitate et honore nostro, debeat viriliter intendere ad damnum et offensionem ipsius armate ».

La differenza di queste due disposizioni, tassativa l'ultima e facoltativa l'altra, deriva dalla diversità di condizioni in cui la flotta veneziana si sarebbe trovata se avesse dovuto combat-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 60 1350, 30 agosto.

tere nel Mar Nero piuttostochè nell'Egeo. In questo la Repubblica possedeva forti basi di operazione, come Tenedo e Negroponte e rifornimenti lungo le coste, per cui l'armata veneziana avrebbe avuto molte probabilità di vittoria, ma nel Mar Nero tutti questi sussidii mancavano completamente ai Veneziani e n'erano invece ben forniti i Genovesi verso i quali quindi si sarebbero rivolte tutte le probabilità di successo nel caso di una battaglia navale fra le squadre delle due repubbliche.

Qualora però i genovesi spontaneamente offerissero la restituzione delle persone e degli averi dei Veneziani da essi sequestrati in Caffa ed altrove, « et de hoc vellent prestare securitatem tam sufficientem de qua rationabiliter contentari possimus », si lascia all'arbitrio del capitano generale di accettare o no le offerte dei genovesi « secundum ea que habuerit et speraverit posse facere . . . non supersedendo propterea capitaneus noster, pendente hoc tractatu, de damnificando Jantienses set ad damnum eorum viriliter intendendo », ma promettendo però formalmente di desistere dalle ostilità qualora i genovesi offerissero « sufficientissimas securitates » di restituire le persone ed i beni, nel qual caso il capitano generale dell'armata veneziana avrebbe potuto promettere per parte sua, se ciò gli sembrasse opportuno, la restituzione delle persone e dei beni dei genovesi che fossero stati sequestrati dai veneziani, « solummodo que extarent et reperirentur apud nos vel nostros in toto vel parte ».

Successive deliberazioni completano la commissione del capitano generale di cui nella parte del 22 agosto s'erano solo tracciate le linee generali: se accadesse al Ruzzini di « ire in Romaniam » avrebbe dovuto procurare <sup>1)</sup> « quod navigia et bona nostrorum, tam existencia intra Mare Maius quam extra, reducerent se in locum securitatis ita quod sinistrum eis evenire non possit », e, dopo aver fatto in quelle parti « omne id quod fieri poterit . . . secundum honorem nostrum et damnum inimicorum », levati in Costantinopoli mercanti e merci veneziane, avrebbe dovuto ritornare a Negroponte od a Corone e, trovando quivi ordini della Signoria, attenersi ad essi, ed altrimenti procurare,

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 61 1350. 31 agosto.

« si et quum ei videbitur hoc possi facere cum securitate », di mandare le galee mercantili alla loro destinazione scortandole coi suoi legni o facendole scortare durante la rotta verso Costantinopoli e far scaricare negli scali, dove già fossero state lasciate le altre merci, lasciando però facoltà a chi volesse di spedire poi questi carichi, con altre galee, in Romania.

Non s'era però previsto il caso, nella commissione data al capitano generale, in cui esso arrivasse a Modone prima che l'armata genovese fosse già passata e senza che l'avesse incontrata in rotta <sup>1)</sup>; allora, innanzi tutto, avrebbe dovuto informarsi sulla meta e sull'entità della flotta nemica, « eundo vel mittendo ubi et sicut ei melius videbitur pro sentiendo nova de armata prefata et pro securitate nostrorum et offensione nostrorum inimicorum », e, se avesse potuto avere qualche notizia dell'armata avvesaria, senza indugio, porsi sulle sue tracce e dar battaglia, ponderando bene le probabilità di successo, « servando ordinem sibi datum si armata ivisset in Romaniam »; però se, fino alla metà di ottobre, non gli fosse pervenuta alcuna notizia dell'armata genovese, allora senza più attenderla ulteriormente avrebbe dovuto recarsi a Costantinopoli, « servando ordinem datum eidem tam de mercationibus quam aliis, salvo si aliud a nobis reciperet in mandatis », avvertendo i castellani di Modone e gli altri rettori veneziani che si trovassero sulla sua rotta, di informarsi dei movimenti dell'armata genovese, tenendo sempre pronta qualche nave per poter dare sollecitamente avviso alla squadra veneziana della posizione della flotta nemica.

73. Più volte abbiamo veduto tentativi di riavvicinamento fra la Repubblica di Venezia e la corte di Bisanzio sulla base d'una azione comune contro i genovesi, ed ora, ad ostilità iniziate, si riaffaccia la necessità di una intesa coll'imperatore bizantino ai danni dei genovesi <sup>2)</sup>, perciò si aggiunge nella commissione del capitano generale ch'egli, appena giunto a Costan-

73. Ripresa delle trattative colla corte di Bisanzio per una alleanza contro i genovesi.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Romanorum*. R. B. (II) c. 61 1350, 31 agosto.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 60, t.º 1350. 31 agosto.

tinopoli, raduni il bailo, il capitano delle galee del Golfo, quelli delle galee di Cipro e d'Alessandria coi sopracomiti, « vel illis ex eis qui se repererint », per trattare del modo migliore da tenersi « pro reddendo nobis imperatorem propiciam et favorabilem et de provocando et animando eum contra Januenses, faciendo hec verba moveri per baiulos nostros vel alterum eorum quibus fiant littere credulitatis propterea » e se, trovandosi in Costantinopoli il capitano generale dell'armata veneziana, si offerisse il destro di poter tentare un'azione militare, « secundum honorem nostrum et damnum nostrorum emulorum », coll'aiuto dell'imperatore, allora l'accennato Collegio, « quia in hoc non esset danda dilatio », avrebbe potuto, per ottenere il favore dell'imperatore bisantino, promettere a nome della Signoria la remissione d'una parte del debito ch'egli aveva verso la Repubblica, relativo al servizio che egli avrà prestato, e, se tale promessa non bastasse ad indurlo ad accostarsi ai veneziani, « quia forte dubitaret, pro favore quam nobis daret, remanere in dissensione cum Januensibus », si sarebbe dovuto assicurarlo che i veneziani non avrebbero mai fatto pace coi genovesi senza includervi anche l'imperatore di Costantinopoli; se invece esso esprimesse senz'altro intenzione di unirsi in lega offensiva e difensiva coi veneziani contro i genovesi, « volumus quod remaneret in discretionem dicti Collegii per maiorem partem ipsius tractandi et firmandi ligam et unionem . . . usque ad tempus duorum annorum vel inde infra quam melius poterunt cum illis avantagiis, condicionibus et modis qui pro honore nostro meliores eorum discretioni, de qua plenius confidimus, videbuntur ».

Ad alcuni però dei Senatori era sembrata eccessiva la facoltà lasciata all'accennato collegio di poter stringere una lega coll'imperatore di Costantinopoli, e si propose che esso si limitasse a sentire le precise intenzioni dell'imperatore per riferirle alla Signoria, « dicendo non dubitare quod, si aperiet plene voluntatem suam vel per suum ambaxatorem vel per ipsos nostro Dominio, inveniet nos ample dispositos ad ea que ad honorem suum et nostrum spectabunt », procurando però di indurre l'imperatore ad una azione militare contro i genovesi combinata coll'armata veneziana in Costantinopoli; ma prevale evidentemente la considerazione che bisognava agire presto e non la-

sciarsi sfuggire con lungaggini diplomatiche l'occasione propizia di una lega coll'imperatore bisantino, e quindi rimase fisso che il collegio composto dei due bailli, e dei capitani del Golfo, delle galee di Cipro e di Alessandria, dei sopracomiti e del capitano generale avesse per ciò poteri discrezionali.

74. Ma le provvisioni relative alla guerra con Genova vanno intensificandosi verso i primi giorni di settembre chè la prima armata sotto il comando del Ruzzini, quantunque forte di 29 galere, richiedeva un rinforzo per poter efficacemente tentare l'offesa, quindi nel Senato, il 2 settembre, si procede all'elezione di una nuova commissione di savi <sup>1)</sup>, composta di Giustiniano Giustinian, Giovanni Contarini, Giovanni Gradenigo, Marco Diedo e Lodovico Vidal, perchè diano il loro parere sui provvedimenti opportuni per la guerra con Genova, e specialmente sull'ordine da tenersi nell'armare nuovi navigli, e quattro giorni dopo, il 6 settembre, la commissione anzi detta presentava al Senato le sue proposte così formulate <sup>2)</sup>: « Quod committatur patronis nostri arsenatus quod galeas omnes, quas nunc ad presens in ipso arsenatu habent paratas, quam tocius et velocius esse potest in bona gratia conduci faciant ad ripam Sancti Marci, procurantes cum omni sollicitudine opportuna quod de aliis que sunt in predicto arsenatu parentur et reapentur quam plures poterut; quarum galearum, ad augendum nostrum honorem et opprimendam audaciam et proterviam emulorum nostrorum, in nomine Dei eterni eligatur capitaneus unus cum salario librarum VIII grossorum in mense supportando per hoc illas expensas de familia, socio et aliis quas supportat capitaneus Culphi; de quibus omnibus galeis et nostris fidelibus quibuscunque, sibi commissis, partem ipsorum possit et valeat mittere, ordinare et disponere sicut pro honore nostro et bono videbitur sue industrie, semper ubique habendo respectum si utilius et securius apparebit, salvis capitulis commissionis sue et hiis que sibi per Dominium quolibet mandaretur, et salvo etiam quod,

74. Si deliberano rinforzi per l'armata del Ruzzini.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 62 t.º. 1350. 2 settembre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 63, 1350, 6 settembre.

ubique contingerit se reperire, cum alio nostro capitaneo generali, in hoc casu ipse capitaneus, donec steterit secum, debeat sibi in omnibus et per omnia obedire et, ut est dictum, non existens neque se coniugens cum ipso nostro capitaneo generali, habeat huiusmodi libertatem sibi concessam. Et pro exequenda hac intentione nostra, ad quam percomplendam est velociter intendendum, publice proclametur quod omnes illi quibus advennerunt secunde et terciè texere debeant se parare ita et taliter quod quotiescumque dominio placuerit, ipsos possit promptos et paratos habere ».

Fu stabilito anche che la nomina di questo nuovo capitano dovesse avvenire per quattro mani di elezione nel Senato, quantunque alcuni avessero cercato di sottrarla ai Pregadi per deferirla, come di consueto, al Maggior Consiglio <sup>1)</sup>.

Nel giorno medesimo venne respinta la proposta di alcuni Senatori che al capitano generale si accordasse la facoltà di agire, in caso di necessità, di propria iniziativa senza attendere istruzioni dalla Signoria od anche contro le istruzioni stesse, avendo sempre « ante oculos mentis sue » l'onore e la gloria di Venezia; ma non parve opportuno accordare al Ruzzini questa eccessiva libertà di azione che avrebbe potuto facilmente dar luogo ad abusi.

75. Si riprendono le trattative col Re d'Aragona.

75. Ed ecco, mentre fervono i preparativi per la seconda armata, ancora una volta le trattative diplomatiche correre parallele ai provvedimenti militari. — D'un accordo col Re d'Aragona, dopo la lettera degli ambasciatori veneziani alla corte di Avignone, accennante ad un avvicinamento fra essi e gli ambasciatori di Pietro IV alla Corte pontificia, lettera che abbiamo già illustrata, non si trova più accenno nei documenti ufficiali, ma il fatto stesso che, contro il parere d'una non piccola parte del Senato, s'era deliberato di scrivere agli ambasciatori veneziani in Avignone senza biasimare, come gli oppositori avrebbero voluto, la loro condotta per aver trasceso il proprio mandato, ma di tacere affatto su tale circostanza, prova a suf-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 63 1350, 6 settembre.

ficienza che, se ancora non si volevano iniziare apertamente trattative per un'alleanza, si dava tacitamente facoltà agli ambasciatori veneziani di esplorare prudentemente il terreno per vedere se, al momento opportuno, si sarebbe potuto contare sull'appoggio del Re d'Aragona; e le notizie giunte dagli ambasciatori veneziani, che continuavano a rimanere ad Avignone, dovevano essere propizie ad un accordo se, quando l'occasione parve giunta, non si esitò in Senato a proporre l'alleanza veneto-aragonese contro i genovesi.

Tale deliberazione non si può spiegare se non si pensa che sia stata preceduta da un lungo lavoro diplomatico, che noi purtroppo non possiamo seguire per deficienza di documenti.

Il 10 settembre in Senato si presenta <sup>1)</sup>, quasi inaspettatamente, la proposta di un'alleanza coll'Aragonese, ma, come spesso abbiamo osservato per le deliberazioni di maggior momento, si manifesta subito in seno ai Pregadi una duplice corrente: una, che chiameremo moderata, l'altra più risoluta, più decisa; ed esse lottano con forze quasi pari, ma poi la vittoria resta alla parte più avanzata che fa passare le sue proposte con una esigua maggioranza.

76. Il dissidio però non è grave <sup>2)</sup>, come altre volte, perchè tutti sono pienamente d'accordo sulla opportunità d'una alleanza offensiva e difensiva col Re d'Aragona; la divergenza si palesa solo nel modo con cui raggiungere questo scopo desiderato da tutti. Alcuni: il Doge, Nicolò Volpe, Bertuccio Grimani, Ber-

76. Dissidio manifestatosi in Senato sul modo di condurre le trattative diplomatiche.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 65 1350, 10 settembre.

<sup>2)</sup> Di questo dissidio ci ha conservato ricordo Lorenzo De Monacis nel suo « *Chronicon de rebus venetis ab U. C. ad annum MCCCLIV* » (Venezia. Remondini. 1758, pag. 210): « *Dum agitaretur in Consilio Veneto de firmanda liga cum Rege Aragonum, dicebant aliqui Venetorum potentiam tam longam lateque diffusam, quod in locis propriis Occidentis et Orientis armare possent tot galeas quot contra eorum inimicos abunde sufficerent et quod utilius erat diffundere pecunias inter subiectos, quam inter externos. Vicit pars illa quae consulebat fieri unionem, nam salubrius erat acquirere suis inimicis inimicos et provocare contra eos potentiam tanti Regis* ».

tuccio Falier, Pietro Zane, Giovanni Mocenigo, consiglieri, e Marco Badoer, pensavano che il Re d'Aragona non avesse espresso chiaramente l'intenzione di allearsi coi veneziani e che quindi, per non esporre inutilmente un solenne ambasciatore veneziano all'imbarazzo di un rifiuto o di una tiepida accoglienza, fosse opportuno accertarsi prima degli intendimenti dell'Aragonese e regolarsi in conseguenza; perciò, sebbene, riconoscessero « quod inter alios mundi Principes qui rationabiliter possint et debeant contra Januenses insurgere », v'era specialmente il Re d'Aragona, « causis et rationibus satis notis », proponevano che si scrivesse agli ambasciatori veneziani in Avignone di mandare il loro notaio con credenziali alla corte di quel Re per esporgli che la Signoria lo credeva, per le ostilità commesse dai genovesi contro i suoi sudditi, a buon diritto « animatum et exasperatum » contro essi, « publici ostes orbis », e che aspettava una sua risposta per mandargli come ambasciatore solenne uno dei legati veneziani alla Corte Pontificia, « si intentio eius esset ad persecutionem ipsorum Januensium et conculcandam et deprimendam eorum superbiam, sicut eorum iniqua opera meruerunt ». Udata la risposta del Re, sarebbe ritornato ad Avignone per informarne gli ambasciatori veneziani e, se la risposta fosse sembrata loro favorevole, allora quello di essi che nella votazione in Senato avesse riportato più voti, avrebbe dovuto recarsi senz'indugio alla corte dell'Aragonese per concretare i patti d'alleanza; i suoi colleghi avrebbero fatto ritorno a Venezia.

Un'altra parte del Senato <sup>1)</sup>, rappresentata da Nicolò Barbarigo, Giustiniano Giustinian, Giovanni Gradenigo e Lodovico Vidal, forse convinta che il Re d'Aragona avesse già dato prove non dubbie della sua intenzione di accordarsi coi Veneziani contro i Genovesi, propone « pro alleviatione expensarum et negociorum expeditione maiori » che si elegga senz'altro, senza farlo precedere cioè da un notaio o da altro messo, fra gli ambasciatori veneziani in Avignone, quello da inviare al Re d'Aragona.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 65. t.º 1350, 10 settembre.

Sulla sua commissione le due proposte non presentano che differenze formali, ma sostanzialmente concordano: l'una, quella del Doge e degli altri senatori sunnominati, è più ampollosa, chè vi si parla della « generatio prava Januensium » che, « velut venenum mortiferum, fuit et esset, donec respirare posset, perpetualiter inimica »; l'altra è più ampia, e precisa che l'ambasciatore veneziano, « premissa salutatione decenti », avrebbe dovuto esporre come i veneziani non si fossero sentiti più in grado di tollerare « sub regularitate . . . patientie » tutti gli innumerevoli atti ostili dei genovesi, « propter enormitatem ipsorum, et quia etiam ipsi Januenses sibi appropriant mare Tane, comune quibuslibet navigantibus, et nolunt aliquos alios, nisi suos intrare predictum »; avevano quindi i veneziani allestito un'armata navale per sostenere colla forza i propri diritti e l'integrità dei loro commerci; per ciò, « consideratis antiquis vinculis karitatis sincere, que inter suos progenitores et ipsum (il Re d' Aragona), et predecessores nostros et nos hactenus noscitur inconcusse fuisse et que principaliter est et in futurum ampliabitur », ed insieme le offese fatte dai genovesi, allora ed in passato, agli aragonesi, si pregava quel Re di dichiarare all'ambasciatore veneziano se fosse sua intenzione di unire le sue armi a quelle dei veneziani per combattere i genovesi, « ut per ipsum dominum Regem et nos provideri possit ad destructionem et conculcationem extremam ipsorum ». — Se il Re d' Aragona manifestasse il divisamento di mandare a Venezia per trattare colla Signoria propri ambasciatori, « huic ambaxator . . . acquiescere debeat, nec non sequatur velle ipsius domini Regis tam in expectando et in veniendo cum ambaxatoribus suis quam sine ipsis »; se invece non volesse mandare una ambascieria, ma tuttavia si manifestasse proclive alla lega con Venezia, l'ambasciatore avrebbe dovuto dargli minutamente notizia alla Signoria attendendo da questa istruzione e, se richiesto dall' Aragonese dei poteri accordatigli, avrebbe potuto mostrare il sindacato fattoagli per questi negoziati, « non procedendo propterea neque afirmando tractatum aliquem ».

Qualora poi l' Aragonese apparisse irremovibilmente avverso all' alleanza, all' ambasciatore veneziano, « habita suo posse ple-

naria informazione de sua intentione », altro non sarebbe rimasto che ritornare a Venezia.

77. Nomina di Giovanni Steno ad ambasciatore presso il Re d'Aragona.

77. Fissate le modalità per la sostituzione dell'ambasciatore che fosse stato eletto nel caso che, « quod absit, haberet defectum et impedimentum persone tale quod videretur... quod ire non posset », si procedette alla nomina, « per ballotas » e non « per texeras », come aveva proposto il consigliere ducale Pietro Zane, dell'ambasciatore stesso e fu designato per la missione presso il Re d'Aragona Giovanni Steno <sup>1)</sup>, al quale si sarebbero aggiunti, per giovarlo di consiglio, il notaio e il giudice che erano andati ad Avignone cogli ambasciatori veneziani, ed i loro famigli.

La data della partenza dell'ambasciatore veneziano, forse in attesa di eventi che avrebbero potuto mutare le intenzioni della Signoria, non fu per allora fissata; era bastato si riconoscesse in massima l'opportunità di un'alleanza veneto-araganesa.

Il 28 settembre si ripropone in Senato e si delibera che « pro exequendo id quod erat captum de mittendo ad Regem Aragonum », si elegga dal Maggior Consiglio un ambasciatore perchè si rechi da quel Re colla commissione già votata, « et habeat de salario libras CCC in tribus mensibus et ab inde in antea libras L in mense et conducat secum unum notarium curie, cum uno famulo, quatuor domicellos, unum expensatorem, unum mariscalchum et unum coquum, et possit expendere omni die soldos tres grossorum in expensis oris » <sup>2)</sup>.

78. Allestimento della armata.

Gli aiuti delle città dalmate ed istriane.

78. Nel frattempo però, se rimangono sospese le trattative diplomatiche, si vanno intensificando gli apparecchi militari per l'allestimento della seconda armata che dovrà rinforzare quella del Ruzzini, sollecitamente preparata per le prime avvisaglie col nemico, ma insufficiente per sostenere a lungo e con successo una campagna navale contro i genovesi.

Le comunità di Capo d'Istria, d'Isola e di Pirano erano

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 65 t.º 1350, 10 settembre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 71, 1350, 27 settembre.

state escluse precedentemente dal reclutamento militare <sup>1)</sup> « tam pro gentibus domini Ducis Austrie, de quibus tunc dubitabatur, cum pro eorum vindemiis que instabant » (oh! il buon tempo antico in cui la preoccupazione dell'esito d'un raccolto passava innanzi anche alle più urgenti necessità militari), ma, essendo venute a cessare queste cause di esclusione, si scrive ora ai rettori di quelle comunità di tener pronto per equipaggiare la seconda armata veneziana il maggior numero possibile di uomini, per modo che da Capo d'Istria e distretto si possano avere almeno 100 uomini, 40 da Isola e 40 da Pirano; le spese necessarie sarebbero state sostenute dalle singole comunità; solo, nel caso che queste non potessero sobbarcarvisi interamente, al residuo avrebbe provveduto il Comune di Venezia, un cui messo con denaro si sarebbe recato nei luoghi accennati.

Si bandisce che coloro che erano stati sorteggiati per la seconda leva, « cum faciat pro nobis per ea que habemus de Janua procedere in armata noviter ordinata... et ad eius expeditionem intendere toto posse » <sup>2)</sup>, debbano farsi iscrivere nei ruoli dei pagatori dell'armamento sotto pena di soldi C, e presentare poi ai predetti ufficiali « pro eundo cum armata nostra, se, vel personam sufficientem loco sui », sotto pena di 24 lire per ciascuno; ugual bando avrebbero dovuto fare nei territori di loro giurisdizione i rettori veneziani da Grado a Cavarzere, compreso il podestà di Chioggia, al quale per di più incombeva di procurare « quod, inter secundos suos et secundos terrarum Laureti et Babiaram, qui ponentur super sua galea, habeatur una galea bene furnita de Clugia, soldizando homines qui deficerent ad nostras expensas ita quod galea exeat furnita de inde ».

79. « Et quia dignum est ut homines Tarvisii et tarvisini et cenetensis districtus, sicut beneficiis nostris fruuntur, ita participent aliquo modo in oneribus », si delibera di scrivere al podestà di Treviso <sup>3)</sup> ed ai rettori della Marca Trevigiana e di Ceneda le

79. Contributo della marca trevigiana.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 66, 1350, 10 settembre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 66 t.º 1350, 12 settembre.

<sup>3)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 66 t.º 1350, 12 settembre.

ultime notizie della guerra con Genova, « et qualiter in factis que presentialiter habemus facere contra Januenses pendet multum status noster et nostrorum fidelium », esortandoli a considerare i vantaggi che a quei luoghi erano derivati dopo d'essere entrati a far parte dei domini della Serenissima ed i sacrifici di sangue e di denaro sostenuti da questa per la protezione dei suoi sudditi, per persuaderli della convenienza d'un egual trattamento fra essi ed i cittadini veneziani coi quali avrebbero dovuto aver comuni e i vantaggi e gli oneri. Dopo questo lungo preambolo, si viene a ciò che alla Signoria stava a cuore di ottenere dai suoi sudditi della marca Trevigiana, cioè una contribuzione militare, dividendo la popolazione per duodene, « ponendo illos qui essent pingue et opulente condicionis pro tribus hominibus, iuxta facultates eorum, servando de etatibus et aliis secundum quod facimus in terra nostra . . . et faciant dicti nostri rectores quod quelibet duodena presentet et assignet unum bonum et sufficientem hominem ad eundem in galea », per 2 mesi, purchè di gradimento dei rettori stessi, e non del territorio veneziano da Grado a Cavarzere; questi stipendiarii dovevano essere a Venezia entro il 22 di settembre ed avrebbero avuto, non compreso il soldo assegnato loro dalle duodene, cinque lire al mese, oltre il vitto.

80. Gli aiuti  
da Trieste.

80. Si invia pure un messo a Trieste ed a Muggia, « cum messes et vindemie modo sint complete ita quod nostri fideles melius et habilis haberi poterunt », per esortare quelle comunità <sup>1)</sup> « narrando eis de magna caritate et amore quem ad eos habuit et habet . . . Dominium et de favoribus et commodis que a nobis benigne suscipiunt in eorum opportunitatibus », ad acconsentire che venissero al soldo della Repubblica quanti più marinai fosse possibile, « quos bene scimus sufficientes et aptos ad hoc . . . scientes quod nil nobis possent facere magis gratum », anticipando, nel caso di assenso, la paga di un bimestre.

81. Gli aiuti  
da Pola.

81. Alla comunità di Pola, che s'era offerta di dare in cambio della galea armata ed equipaggiata che era tenuta a

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 66 t.º 1350, 12 settembre.

fornire alla Signoria, una corrispondente somma di denaro, si risponde <sup>1)</sup> che era assai meglio che essi cercassero di avere uomini per completare l'equipaggio della galea accennata, « vel de se ipsis, vel per alias partes eis vicinas et circumstantes ad suum soldum », che offrire denari alla Signoria « pro ipsis soldizandis, propter caritundinem hominum que est et futura erit in Veneciis », e tale galea doveva essere allestita per il 25 settembre.

82. Uguale termine era assegnato al Conte di Cherso, alle isole del suo reggimento ed alla comunità di Veglia, (cui il Conte di Cherso avrebbe dovuto mandare un'ambasciata per far conoscere le disposizioni della Signoria), per approntare, a spese del Comune di Venezia, almeno cento uomini; questo era anche il numero minimo di soldati che, entro il termine accennato, avrebbero dovuto tenere a disposizione della Repubblica le comunità di Arbe, di Segna, di Fiume e di altri luoghi circonvicini « faciendū super hiis, si expediens fuerit, ambaxiatam Comiti Bartholo », sempre a spese del comune di Venezia.

82. Gli aiuti da Cherso.

83. Non è determinato il numero di uomini che avrebbero dovuto assoldare, alle medesime condizioni, Zara e Pago, ma è detto solo « tot, secundum compensationem hominum regiminum predictorum, qui arment sufficienter unam galeam »; le comunità di Traù, Spalato e Sebenico avrebbero dovuto assoldare un numero d'uomini uguale a quello da esse inviato coll'armata precedente <sup>2)</sup>. Il Conte di Spalato doveva anche procurare « de conferendo cum Comite Paulo Clissie et Scardone qui habet in Dalmatia et alibi homines navigatores et quod, memorando ei de magna benignitate et affectione quam habuimus et habemus et ostendimus per effectum, in confectione treugarum Regis Hungarie ad conservationem et bonum suum », ottenendo che esso inviasse al soldo della Repubblica quanta più gente di mare gli fosse possibile.

83. Gli aiuti da Zara, Pago, Traù, Spalato, Curzola.

Le stesse considerazioni che si sono fatte riguardo ai trevigiani, vengono ripetute per la comunità di Curzola, cui si ram-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 67, 1350, 12 settembre.

<sup>2)</sup> *Ibid.*

menta « de antiqua iurisdictione quam nostrum Comune habuit in insula ipsa et de securitate et bono statu quem ipsa insula et homines eius habuerunt sub umbra et protectione Dominationis . . . , sicut ceteri nostri fideles, post quam fuit ad regimen nostrorum civium » e quindi l'opportunità di sopportare anche le gravezze che la Repubblica credesse opportuno di imporre per il maggior bene comune. Dopo questo accorto preambolo, si ordina a quei di Curzola di armare almeno cento uomini per due mesi, « pro eundo cum presenti armata nostra », e ciò a loro spese. Nel caso che non potessero sobbarcarsi interamente a questo onere, allora le spese sarebbero state assunte in parte dal Comune di Venezia.

84. Da Lesina.

84. Anche quei di Lesina volentieri avrebbero voluto sottrarsi all'obbligo della requisizione militare, allegando come scusa il contagio che inferiva nei loro paesi <sup>1)</sup>, ma, assunte migliori informazioni, la Signoria aveva compreso che quello era più che altro un pretesto perchè la malattia era diffusa solo in una delle isole di quella podesteria, mentre le altre due ne erano immuni, « ita quod bene parare poterant et poterunt numerum gentium sibi impositum (cento uomini) . . . omni occasione remota », per il termine loro fissato, cioè il 28 settembre.

85. Da Ragusa.

85. A quei di Ragusa non si impone invece, ma si esorta ad armare con loro uomini ed a spese del Comune di Venezia una galea <sup>2)</sup>, « si sine manifesto eorum periculo hoc fieri poterit », poichè erano minacciati dal Re di Ungheria, e, quantunque fosse da sperare che « per accessitum ambaxiatorem nostrum ad Regem Raxie facta posita esse seu poni debere sic in quiete quod rationabiliter de statu suo non poterunt dubitare », tuttavia nelle iniziate trattative non si poteva nutrire soverchia fiducia; ad ogni modo era loro accordato tempo fino a tutto il mese di settembre.

Fu lasciato al Minor Consiglio piena facoltà di prendere

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 67 t.º 1350, 12 settembre.

<sup>2)</sup> *Ibid.*

tutti quei provvedimenti che fossero ritenuti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni accennate, e fu eletto ambasciatore a Trieste ed a Muggia Andrea Pisani.

86. Intanto le ostilità contro i Genovesi erano cominciate. In esecuzione della parte del Senato che ordinava ai rettori veneziani della Dalmazia, di Modone e di Corone di sequestrare tutti i legni genovesi che si trovassero nei posti di loro giurisdizione, facendo prigionieri gli uomini dell'equipaggio, s'era iniziata la caccia alle navi mercantili degli avversari <sup>1)</sup>, ed abbiamo notizia d'un Priamo Spinola, genovese, fatto prigioniero col suo legno dal podestà di Lesina, e sulla cui sorte s'era discusso in Senato perchè alcuni aderivano alla proposta di Giovanni Gradenigo di rilasciare lo Spinola trattenendo solo tutto quel legname che si trovasse nella sua nave e che sembrasse acconcio per le navi veneziane, pagandone però il prezzo al proprietario ed accordandogli otto giorni di tempo per lasciar l'isola, trascorsi i quali, sarebbe rimasto irremissibilmente prigioniero dei Veneziani; la maggioranza invece, « consideratis aggressionibus, dampnis et iniuriis nobis et nostris per Januenses illatis », anche per non fare ingiustificate e pericolose eccezioni alla precedente deliberazione del Senato, fu di parere che lo Spinola dovesse essere trattenuto sotto severa custodia « ita et taliter quod nullo modo possit auffuggere nec quod aliquis audeat neque possit ratiotinari secum nec ad ipsum ire sine licentia Domini ».

La dubbiozza manifestata dal Senato per decidere sul caso dello Spinola è indizio che ancora non si volevano spingere le cose all'estremo.

87. Ma incuoravano i veneziani a proseguire virilmente nella lotta le notizie che giungevano al Senato intorno a quell'armata per la quale poco tempo innanzi pure si confessava in una parte del Senato, « multipliciter dubitavamus ». Allora anzi, sotto lo stimolo di questo timore, s'era aggiunto nella commissione del capitano generale dell'armata stessa il capitolo che

36. Ordine di sequestro dei legni genovesi.

Questione sorta in proposito.

87. Nuove condizioni poste dal Senato per addivenire ad un accordo con Genova.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 68 1350, 12 settembre.

gli accordava libertà piena di trattare di accordi coi Genovesi se questi spontaneamente avessero offerto « sufficientissimas securitates » di restituire le persone ed i beni dei Veneziani da essi sequestrati; ma, svaniti i timori, « cum... condicio nostra sit effecta multo melior quam erat tunc temporis quum fecimus commissionem predictam »<sup>1)</sup>, parve inopportuno e disdicevole al Senato lasciare facoltà al capitano generale di trattare coi Genovesi sulla base d'una semplice restituzione delle persone e degli averi, perchè tale accordo non avrebbe potuto compiersi « nisi cum magno... onere et damno » dei Veneziani, per il fatto che, avendo i Genovesi aggredito per primi i Veneziani e costretti ad armare una ingente flotta per difendersi dai loro attacchi, ad essi, qualora avessero voluto scendere a patti, incombeva non solo l'obbligo della restituzione delle persone e dei beni dei Veneziani, ma anche quello della rifusione delle spese incontrate dalla Signoria per i suoi provvedimenti militari ed il risarcimento dei danni recati dopo l'inizio delle ostilità; insomma si chiedeva una vera e propria indennità di guerra.

Si scrive quindi nuovamente al capitano generale che solo a queste condizioni esso inizi trattative di accordi coi Genovesi, altrimenti proseguiva fedelmente il piano della sua campagna navale.

88. Si continua nell'allevamento della 2.a armata. — Provvedimenti relativi.

88. La partenza della seconda armata venne fissata per il 4 ottobre<sup>2)</sup> successivo e, nel frattempo, si diede sollecita opera ad assoldare « homines a remo, ballistarii et tot homines a pede quot sufficient ad complendam armatam nostram », a « palmicare » le galee, ed a fornirle di tutti i « correda, arma, panatica et vianda »; ai rettori d'Istria e di tutti gli altri luoghi, accennati nella deliberazione del Senato del 12 settembre, si scrisse di tener pronti gli uomini d'arme, che dovevano fornire alla Repubblica per il 2 ottobre, giorno in cui alcune galee dell'armata veneziana si sarebbero presentate nei vari luoghi per raccogliervi il contingente di truppe che doveva equipaggiare la squadra del Foscari, « ut ipse capitaneus homines predictos

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 68 1350, 13 settembre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 70 t.º 1350, 27 settembre.

possit et valeat dividere per ipsas galeas secundum quod sibi videbitur». Per il 2 ottobre avrebbero pure dovuto trovarsi a Venezia le genti reclutate dai rettori della Marca Trevigiana, e per il giorno successivo la galea che doveva essere armata da Chioggia.

Il contingente d'armati che doveva essere preparato dalle città del litorale illirico doveva essere pronto per il 4 ottobre perchè, senza venire a Venezia, esso sarebbe stato levato dalle galee veneziane nel loro passaggio per quei luoghi.

L'allestimento dell'armata andò però più a rilento di quanto si fosse preveduto, perchè il 10 ottobre essa era ancora a Venezia e si deliberava in Senato che dovesse partire, « omni dilatione submota »<sup>1)</sup>, quella notte stessa « cum illis galeis que poterunt sibi dari », e ciò significa che nemmeno per il 10 ottobre tutto era pronto; nè tale lentezza ci meraviglia quando si rammenti che in quel tempo, in conseguenza della peste di di due anni innanzi, si lamentava in Venezia la scarsità della mano d'opera, la « caritudo hominum que est et futura erit in Veneciis », come già abbiamo notato, che doveva fortemente intralciare i preparativi navali. Intanto però, se i preparativi militari vanno a rilento, si ripigliano le trattative diplomatiche col Re d'Aragona.

89. Il 10 settembre s'era deliberato l'invio d'un ambasciatore solenne a quel Re per un'alleanza veneto-aragonese contro i Genovesi, ma poi, « quibusdam suadentibus iustis causis »<sup>2)</sup>, l'invio dell'ambasciatore era stato dilazionato e solo il primo ottobre si scriveva al Re d'Aragona annunciandogli che le cause che avevano fatto ritardare la partenza dell'ambasciatore veneziano erano state rimosse, e che questi si sarebbe posto in viaggio senza indugio, essendo « plenius informatum super nonnullis negociis que, divina favente clementia, in honorem Regie Maiestatis et nostrum utiliter poterunt redundare ».

89. Partenza dell'ambasciatore inviato al Re d'Aragona.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 72 1350, 10 ottobre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 71 t.º 1530, 1 ottobre.

90. Il Pontefice richiede Venezia d'alleanza contro i Turchi.

90. Ma, ad impacciare e i preparativi guerreschi ed i maneggi diplomatici, ecco risorgere ancora le richieste del Pontefice per una lega contro i Turchi. — Il 7 Agosto s'era scritto agli ambasciatori veneziani ad Avignone che, alle insistenti richieste del Pontefice che voleva ad essi accollare ad ogni costo la custodia di Smirne, rispondessero in questi termini: «... tempus presens non patitur propter condiciones nostras intrmittere nos in custodia Smyrnarum», e ciò perchè <sup>1)</sup> «... nunquam habuimus aliquam partem in Smyrnis..., et contribuimus Unioni tres galee de VIII, que sunt multo plus quam quartum quod alias contribuebamus», e questa e molte altre ragioni costringevano la Signoria a declinare l'onorifico ma gravoso incarico della custodia di Smirne; sarebbero i Veneziani rimasti nella lega se il Pontefice si fosse accontentato che essi continuassero a contribuirvi con tre galee delle otto di cui si componeva tutta la squadra «sin autem, expedito negocio decimarum, Venecias revertantur».

Ma il Pontefice non si diede per vinto e continuò ad insistere presso la Signoria perchè prendesse parte attiva alla lega ed inviò da ultimo a Venezia, come suo legato, il vescovo di Morny per ottenere dai Veneziani che armassero per i primi del gennaio successivo alcuni legni per combattere i Turchi, si assumessero la custodia di Smirne e trasportassero il legato stesso colle loro galee a Chiarenza. Delle tre richieste il Senato accolse solo l'ultima, ed anche quella con qualche restrizione, e cioè «dummodo galee huiusmodi, quarum via est nobis incognita propter nova que percepimus diversimode, sint navigature ad locum iamdictum», altrimenti il legato pontificio sarebbe stato condotto a Chiarenza solo colle prime galee ivi dirette <sup>2)</sup>.

Per la custodia di Smirne il Senato si dichiarò pronto, «dumtaxat pro hoc anno (1350)», a contribuire solo in denaro, con tremila ducati, «qui dicuntur (e si noti questo: *si dice!*) nos tangere, pro quarto expensarum custodie loci predicti» <sup>3)</sup>;

<sup>1)</sup> *Senato*. Misti, Reg. 26, c. 42 t.<sup>o</sup>, 1350, 7 agosto.

<sup>2)</sup> V. anche *Diplomatarium veneto-levantinum* cit., pag. 348 e sgg.

<sup>3)</sup> V. pure *Raynaldi*. *Annales eccles.* sub 1350, § 33 e sgg.

invece riguardo all'armamento delle galee il Senato si scusò con belle parole, rammentando al Pontefice che le condizioni di Venezia, da quando era stata stretta la prima lega col Pontefice, erano assai mutate « per transgressiones illicitas et enormes Januensium emulorum nostrorum », che avevano costretto i Veneziani, e li costringevano ancora attualmente, a fare il massimo sforzo navale per combatterli; non potevano quindi assumersi alcun impegno di allestire una squadra, per piccola che fosse, per il gennaio dell'anno seguente, come chiedeva il Pontefice, considerando anche « quantis periculis subiacent ipse nostre galee per fidem instabilem quam Januenses ipsi suo more continuo servare sunt soliti nobis et indifferenter quibuslibet mundi », come poteva far fede il contegno da sessi tenuto quando ancora erano in sospenso le trattative fra gli ambasciatori loro ed i Veneziani in Avignone, perchè, ad onta delle esortazioni del Papa di astenersi da ogni atto ostile contro i Veneziani, « in minus honoris ipsius domini Pape, spreto etiam sacramento pacis, nobis et nostris intulerunt graves iniurias pariter atque damna ».

Il Senato pregava quindi Sua Santità a voler ritenere scusata la Repubblica di Venezia « iuste et rationaliter », se si rifiutava di eseguire la sua volontà.

91. Con eguale fermezza e coi medesimi argomenti rispondeva il Senato alcuni mesi appresso al Pontefice che aveva nuovamente richiesto la Repubblica di armare alcune galee per la lega contro i Turchi, o di pagare una somma corrispondente per poterle avere da altra parte. La guerra con Genova, che allora si avvicinava al suo stadio più acuto, impediva di attendere ad altre cure e, anche se il Papa anche avesse potuto ottenere dai Genovesi promessa d'una sospensione di ostilità, « in promissionibus Januensium possemus ullo modo considerare » rispondeva il Senato, « quia experientia fidei sue, retroactis et novissimis temporibus habita, patenter indicat quantum eis credere valeamus ». Per la difesa di Smirne si protestano nuovamente disposti a contribuire con la somma di 3 mila fiorini, ma nulla più <sup>1)</sup>.

91. Nuova richiesta di alleanza da parte del Pontefice.

<sup>1)</sup> Senato. Misti, Reg. 26, c. 54 t.º, 1351, 31 marzo.

E così si risolse quella lega contro i Turchi che sembrava iniziata sotto così lieti auspici. Un po' di diffidenza reciproca, la tendenza, naturale in tutti gli affari di simil genere, ad addossare ad una sola delle parti contraenti tutti gli oneri riservandosi però di godere i possibili vantaggi, e soprattutto l'astensione di Venezia che allora aveva da combattere un nemico più vicino e più pericoloso, come Genova, contribuirono in varia misura allo scioglimento di questa lega che preludeva, per il suo esito infelice, alle molte altre che, nel secolo successivo specialmente, avranno ugual sorte.

92. La vittoria di Castri.

92. Mentre fra Venezia, Avignone e la Corte di Aragona correavano questi negoziati, la sorte delle armi volgeva lieta per i Veneziani, chè il 10 Ottobre giungeva a Venezia la notizia che il capitano generale dell'armata veneziana aveva riportato sui genovesi una notevole vittoria <sup>1)</sup>.

Il Ruzzini, giunto a Modone ed avuta notizia che la flotta genovese era già entrata nell'Egeo, seguendo la sua commissione, s'era posto sulle traccie di essa, doppiando il capo Malea e costeggiando Negroponte; per via venne a sapere che 14 galee genovesi, cariche di ricche merci <sup>2)</sup>, capitanate dal genovese Nicolò de' Magnnerri erano nel porto di Castri, non molto discosto da Napoli di Romania; le sorprese impreparate alla battaglia e ne catturò dieci, le altre quattro poterono fuggire perchè gli equipaggi di alcune navi veneziane, invece di attendere all'inseguimento dei nemici e rendere piena la vittoria, s'erano gettati avidamente sul ricco bottino lasciando alle 4 galee genovesi tutto il tempo di mettersi in salvo.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 72, 1350, 10 ottobre.

<sup>2)</sup> V. BRUNETTI MARIO, La battaglia di Castro (1350) ed il regolamento delle prede marittime della Repubblica di Venezia in « Rivista marittima ». Febbraio 1910. Lumeggiano assai bene le condizioni materiali e morali della marina veneziana del secolo XIV due studi del MANFRONI, intitolati entrambi « La disciplina dei marinai veneziani nel secolo XIV », uno nella « Rivista marittima ». Maggio 1902, pag. 237 e sgg., l'altro negli « Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova » N. S. vol. XVIII, (1902) pagg. 109-129.

93. L'operazione navale fu compiuta dal Ruzzini col capitano del golfo Marco Morosini, non già, come afferma il Caroldo, con Giovanni Foscarini, capitano generale della flotta armata a Venezia dopo la partenza del Ruzzini, perchè con lui si unisse; tale armata non aveva ancora lasciato la città il giorno in cui pervenne la notizia della vittoria, e solo ne fu fissata la partenza per quella notte perchè <sup>1)</sup> « ad... augmentum nostri honoris et status contra Januensium temeritatem improvidam », occorreva sollecitamente « extendere vires... ut, ipsis mediantibus, eorum finalis et extrema confusio subsequatur ». Il Foscarini, « facendo die noctuque, cum qualibet promptitudine, posse suum », perchè « in acceleratione presentis vie consistunt multipliciter ista nostra negocia », si sarebbe diretto a Ragusa attendendo ivi l'arrivo delle altre galee che avrebbero completato la sua armata e che si sarebbero allestite colla massima prestezza.

93. Partenza dell'armata del Foscarini.

94. La notizia della vittoria riportata dal Ruzzini sui genovesi era stata però amareggiata dalle gravi insubordinazioni commesse da alcuni equipaggi, poichè nella relazione al Senato del capitano generale dell'armata veneziana si diceva che <sup>2)</sup> « aliqui de... galeis contra eius (capitanei) preceptum quod ferirent inter inimicos, noluerunt ferire, et quod sunt etiam aliqui qui fecerunt et commiserunt aliqua contra nostrum honorem »; occorreva quindi reprimere severamente questi atti di aperta insubordinazione che manifestavano un pericoloso rilassamento della disciplina fra gli equipaggi della Repubblica. Sui provvedimenti disciplinari e sull'autorità cui avrebbe dovuto competere l'applicazione furono discordi i pareri, poichè alcuni avrebbero voluto che si lasciasse al capitano generale piena facoltà di punire i colpevoli, « velut sapiens », e perchè già nella sua commissione si trovava <sup>3)</sup> « specialem capitulum faciens mentionem de poena quam debent pati hii qui reperiuntur in tali fallo »; altri volevano che il Ruzzini si limitasse a porre in catene i colpevoli ed a mandarli sollecitamente sotto buona custodia

94. Grave indisciplina nell'armata veneziana.

Provvedimenti relativi.

<sup>1)</sup> Ibid.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. P. B. (II) c. 72 t.º 1350, 10 ottobre.

<sup>3)</sup> Ibid.

a Venezia dove poi sarebbero stati giudicati; ma prevalse la proposta del Doge, dei Consiglieri e dei Capi della Quarantia, tranne Marco Diedo e Marino Sagredo, mirante ad impedire che in una cosa di tanto momento si procedesse con troppa precipitazione e con troppo rigore, forse con il risultato di irritare gli equipaggi già abbastanza indisciplinati e di provocare nuovi disordini, e si deliberò di affidare agli Avogadori del Comun l'istruttoria del processo per l'accertamento di tutte le possibili responsabilità, « et cum omni examinatione et informatione quam habuerint veniant quam cito poterunt ad illud consilium quod voluerint eligere, ut possit provideri et fieri quod spectet honori nostro ».

Successivamente era giunta notizia al Senato che la maggior parte del bottino recato a Venezia dall'equipaggio della galea del Golfo apportatrice del lieto annuncio di vittoria era stata <sup>1)</sup> « per modum inhonestum et violentum erepta de manibus pauperibus et occupata per paucos », ed urgeva quindi provvedere anche al modo di impedire per il futuro simili guai, stabilendo una equa partizione del bottino di guerra. Agli Avogadori del Comun venne pure affidato il compito d'una diligente investigazione sugli accennati beni e l'incarico di ricuperarli « de manibus eorum ubi forent, habentes libertatem imponendi penam et penas et personas ad sacramentum et retinendi et carcerandi sicut eis vel maiori parti videbitur pro executione premissorum ».

95. Nomina di una commissione inquirente. Suo mandato.

Massima cautela nell'eseguirlo.

95. Si nominava insieme una commissione inquirente di tre membri <sup>2)</sup>, a far parte della quale furono eletti Giovanni Gradenigo, Nicolò Pisani e Jacopo Marangoni, perchè andasse « tam in Coronò et Mathonò quam in Nigroponte et Constantinopoli, et super armata nostra et alibi, ubi eis melius videbitur posse perficere intentionem nostram », per « diligenter examinare et inquirere de omnibus bonis et havere que de dicta victoria pervenissent quomodolibet ad manus nostrorum ». Ricuperati i beni illegalmente tratti, avrebbero dovuto man-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 73, 1350, 11 ottobre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 74, 1350, 12 ottobre.

darli a Venezia « scribendo ea particulariter et distincte » e, per poterli ricuperare, avevano piena facoltà di imporre multe, deferire il giuramento e perfino di adoperare la tortura, « si foret expediens », e di imprigionare i colpevoli, « et generaliter ordinandi et faciendi quecumque pro executione premissorum sibi utilia et necessaria videbuntur »; potevano procedere anche separatamente all'investigazione assegnandosi luoghi diversi, ma, se si fossero trovati insieme al capitano generale, avrebbero dovuto agire di pieno accordo con esso.

Non si voleva però che tale commissione inquirente potesse destare troppi sospetti e che, invece di ottenere per effetto la repressione d'un male, desse motivo a nuovi disordini. Il loro arrivo sarebbe stato preceduto quindi da questa dichiarazione: « quod ista inquisitio et examinatio sit solum ad finem boni et ut quisque premium senciat iuxta sua merita »; per il resto si lasciava completamente alla loro prudenza ed accortezza di condurre le cose in modo che « sinistrum aliquod per hoc evenire nequeat factis nostris », poichè se, « consideratis periculis que nobis et statui nostro possent ex huiusmodi temeritatibus evenire » e la palese ingiustizia « quod pro malo opere et non benefaciendo quis consequatur utilitatem et comodum », non era però prudente, per estirpare un male, suscitarne uno maggiore.

Ed appunto questo timore finì col prevalere su tutti i propositi di pronta ed esemplare giustizia a salutare ammonimento dei colpevoli, poichè, appena due giorni dopo, il 15 ottobre <sup>1)</sup>, si riconosceva che la precedente deliberazione del Senato sarebbe stata « utilis et fructuosa, si suo loco et tempore fiat quod continetur in ea », ma che, per le notizie che giungevano dall'armata, « periculosissimum foret statui et factis nostris excitare huiusmodi novitatem inter homines armate nostre qui sunt de diversis nationibus et de levi possent per hoc sinistrare facta nostra », ed era assai prudente « aliquantulum dissimulare et expectare tempus »; si deliberò così di soprassedere, per allora, all'invio della accennata commissione attendendo il ritorno del-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 74 t.º 1350, 15 ottobre.

l'armata a Venezia; allora si sarebbe nominata nuovamente un'altra commissione inquirente di tre membri.

Non si volle accettare nemmeno l'emendamento, proposto da alcuni senatori, alla parte precedente per conciliare la necessità d'una pronta giustizia colla prudenza necessaria per non eccitare disordini, e consistente in questo: « quod illi tres nobiles, qui mittentur, non debeant intromittere de aliquibus personis quas constaret eis habuisse de bonis derobatis valorem a ducatis C vel infra, quos tamen caute notare faciant, set nihil exigant ab eis », procurando attentamente di tener tal modo nell'eseguire questo mandato « quod nullum sinistrum, impedimentum vel periculum proveniat factis nostris, et quod per ea armata nostra non impediatur, arrestetur vel tardetur in aliqua parte vel loco ».

Così dei suprusi e delle violenze commesse per la divisione del bottino di guerra non si parlò più, per allora, ma più tardi, essendo giunte al Senato querele da diverse parti su questo oggetto, ed avendo anche principi stranieri richiesto la restituzione delle merci dei loro sudditi che viaggiavano sulle galee genovesi catturate dal Ruzzini, il Senato aveva dovuto rispondere che gran parte delle merci delle galee genovesi era stata bruciata, « sicut palam est », e che quel poco che era rimasto <sup>1)</sup> « subreptum et occupatum fuit per stipendiarios armate et dispersum prout in talibus moris est »; la scusa era magra ma non s'era saputo trovare di meglio. Si riaffacciava quindi la necessità di regolare con disposizioni di legge la consuetudine che aveva fatto sì cattiva prova ed a ciò si provvide dapprima con

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 81, 1350, 3 dicembre.

« Quod respondeatur Domino Archiepiscopo Mediolanensi et Comitibus Sabaudia et Domino Jacobo de Sabaudia qui scripserunt pro restitutione aliquarum ballarum pannorum et mercationum suorum fidelium qui erant super una ex decem galeis Januensium capta per nostros, quod sicut ipsi et totus mundus scire potest et sumus in guerra publica notoria cum Januensibus in culpa eorum et propterea dicte sue galee cum mercationibus et bonis existentibus in eis intromisse fuerunt per nostras galeas, velut bona inimicorum nostrorum; de quibus galeis, sicut palam est, magna pars cum maiori parte mercationum exusta fuit, et

deliberazioni transitorie, rinnovando agli Avogadori del Comun l'incarico di « examinare et inquirere de omnibus et singulis offensionibus comunis que quomodocumque per aliquos de dicta armata forent commissa contra nostrum honorem et bonum » presentando le conclusioni al Maggior Consiglio <sup>1)</sup>. Si bandì inoltre che chiunque avesse avuto « de bonis et rebus derobatis et acceptis de super decem galeis Januensium valoris a ducatis LX vel inde infra », dovesse darne esatta nota agli Avogadori del Comun entro otto giorni dalla data del bando incorrendo altrimenti nelle pene sancite per coloro che usurpavano i beni del Comune, « quia Dominium intendit de ipsis disponere et facere quod conveniat honori suo et bono eorum qui bene operati fuerint, et de omnibus dictis bonis sic presentatis fiet sicut videtur isto consilio, ita tamen quod de ipsis bonis aliqui officiales nullam partem habeant ».

96. Provvedimenti più gravi vennero presi però contro i capi sui quali ricadeva la responsabilità degli atti di insubordinazione che avevano impedito la distruzione completa della flotta Genovese <sup>2)</sup> sorpresa dal Ruzzini e permesso la fuga di quattro galee che, come vedremo in seguito, tanto nocquero ai Veneziani saccheggiando e incendiando Negroponte; e così per Marco Morosini « olim capitaneus Culphi et comitus patronus et illi qui erant ad temones tempore quo evaserunt quattor galee Januensium in sua galea », e Biagio Marioni, Pietro de Bernardo, Nicolò Loredan e Luca Muazzo, « supracomiti seu armatores galearum que erant sibi tunc deputate per capitaneum et comiti et patroni et illi qui erant ad temones, in dictis ga-

96. Punizioni inflitte.

id quod de mercationibus et boni restavit, subreptum et occupatum fuit per stipendiarios armate et dispersum prout in talibus moris est, ita quod modicum potuit restasse et si quid restavit ignoramus quid sit vel ubi sit; set optantes propter amorem specialem quem semper ad eos gessimus subditos suos habere in omni casu commendatos, quodcumque de rebus subditorum suorum ad manus nostras pervenerit, faceremus eis... expeditum et favorabile complementum ».

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 85 t.° 1350, 13 dicembre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 89, 1350, 22 dicembre.

leis tunc », si deliberò la detenzione nelle carceri inferiori « separatim » finchè fosse durata l'istruttoria « de culpīs tam eorum quam capitanei generalis et aliorum », iniziata dagli Avogadori del Comun; uguali misure si sarebbero adottate per coloro che fossero risultati colpevoli in processo d'istruttoria, e per ciò si vietava al capitano generale Marco Ruzzini, « sub pena haveris et persone », di allontanarsi da Venezia senza il permesso della Signoria, non sapendosi ancora se egli potesse essere coinvolto anche lontanamente nel tristo affare ed essendo ad ogni modo necessaria la sua presenza, come quella del testimonio più sicuro e competente dei fatti intorno ai quali si svolgeva l'istruttoria stessa.

Si voleva, ed a ragione, cominciare dall'alto per sentimento di giustizia <sup>1)</sup>, « quia firmitas status nostri consistit quod iusticia equaliter procedat a nobis tam in magnis quam in mediocribus et parvis », ed anche perchè « ea que commissa sunt in ista nostra armata in tantam iacturam et periculum agendorum nostrorum et honoris nostri non sunt sub dissimulatione ulla tenus transeunda set vivaciter punienda pro exemplo bono cunctorum »; ma alcuni degli imputati non s'erano potuti arrestare perchè <sup>2)</sup> nascosti o fuggiti da Venezia, perciò venne intimato ad essi di presentarsi entro la Domenica successiva al bando « ad parendum ordinationibus et mandatis nostris », sotto pena della confisca di tutti i beni mobili ed immobili, « usque ad valorem 1000 ducatorum » a vantaggio del Comune di Venezia, « ita quod de ipsis nulla restitucio, gratia et remissio fieri possit sub pena librarum V centum pro quolibet consiliario, capite et alio qui partem poneret vel consentiret in contrarium », pur rimanendo impregiudicato il procedimento in contumacia contro di loro.

97. Regolamento delle prede belliche.

97. Questi erano tuttavia, come dicemmo, provvedimenti transitori, dettati dalla urgente necessità di impedire danni maggiori, ma gli incresciosi fatti dell'armata veneziana avevano rivelato un guaio peggiore; avevano scoperto una profonda

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 89, 1350, 22 dicembre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 89, 1350, 23 dicembre.

lacuna negli ordinamenti marittimi veneziani per ciò che riguardava l'acquisto e la distribuzione delle prede belliche, e fu così che, per avere una sicura norma in avvenire per il caso in cui si ripetessero simili eccessi, si provvide subito con disposizioni d'indole generale alla codificazione di questa materia regolata fino allora dalla consuetudine, perchè, come si osserva nel preambolo della deliberazione del Senato relativa alle prede di guerra, non si trovava <sup>1)</sup> « nullus ordo.... in scriptis faciens mencionem de modo qui teneri debet in sorciendo ea que per nostras armatas seu exercitus acquirentur de bonis inimicorum nostrorum », mentre, ad evitare « pericula et scandala que proveniebant ex inde et provenire poterant in futurum », appariva « fructuosum et laudabile ac necessarium » sistemare questa materia in cui per il passato s'era proceduto senza alcuna regola fissa.

La discussione sulle modalità della distribuzione delle prede belliche si prolungò in Senato per qualche giorno e si concretarono alla fine le seguenti norme: che tutte le navi dei nemici, armate e disarmate « cum omnibus cordis, personis ac gentibus repertis in eis », e tutte le città, terre, castelli e luoghi dei nemici colle loro popolazioni e guarnigioni prese dai Veneziani appartenessero al Comune di Venezia in piena ed assoluta proprietà, rimanendo però al capitano dell'armata o dell'esercito la facoltà di disporre delle navi catturate o dei luoghi presi come più gli sembrasse opportuno per la maggior gloria della Repubblica, « videlicet tam in retinendo, quam in emittendo et quam etiam in faciendo profundere et submergere ac concremari ipsa navigia vel partem ipsorum.... et tam in faciendo prosterni et concremari ipsa loca quam retineri ». — Questo il principio generale: l'affermazione della piena padronanza dello stato sui beni catturati dei nemici; seguono quindi le norme per la loro distribuzione che, non senza gravi divergenze fra i Senatori stessi, furono così fissate: i beni dei nemici sarebbero stati divisi in 7 parti eguali; una di queste sarebbe

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 90 t.º 1350, 26 dicembre. La « distribucio lucri quod adquiret de bonis inimicorum » occupa le cartè 90 t.º 91 e 91 t.º.

spettata al capitano, ai sopracomiti, agli armatori delle galee, alle persone notevoli e all'ammiraglio, nelle seguenti proporzioni: 4 parti al capitano generale, 2 parti ciascuno a tutti gli altri capitani, « qui non essent generales, etiam si essent cum generali » ed una parte ciascuno ai sopracomiti ed all'ammiraglio; delle rimanenti sei parti del monte delle prede belliche due avrebbero dovuto essere divise « inter comites, patronos, nauclerios et homines de pede » nella proporzione di due parti ciascuno per i *comiti, patroni et socii capitaneorum et supracomitorum* e di una parte ciascuno per i *nauclerii, scribani, ballistarii et alii homines de pede*. Le ultime quattro parti sarebbero state distribuite fra gli altri uomini dell'armata così assegnando i lotti, le *sortes*: due ciascuno per i *portolati* ed i *proderii* dei due primi banchi di prua e di poppa per ogni lato, ed una parte ciascuno ai rematori « nec non famulis capitaneorum, supracomitorum, patronorum, marangonorum et calafatorum ».

Per le altre modalità nella ripartizione delle prede belliche venne accolta la proposta di alcuni Savi i quali, affinché in tale distribuzione si procedesse con criteri di equità e venissero beneficiati particolarmente quelli che « virtuose et probiter ac laudabiliter se gessissent pro honore nostro » o fossero rimasti feriti, e le famiglie dei caduti in guerra, volevano che si facesse la divisione del bottino solo dopo il ritorno dell'armata a Venezia e che il capitano generale e gli altri capitani e sopracomiti, sotto vincolo di giuramento, si impegnassero a tener nota, « bona consciencia et sine fraude », di coloro che essi giudicassero veramente degni « ad recipiendum has.... honorificencias et utilitates ».

Altre numerose proposte di divisione del bollettino di guerra non vennero accettate, e solo si approvò l'aggiunta che gli eredi dei soldati morti in battaglia dovessero avere una quota doppia di quella che sarebbe toccata al loro congiunto da vivo e che per i feriti rimanesse in facoltà del capitano di assegnare quella parte di bottino che più sembrasse opportuna per le loro condizioni.

Ad impedire poi che si rinnovassero le disgustose scene di marinai che si gettavano in acqua prima che la mischia fosse terminata per depredare le galee dei nemici, o di altri che di-

scendevano sotto coperta delle navi avversarie, « tam finito prelio quam non, etiam existentibus ipsis navigiis vel galeis inimicorum captis », sempre per far man bassa sulle merci, si stabili che chiunque fosse stato sorpreso nell'atto di commettere tali rapine, non solamente sarebbe stato privato del mal tolto, ma anche della quota che gli sarebbe spettata nella ripartizione del bottino di guerra, e, per di più, avrebbe dovuto essere sottoposto a procedimento penale.

L'esame di questo classico episodio di indisciplina degli equipaggi veneziani del '300 e dei provvedimenti presi dalla Signoria per impedirne la rinnovazione, ci ha distolto per un po' dal seguire la successione cronologica degli avvenimenti che abbiamo interrotta ai preparativi della seconda squadra che si armava a Venezia affinehè, sotto gli ordini di Giovanni Foscarini, cercasse di congiungersi a quella del Ruzzini combinando un'azione simultanea contro i Genovesi.

98. L'allestimento di questa seconda armata aveva incontrato alcune gravi difficoltà specialmente nella ripugnanza delle città del litorale dalmato a fornire ancora alla Signoria uomini e denaro, chè ad esse sembrava di aver già fatto bastevoli sacrifici per equipaggiare le armate precedenti, e quei di Curzola, che erano stati « dulciter » <sup>1)</sup> richiesti di preparare alcuni uomini per l'armata del Foscarini a spese loro, od anche, alla peggio, a spese del Comune, non solo non s'erano curati di eseguire gli ordini del Senato e di rispondere alle lettere di questo, ma erano trascesi ad una grave ribellione in cui il figlio del Conte di Curzola, che cercava di persuadere « honesto modo » i suoi governati di obbedire alle disposizioni della Signoria, era stato malmenato.

98. Difficoltà incontrate nell'allestimento dell'armata del Foscarini.

99. « In filium comitis », dice la parte del Senato, « procuratam et suadentem eis honesto modo ut nobis complacerent, se indecenter et turpiter erexerunt », e perciò si invitava la comu-

99. Ribellione di Curzola.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 74, t.º 1350, 13 otto<sup>1</sup>re.

nità di Curzola ad inviare al Senato, entro 22 giorni dalla data della presentazione della deliberazione della Signoria, 10 « de melioribus et magis divitibus et potentioribus » per fare amplissime scuse « de temeritate et inobedientia sua » e ferma promessa di obbedire agli ordini della Signoria; « quod si fecerint, bene quidem », altrimenti, trascorso il termine assegnato, si sarebbe proceduto senz'altro contro di essi nel modo più opportuno.

Come indizio del profondo malcontento che doveva serpeggiare fra le popolazioni soggette alla Repubblica per queste incessanti richieste di uomini e di denaro, la ribellione di Curzola è un fatto sintomatico la cui importanza non va trascurata poichè non è una manifestazione sporadica ma si ricollega ad altri indizi non dubbi di una tendenza a sottrarsi agli obblighi che la soggezione a Venezia imponeva troppo spesso, pure in compenso di molti e non lievi benefici; ed il Senato doveva rammentare spesso ai ricalcitranti che, se in tempo di pace godevano di tutti i vantaggi che recava loro la Signoria della Repubblica sulle loro terre, era pur equo che in tempo di guerra sopportassero almeno una piccola parte dei sacrifici cui la Signoria doveva assoggettarsi per il maggior bene comune.

100. Rilit-  
tanza dei feu-  
datari di Can-  
dia.

100. Anche i feudatari di Candia, alla richiesta del Senato di armare delle navi per l'imminente campagna contro i Genovesi, avevano risposto che non credevano di esser tenuti a tale prestazione per forza dei patti ed il Senato era stato costretto a richiamarli all'osservanza dei loro obblighi rammentando ad essi, <sup>1)</sup> se era caduto loro dalla memoria, « quod sunt astricti per ipsam concessionem ad faciendum hoc et habemus ipsos fecisse armatam quam fecerunt per formam dicte concessionis ».

101. Com-  
missione del  
Foscarini.

101. In mezzo a questo diffuso malessere e ad altre difficoltà, specialmente di indole finanziaria, si veniva allestendo la squadra affidata al comando di Giovanni Foscarini, per il quale, il 19 ottobre <sup>2)</sup>, si deliberava già, nelle sue linee generali, la commissione cui avrebbe dovuto attenersi: lasciata Venezia, si sarebbe

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 76, 1350, 19 ottobre.

<sup>2)</sup> *Ibid.*

recato a Ragusa per raccogliervi il resto delle galee che dovevano comporre la sua armata, quindi procedere sollecitamente fino a Corone ed a Modone: quivi si sarebbe soffermato per aver da quei castellani notizie del capitano generale dell'armata veneziana ed intorno al suo prossimo, probabile arrivo a Corone ed a Modone, ma, se fosse riuscito a sapere che tale arrivo non si sarebbe effettuato in breve, avrebbe dovuto dirigersi sollecitamente a Negroponte, assumendo da quel bailo le medesime informazioni che dai castellani di Modone e di Corone e, se l'esito di tali ricerche, per quanto riguardava la prossima venuta del capitano generale, fosse stato ugualmente negativo allora, da Negroponte, il Foscarini avrebbe dovuto proseguire per Costantinopoli, « vel alio ubi sciret ipsum capitaneum esse », e congiungersi con esso, mettendosi interamente a sua disposizione per una azione concorde contro i Genovesi, « et. . . . eundo, stando et redeundo debeat intendere totis viribus cum provvisione salubri et cautela sui et armate sibi commisse, ad offensionem et damnum emulorum nostrorum ».

Il Foscarini sarebbe stato anche latore di una lettera del Senato per il Ruzzini nella quale, dopo ampie lodi per la sua « industria et sollicitudo » dimostrata « viriliter et fideliter, in obtinendo tam gloriosam victoriam contra Januenses emulos nostros », gli si ordinava di ritornare a Corone od a Modone, dopo « expedito de Constantinopoli et archiopelago quamtocius poterit », ed ivi far ricaricare sulle galee di Cipro e di Alessandria le merci già deposte in quegli scali, lasciando poi liberi i convogli mercantili di proseguire i loro viaggi di commercio, qualora le notizie dell'armata nemica non fossero però tali da far temere per la loro sicurezza. Al ritorno dovevano tuttavia, in qualunque caso, raccogliersi a Modone od a Corone o in altro luogo che fosse sembrato più acconcio; ciò fatto, col resto delle sue galee, il Ruzzini avrebbe dovuto recarsi ad incrociare « ad illas partes et loca ubi crediderit et cognoverit esse tutelam maiorem et conservationem galearum predictarum et quorumcumque navigiorum nostrorum », specialmente nel tempo in cui le varie galee solevano ritornare dai loro viaggi di commercio.

Intanto non avrebbe dovuto però lasciarsi sfuggire ogni occasione propizia di molestare i Genovesi, « cum salute semper

et diligenti cautela sui et armatarum commissarum sibi », non tralasciando per questo di raccogliersi colle sue navi, quando fosse imminente l'epoca del ritorno delle galee mercantili, nel porto di convegno dove, essendo riunita tutta l'armata, avrebbe potuto licenziare le galee di Negroponte, di Candia e di Ragusa e poscia ritornare, salvo contrario ordine della Signoria, a Venezia, « cum omnibus aliis galeis in nomine Domini, cuius virtute negocia nostra successerint feliciter cum tanto gaudio et triumpho ».

Rimase fermo che il primo obiettivo della nuova squadra comandata dal Foscarini dovesse essere il sollecito congiungimento coll'armata del Ruzzini, mentre alcuni avevano proposto che l'armata del Foscarini, invece di procedere direttamente verso l'Egeo <sup>1)</sup>, incrociasse nelle acque di Saseno spingendosi fino ad Otranto ed a Ragusa per poter spiare tutte le mosse dei nemici, « quia erit magna informatio nostra in factis que habeamus facere si habeamus nova de motibus Januensium et ad quid procedent, habito novo conflictus eorum »; ma non sembrava che tale indugio frapposto al congiungimento delle due armate dovesse essere pericoloso poichè le notizie che giungevano da Genova davano per sicuro che quella flotta non era ancora sulle mosse.

Ciò si proponeva il 21 ottobre, ma l'11 novembre era già arrivata notizia della partenza delle galee Genovesi e si scriveva sollecitamente ai rettori <sup>2)</sup> dell'Istria e della Dalmazia ed al capitano generale dell'armata informandoli delle mosse dei nemici ed esortando i primi a tenersi pronti a respingere ogni incursione della flotta genovese e l'altro ad attendere alla sicurezza delle galee mercantili, delle galee del Golfo e d'ogni altro naviglio armato o disarmato.

102. Sorpresa prodotta a Venezia dall'annuncio dell'allestimento dell'ar-

102. Il sollecito allestimento dell'armata Genovese aveva prodotto un certo turbamento a Venezia dove, dopo il fatto d'arme di Castri favorevole ai Veneziani, gli animi s'erano cullati nella speranza che le forze dei Genovesi fossero prostate

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 76 t.º 1350, 31 ottobre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 78 t.º 1350, 11 novembre.

così che non potessero più risorgere senza l'aiuto altrui e contrastare ancora validamente i successi dell'armata Veneziana; quindi, mentre da un lato si procedeva lentamente nell'allestimento della nuova flotta nella certezza che non fosse imminente un nuovo conflitto coi Genovesi, dall'altra si continuava abilmente l'azione diplomatica mirante a togliere a Genova tutti i possibili aiuti per lasciarla isolata e quasi inerme di fronte a Venezia, forte d'armi e più ancora di alleanze.

mata geno-  
vese.  
Trattative  
con Pisa per  
distoglierla  
dal dare aiuti  
a Genova.

L'opinione corrente sulle condizioni dei Genovesi dopo lo scontro di Castri, cui si volle dare una importanza eccessiva, è espressa nel preambolo della deliberazione del Senato dell'8 novembre con cui si stabiliva l'invio d'un messo a Pisa per distoglierla dal prestare aiuto a Genova, se ne fosse stata richiesta <sup>1)</sup>, « quia per gratiam Jeshu Christi condicio Januensium hostium nostrorum est adeo extenuata quod non est dubitandum quod a se, nisi subsidia et subventiones habeant aliunde, possent facere magnum esfortium ». Era quindi sommo interesse del Senato quello di distogliere tutte le persone, da cui Genova presumibilmente avrebbe potuto ottenere un aiuto, dal fare ciò, e, poichè fra queste erano anche i Pisani, il Senato deliberava di mandare a quel Comune « una persona sufficiens, sive notarius sive alterius condicionis » perchè, dopo aver esposta « antiquam caritatem habitam inter nostrum comune et suum » e le condizioni della guerra presente, sorta solo per cagione dei Genovesi, cercasse di ettenere dai Pisani l'assicurazione che essi non avrebbero dato ai Genovesi alcun aiuto ed avrebbero pure vietato ai loro sudditi qualunque prestazione « de navigiis, personis vel rebus » a vantaggio di quelli.

Questo messo, avuta dai Pisani una risposta, doveva proseguire per la Provenza e recarsi da Lodovico d'Ungheria e dalla regina Giovanna, perchè era pervenuta notizia al Senato « quod... Januenses quesiverunt et querunt subventiones et subsidia tam de navigiis quam de gentibus de partibus Provincie quod est manifestum periudicium et damnum nostrum »; ottenesse quindi da questi Sovrani che non solo si astenessero per l'av-

1) *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 78, 1350, 8 novembre.

venire da qualsiasi atto favorevole ai Genovesi, ma impedissero anche efficacemente che potessero avere i soccorsi già chiesti dalla Provenza e dalla Puglia, in omaggio all'antica amicizia che era stata fra i due stati ed alla « affectuosa voluntas » dimostrata sempre dalla Repubblica di Venezia verso il Regno di Napoli.

Sulla « condicio . . . . extenuata » dei Genovesi, come già abbiamo notato, ulteriori notizie, pervenute da Genova, dovevano aver sfrondato qualche illusione eccessiva, e, mentre prima si credeva che i Genovesi fossero prostrati, quando si viene a sapere che la flotta genovese aveva salpato, il Senato riconosce che i nuovi avvenimenti erano « magna et ardua » e richiedevano deliberazione sollecita e ponderata, e stabiliva di convocarsi appositamente, per ciò; quando, a riconfermare i Veneziani nella loro convinzione che i Genovesi fossero già stanchi della guerra e non si sentissero più in grado di continuarla, venne il fatto dell'invio di ambasciatori genovesi per intavolare trattative di pace.

103. Nuova  
ambasciata  
Genovese.

103. Il 20 novembre essi erano a Vicenza ed il Senato deliberava di concedere loro un salvacondotto per venire a Venezia; il 23 novembre dovevano già aver esposto in Senato le loro proposte <sup>1)</sup>, poichè, all'unanimità, in Pregadi, si votava la seguente risposta: « quod pacem, quam dicunt sibi violatam (quod quidem verum non est) non in uno casu set in pluribus nobis temporibus preteritis violarunt, nec ullam reformationem de commissis amicabiliter requisitam pluries facere voluerunt, quin ymo nec nobis nunc ultimo respondere. Et propterea quod per nos factum sit contra eos, iuste et rationabiliter fieri potuit et potest, unde ad requisita alia responsio opportuna non est, nisi quod confidimus in Altissimi gratia quod prospere diriget facta nostra quia aperte nostram iusticiam confovemus, et si dictus ambaxator protestaretur, dominus, consilarii, capita et sapientes per maiorem partem possint respondere et protestare sicut videbitur expedire ».

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 79, t.º 1350, 20 e 23 novembre.

Il rifiuto del Senato a trattare ora di accordi coi Genovesi, dopo che parecchie volte aveva iniziato pratiche pacificatrici senza alcun risultato, è più che naturale a poca distanza da una vittoria che, se certamente non ebbe, come appare anche dagli avvenimenti successivi, una notevole importanza pure, ad onta dei gravi inconvenienti cui diede occasione, per il suo valore morale all'inizio d'una campagna non andava disprezzata; ed i Genovesi coll'invio di una ambasciata in quel momento non erano stati abili politici ed avevano lasciato scoprire il loro lato debole. Tutto ciò doveva incuorare i Veneziani a proseguire la guerra con rinnovato ardore per giungere alla distruzione completa delle forze nemiche.

104. Ma, a gettare molta acqua sugli ardori bellicosi dei Veneziani, ecco giungere improvvisa la notizia della rapida, vittoriosa incursione compiuta dai Genovesi a Negroponte. Le quattro galee ch'erano sfuggite al Ruzzini nella battaglia precedente per la indisciplina dei suoi equipaggi, gettatisi avidamente sul bottino <sup>1)</sup>, si erano congiunte ad altre, guidate da

104. Incur-  
sione dei ge-  
novesi a Ne-  
groponte.

<sup>1)</sup> Il fatto è narrato con pochissime differenze dai vari cronisti. Diamo qui il racconto della Cronaca Trevisan (Cod. Marciano Cl. VII, DXIX, c. 103 e segg.) come uno dei più completi: ... « Facto capitano S. Marco Ruzzini et preso le galie che giera aparechiade per andar a marcado fo armado altre galie che in suma giera galie XL el parti da Veniesia a di XXIIIIJ avosto 1350, et zonte che le fo a Modon discargò le mercantie per andar verso Romania cum intencion de danificar zenovesi con tutta sua possa, et partida la ditta armada da Negroponte el ditto capitano seppe che in quelle parte giera galie XIIIJ de zenovesi charge de marcanzie che andava a marcado: unde el ditto le andò a trovar e tanto el cercho che in un porto ditto Castri, una mattina le trovò: allhora l'armada de Venitiani se messe davanti la bocca del dito porto, per la qual cossa vedando zenovesi esser a mal partito abiando al vento prospero de levarsse, se levò si destramente che trovò una bocha da insir fuori quasi per dentro l'armada de' Venitiani, se tirava fuori e si andò per questo modo quattro galie tirade fuori, la quinta percosse in terra et le altre sorazonse et se intrigò una con l'altra: unde l'armada de' Venitiani li fo adosso e prese galie X et stete a robar quele zorni quattro, et le ditte galie quattro che scampò fo per defetto de

Filippo Doria, formando così una piccola squadra di 9 galee che il 19 ottobre si presentava audacemente dinanzi a Negroponte, operava uno sbarco, incendiava le navi raccolte nel porto, metteva in fuga la guarnigione, saccheggiava, faceva prigionieri e trionfalmente ripartiva dopo aver prodotto danni ingenti ad

---

Venitiani, perchè i non obediya al capitano como si doveva, et questo fo in zorno da m.r S. Vettor che viene a di 18 settembre, 1350. Et facto questo el ditto capitano andò a Negroponte e messe lì le galie de zenovesi con le più parte deli presoni delle ditte galie, et poi el ditto capitano de Negroponte se partì togiano in più parte deli homeni del ditto luogo e messili sopra la sua armada: unde lassò mal fornido Negroponte e tirò poi verso Costantinopoli et Perra et tanto istette a rubar altri luogi de zenovesi che quando i zonse a Perra i trovò che quelì si haveva molto ben infortido, per lo qual danno alguno non li pottè fare, si non che nel porto brusò molti navilii, et siando el capitano de' Venetiani a Perra quele quattro galie de zenovesi che scampò andò a Rodi et la trovò galie 5 de zenovesi et tutte se accompagnò immaginando de rescatar qualcosa del danno de quele prese, et presentido che Negroponte era mal fornido vigorosamente andò là et asaltò la terra et come homeni valenti i prese la ditta terra et fichò fuogo dentro et si atrovò esser là bailo el nobel homo Ser Thoma Viaro, el qual trovandose con puocha zente come homo timido scampò fuora dela terra, ma veramente sil fosse sta homo de cuor, con quella puocha zente che laveva era suficiente a sostener la ditta città. Alhora zenovesi reunite algune sue marcanzie et trasse le sue zente che era in preson le qual giera circha mile e dusento, e quatrocento el capitano ne mandò in Candia et fatto questo più presto chel pottè se partì et andò ». Così lo *Stella* (Annales Genuenses), in R.R. I.I. S.S. t. XVII col. 1091) narra pure brevemente i fatti: « Anno 1350 . . . Eodem anno de mense septembris, galeae Venetorum 35 invadentes galeas 14 Januensium, quarum capitaneus erat Nicolaus de Magnerri juanensis de Populo, armatis Januae pro mercibus deferendis, ex ipsis quatuordecim subegerunt decem, reliquae vero ad Chiensem insulam confugerunt. Sed die 10 octobris armatae in Chiensi insula galeae novem, quarum fuit electus capitaneus nobilis Philippus de Auria per Simonem Vignosium ea in insula potestatem, et alios Janenses navigarunt ad civitatem Venetorum quae dicitur Niger Pontus quam Janenses cum ipsis galeis de illo mense cum spoliis multis et navibus 23 ceperunt, cum quibus de mense novembris ad eam insulam redierunt ».

aver posto lo scompiglio fra i Veneziani, perchè, per l'esiguità delle forze e la mancanza di altri aiuti, non si poteva mantenere la conquista. Quest'audace colpo di mano sorprese i Veneziani che credevano d'aver annientato i nemici e, come sempre accade in simili occasioni, non volendosi riconoscere di aver errato nell'apprezzamento delle forze avversarie, si cercò subito il responsabile e le accuse si appuntarono tutte contro il bailo veneziano a Negroponte, Tommaso Viaro che fu posto in stato d'accusa e processato <sup>1)</sup>.

105. Di quali reati egli dovesse rispondere è detto chiaramente nell'atto di accusa <sup>2)</sup> compilato dagli Avogadori di Comun, Ermolao Gradenigo, Giovanni Sanuto, e Andrea Foscolo incaricati di fare una inchiesta « super captione terre Nigropontis

105. Processo del bailo Tommaso Viaro. Accuse mossegli.

<sup>1)</sup> A giustificare il Viaro di non esser stato « homo de cuor », come dice il Trevisan, si possono allegare specialmente le sue condizioni psichiche. — Nel 1348, mentr'egli era conte e capitano di Zara, la peste gli aveva strappato 4 figli, tanto che, sotto il colpo dell'enorme sventura, aveva chiesto ed ottenuto dalla Signoria d'essere esonerato da quel reggimento (*Grazie*, XII c. 9 t.º 1348. 20 luglio). — Eletto poi bailo a Negroponte, gli era stato concesso, « non obstante commissione sua », che un suo figlio di 17 anni potesse dimorare con lui « pro consolacione et remedio suo... cum quinque sui filii sint viam universe carnis ingressi ». (*Grazie*, XII c. 83).

<sup>2)</sup> *Avogaria del Comun*. Raspe. Reg. 2 c. 74 e 74 t.º 1352. 18 gennaio (m. v.). — « Cum super captione terre Nigropontis capte et derobate per Januenses inimicos Comunis Veneciarum, cuius terre tunc temporis nobilis vir ser Thomas Viadro de ducali mandato erat baiulus et capitaneus, facta foret inquisitio per dominos Advocatores Comunis de mandato eiusdem ducalis domini contra ser Thomam Viadro, eo quod diceretur ipsam terram Nigropontis fore amissam et per Januenses inimicos predictos captam et derobatam propter defectum et negligenciam ipsius ser Thome tunc baiuli et capitanei eiusdem terre Nigropontis et porrecta foret cedula infrascripti tenoris: Vobis Inclito Domino Duci, vestroque honorabili et sapienti Consiglio reverenter exponimus nos Hermolaus Gradenigo, Johannes Sanuto et Andreas Fuscolo, Advocatores vestri Comunis, quod cum nobilis vir ser Thomas Viadro, olim, de vostro mandato, baiulus et capitaneus Nigropontis, civitatis vestre, tempore sui baiulatus et capitaneie habuisset nova certa de VIII ga-

capte et derobate per Januenses inimicos comunis Veneciarum » . . . « eo quod diceretur ipsam terram Nigropontis fore amissam et per Januenses inimicos predictos captam et derobatam propter defectum et negligenciam ipsius ser Thome tunc baiuli et capitanei eiusdem terre Nigropontis ». Il Viaro fu incolpato di aver trascurato di porre la città di Nigroponte in condizione di poter resistere agli assalti dei nemici, specialmente avendo avuto notizia della squadra di 9 galee genovesi dirette « ad desolationem et destructionem ipsius . . . civitatis » ; si disse che, quando le navi genovesi comparvero dinanzi a Negroponte

---

leis januensibus que veniebant ad desolationem et destructionem ipsius vestre civitatis, ipse ser Thomas nullam provisionem habuit in reparatione seu fortificatione dicte vestre civitatis, ut inimicis, cum foret necesse, posset resisti.

Item quod dum dicte VIII galee januenses ad dictam civitatem vestram pervenissent et illam hostiliter expugnarent, ipse ser Thomas non fuit constans ad permanendum personaliter illic ubi dicta vestra civitas expugnabatur, set morabatur in platea in qua necessarium non erat ipsum tunc temporis interesse, set si stetisset personaliter constans ubi civitas vestra expugnabatur, homines qui morabantur ibidem eciam stetissent constantes et fortes pro tali quod tantum damnum et infortunium minime accidisset in tantum damnum et detrimentum et dedecus Comunis Veneciarum.

Item quod, dum dicta nostra civitas expugnaretur, ut superius est dictum, dictus ser Thomas missit quemdam Guilielmacium marescalchum ad quemdam Bertholum eius socium qui tunc erat ad muros civitatis, illos lapidibus et aliis necessariis fulciendo, ut faceret sibi claves porte Domini Thorexendi, quod dictas Bartholus tunc habebat, cui, cum ipse Bertholus nolet dare claves predictas, statim ipse Guilielmacius iussit dictum Bertholum venire ad baiulum supradictum, cui Bartholus cum ipse pervenisset ad ipsum baiulum statim ipse baiulus iussit quod ipse Guilielmatio daret claves predictas porte Domini Thorexendi; ob quod preceptum statim dictus Bertholus dictas claves dedit Guilielmatio supradicto, qui statim dictam portam aperuit et dictus baiulus fuit de primis qui per ipsam exivit et per quam alii similiter exiverunt, civitatem nostram tam turpiter relinquentes in manus inimicorum vestrorum, qui eam ceperunt, derobarunt et incendio concremarunt, propter defectum et negligentiam dicti ser Thomae Viadro in damnum maximum et detrimentum Comunis Veneciarum, ut clare audire poteritis et videre;

e la presero audacemente di assalto, il Viaro non si fece vedere dove più urgente si richiedeva la difesa per dirigere questa ed incurare colla sua presenza i combattenti, ma invece « morabatur in platea, in qua necessarium non erat ipsum tunc temporis interesse », mentre, se fosse stato sulle mura, come era suo dovere « personaliter constans ubi civitas... expugnabatur », anche i difensori avrebbero seguito il suo esempio e non si sarebbe dovuto a deplorare « tantum damnum et infortunium... in tantum damnum et detrimentum et dedecus comunis Veneciarum ».

Ma l'accusa più grave era quella di aver non solamente trascurato di fare il possibile per la difesa della città, ma di aver dato per primo l'esempio vile della fuga poichè, mentre si combatteva sulle mura, il Viaro aveva mandato un Guglielmaccio maniscalco ad un tal Bertolo, compagno del Viaro, che allora stava sulle mura, « illos lapidibus et aliis necessariis fulciendo », perchè si facesse consegnare le chiavi della porta di Torressendo, chiavi che erano tenute dal suddetto Bertolo e, poichè questi s'era rifiutato di consegnarle, il Guglielmaccio gli aveva intimato di presentarsi al bailo che, quando ebbe il Bertolo alla sua presenza, gli ordinò nuovamente di consegnare quelle chiavi al Guglielmaccio, ed allora naturalmente al Bertolo non rimase che ubbidire; quando Guglielmaccio ebbe le chiavi tanto desiderate aprì immediatamente la porta di Torressendo, che offriva la via dello scampo, « et dictus baiulus fuit de primis qui per ipsam exivit et per quam alii similiter exiverunt

---

que omnia et singula supradicta sunt in damnum et detrimentum et contra prode honorem et statum Comunis Veneciarum et vestri Ducalis Domini et contra formam sue commissionis. Petimus idcirco nos Advocatores predicti quod ponatur pars in vestro Maiori Consilio si videbitur vobis et illis de dicto Consilio, per ea que dicta et lecta fuerint, et per nos proposita et alligata, quod ponatur pars de procedendo contra ipsum ser Thomam Viadro.

Ductus et placitatus fuit dictus ser Thomas Viadro in Maiori Consilio ubi per ea que dicta et lecta fuerunt posita fuit pars de procedendo contra ipsum ser Thomam, et datis et receptis in ipso Consilio balliois 472, fuerunt non sinceri 51, de procedendo 150 et de non procedendo 271, et sic fuit captum de non procedendo, et fuit absolutus ».

civitatem... tam turpiter relinquentes in manus inimicorum... qui eam ceperunt, derobarunt et incendio concremarunt propter defectum et negligenciam dicti ser Thome Viadro in damnum maximum et detrimentum comunis Veneciarum ».

106. Sua assoluzione.

106. Anticipando alquanto gli avvenimenti, diremo che, dopo aver formulate queste precise accuse, gli Avogadori del Comun concludevano naturalmente perchè si ponesse ai voti la proposta di procedere contro il Viaro come reo di aver agito « contra prode, honorem et statum comunis Veneciarum... et contra formam sue commissionis », ma per scrutinio secreto in Maggior Consiglio si deliberò, con 271 voti contro 150, di non procedere contro il Viaro, che così venne assolto.

Questa assoluzione, dopo le precise accuse sostenute dagli Avogadori del Comun, giunge inaspettata anche quando si sappia che il Viaro aveva opposto ad esse un'abile difesa <sup>1)</sup>, sostenendo che non aveva trascurato di porre sulle mura buona guarnigione, non appena aveva saputo che i Genovesi si avvicinavano a Negroponte, e che ad essi aveva opposto coi suoi vigorosa resistenza e, se i Genovesi, ad onta di questa, erano riusciti a superare le mura ciò doveva attribuirsi non a viltà sua ma al numero soverchiante dei nemici contro i quali egli, il Viaro, che gli Avogadori di Comun avevano dipinto vilmente fuggente fra i primi dalla porta di Torressendo, con dodici dei suoi aveva cercato di opporre un'ultima resistenza quando già la fuga era divenuta irreparabile, generale.

Siamo propensi a credere che l'assoluzione del Viaro, che

<sup>1)</sup> V. De Monacis. Op. cit. pag. 210: « Thomas Viaro regressus Nigropontem scripsit Venetias et alio expugnationem Nigropontis in hac sententia: quod die 24 octobris predictae novem galeae venerunt prope civitatem per tria millia, quibus visis, disposuit custodias per muros; sequenti mane Januenses intraverunt per portam, contra quos jecit lapides cum machinis quas paraverat; hostes autem penes muros descenderunt in terram et, iniecto igne in portas, occupaverunt Arsenatum, quibus ipse baiulus cum XII hominibus reliquis fugientibus occurrit. Hostes autem vociferantes « vivent Lombardi et moriantur Veneti », ceperunt campum et, post predas et igne iniecto, post mane recesserunt ».

forse non sarà stato un Leonida, rappresentasse un atto di giustizia e che se Negroponte potè essere assalita, espugnata, depredata e abbandonata dai Genovesi nel breve volgere d'una giornata, la colpa non si dovesse far ricadere interamente sul Viaro. Se ciò non fosse stato, l'assoluzione del Viaro che era, si noti, bailo di Negroponte quindi della chiave strategica dell'Egeo, di cui Venezia non ignorava la somma importanza, sarebbe stato indizio di colpevole debolezza e funesto eccitamento ai venturi; l'assoluzione del Viaro è già quindi una presunzione di innocenza, ma altre prove soccorrono ad avvalorarla.

107. Negroponte non doveva essere in grado di sostenere validamente un assalto poichè il 14 novembre <sup>1)</sup>, pochi giorni innanzi che giungesse la notizia dell'assalto di Negroponte e quando questo forse era già avvenuto, in risposta alle continue, insistenti richieste del duca di Candia e del bailo di Negroponte, imploranti i mezzi di difesa per le loro isole, si deliberava di scrivere al capitano generale, « cum salubre sit quod ipsa loca modernis temporibus sint bene furnita » incaricandolo di informarsi dal duca di Creta e dal bailo di Negroponte su ciò che più urgesse per la difesa delle loro isole ed in conseguenza « de galeis Januensium et armate sibi commisse providere de mittendo tam in Creta, in Negroponte illa furnimenta eis tam de corporibus galearum quam de armis et aliis furnimentis que sibi videbuntur necessaria fore locis predictis, faciendo hoc sine dubio vel sinistro suo et armate sibi commisse ». Quindi il rimedio, se pur giunse, arrivò in ritardo quando già quei di Negroponte avevano subito le conseguenze funeste d'una imprevidenza che, diciamolo pure, non è lodevole ed in tali condizioni il Viaro, anche se nel difendere la sua città non si addimostrò un eroe, ebbe certamente buon giuoco per la sua difesa, tanto da riuscire a strappare una assoluzione al Maggior Consiglio.

107. Condizioni di Negroponte.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 79 t.º 1350. 14 novembre

108. Richiamo del Ruzzini.

108. La notizia della espugnazione di Negroponte giunse a Venezia il 27 novembre <sup>1)</sup>, destando naturalmente stupore ed indignazione in relazione diretta alla fiducia che già si nutriva di aver quasi completamente prostrato le forze dei nemici, ed una delle prime deliberazioni che si presero fu quella del richiamo del Ruzzini <sup>2)</sup>, su cui gravava in gran parte la responsabilità del fatto di Negroponte perchè, dopo lo scontro vittorioso di Castri, non s'era curato, sapendo che alcune galee genovesi erano sfuggite alla cattura, di porre una così importante base di operazione come era Negroponte in condizione di sostenere efficacemente un attacco.

Al Ruzzini si scrisse che non si dubitava « quod circa reformationem dicte terre (Nigropontis) et reparacionem iniurie nostre fecerit quicquid boni poterit », ma che, attendesse il ritorno delle galee mercantili, che dovevano già essere andate a destinazione per scortarle poi colla sua armata fino a Ragusa, « levando mercationes per Romaniam bassam et aliunde secundum usum »; se, per qualche circostanza, non avesse potuto lasciar partire le galee mercantili, avrebbe dovuto scaricare le merci a Corone ed a Modone per raggiungere quindi sollecitamente Ragusa, nell'un caso e nell'altro lasciando a Corone ed a Modone buona guarnigione perchè quelle due piazze importantissime fossero pronte a respingere ogni assalto; giunto a Ragusa; doveva scegliere 20 navi delle migliori equipaggiandole di tutto il necessario per una campagna navale, ed il resto dell'armata inviare a Venezia, disponendo prima per il sollecito invio a Corone ed a Modone di biscotto e di denaro in buona quantità; finalmente si deliberava di eleggere, alle medesime condizioni del Ruzzini, un nuovo capitano generale.

Dopo il fatto di Negroponte naturalmente sorgevano timori per gli altri possedimenti della Repubblica e specialmente per Candia, al cui Duca si fa viva raccomandazione di attendere con sollecitudine alla sicurezza dei luoghi dell'isola per non lasciarsi sorprendere come il bailo di Negroponte da qualche brutto tiro dei nemici; si ordina inoltre al Ruzzini di rimandare le galee

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 80 1350, 27 novembre.

<sup>2)</sup> *Ibid.*

di Candia che fossero nella sua armata, e, poichè era intenzione del Senato che quell'isola allestisse almeno 8 galee, di cui due a spese dei feudatari e le altre 6 a spese del Duca e del suo Consiglio entro il febbraio seguente, si delibera di provvedere quei di Candia di tutto il necessario per porli in grado di adempiere il volere del Senato.

109. Contemporaneamente a questi provvedimenti militari si prendono quelli economici e viene nominata una nuova commissione <sup>1)</sup>, composta di Gazzano Marcello, Andrea Morosini, Tommaso Loredan e Pietro Lando, col mandato di esaminare gli introiti e le spese del Comune di Venezia e provvedere al modo « qui per nos teneri possit pro maiori alleviatione nostri comunis in expensis necessariis pro ista guerra et in predictis et aliis omnibus qui spectarent ad augendos introitus et diminuendas expensas tam intus quam extra et que pertinerent ad subventionem nostri comunis », ma specialmente per esaminare i conti della Camera dell'armamento perchè la guerra con Genova aveva richiesto molte e varie spese, « et si fallum vel defectum invenirent in eis seu reperirent per eas, quod Comune deberet recipere, debeant per maiorem partem eorum mandare, corrigere et determinare sicut eis videbitur iustum et insuper exigere quicquid videbitur datum et solutum esse; et habentes libertatem imponendi penam et penas et personas ad sacramentum sicut eis videbitur pro premissis ». Era loro prescritto un termine di 15 giorni per presentare le proposte sull'aumento delle entrate del Comune, e di due mesi per rivedere diligentemente i conti della Camera dell'armamento.

109. Provvedimenti finanziari.

110. Procedevano anche le trattative d'alleanza fra Giovanni Steno, ambasciatore veneziano, ed il Re d'Aragona, trattative di cui si possono seguire le vicende in una lettera inviata al Senato dallo Steno, e datata da Perpignano l'11 di novembre <sup>2)</sup>.

110. Trattative di alleanza col Re d'Aragona.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 81, 1350, 3 dicembre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 81 t.<sup>o</sup> v. Appendice.

Giunto l'ambasciatore veneziano alla presenza del Re d'Aragona ed espostagli la sua missione, quel principe aveva chiesto tempo per consultarsi coi suoi baroni prima di poter dare una risposta sicura, e di ciò era già stata informata la Signoria per lettere dello Steno inviate a mezzo d'un tal Floriano, messo della Repubblica; il Re, chiamato poi nuovamente ad udienza l'ambasciatore veneziano, gli indicò come incaricato delle trattative fra la corona d'Aragona e la Repubblica di Venezia Bernardo Visconte di Cabrera <sup>1)</sup> col quale subito lo Steno si pose in relazione, « tractans ergo cum ipso non semel sed pluries », cercando principalmente di scoprire l'intenzione del Re d'Aragona riguardo all'alleanza coi Veneziani ed alle condizioni che egli avrebbe voluto porre perchè venisse stretta, e finalmente, « precedentibus longis verbis », l'accennato Visconte disse che voleva compendiare in alcuni capitoli, che poi sarebbero stati discussi insieme, le condizioni che il Re d'Aragona metteva a fondamento dell'alleanza contro i Genovesi.

Stesi questi capitoli, lo Steno vi notò subito « plura non utilia set contraria pocius vestris agendis » che, se accolte nella redazione definitiva del trattato, avrebbero posto le due parti contraenti in condizioni diverse fra di loro con sacrificio degli interessi di Venezia a vantaggio di quelli del Re d'Aragona, quindi allo Steno parve che sarebbe stato « improvvide factum... si tacitus transisset et contentasset ea que possuerat in scriptura » il procuratore dell'Aragonese.

Si venne quindi alla discussione dei capitoli, e con buoni argomenti l'ambasciatore veneziano riuscì a persuadere il Visconte di Cabrera a tor di mezzo molte delle condizioni più gravose poste da lui in questo primo abbozzo del trattato d'alleanza, « idque principaliter ego feci », scrive lo Steno, « ut aperte sentirem quid ultimum vellet Rex ipse in unione predicta ut

---

<sup>1)</sup> Quel medesimo che lo *Zurita*. (*Gerolamo*. Los cinco libros postreros de la primera parte de los Anales de la Corona de Aragon, Çaragoza 1610, vol. 2, pag. 241 e segg.) afferma essere stato il più strenuo propugnatore dell'alleanza con Venezia, contro il parere di altri consiglieri della Corona che avrebbero preferito una pace durevole con Genova.

que Vestra Serenitas, velit aut nolit ligam et unionem cum illo, senciati voluntatem immutabilem eius regis ».

Migliorate dunque le condizioni del trattato, il Visconte di Cabrera ne assoggettò i capitoli all'ambasciatore veneziano, facendogli notare che essi rappresentavano la volontà incrollabile del Re d'Aragona, per cui la Repubblica di Venezia le avrebbe dovute accettare senz'altro nella loro integrità, ed allora l'alleanza si sarebbe effettuata, altrimenti il Re d'Aragona non sarebbe stato disposto a mutare d'una linea la sua volontà; soggiunse che, se alleanza dovesse stringersi fra i due stati, era necessario che ciò avvenisse al più presto, avvicinandosi la stagione invernale e dovendosi allestire per la primavera seguente 30 galee; assicurava inoltre che da Perpignano « per cambium vel per alium modum, mitteretur pecunia que contingeret partem vestram (dei veneziani) ».

Era nella commissione data all'ambasciatore veneziano l'obbligo di esprimere anche il proprio parere sui negoziati che correvano fra lui ed il procuratore del Re d'Aragona e non di limitarsi semplicemente a riferire esattamente quanto si andava svolgendo; ma, per formulare un giudizio qualsiasi sulla loro opportunità mancava allo stesso un'importante elemento, la conoscenza degli avvenimenti che, contemporaneamente ai suoi negoziati alla corte Aragonese, si svolgevano fra Veneziani e Genovesi; quindi, egli conclude: « consulte nescio quid vobis scribere possim », e lascia al Senato, che meglio di lui era informato dell'andamento della guerra, il dedurre dalla sua fedele narrazione delle trattative coll'Aragonese la norma della condotta ch'egli avrebbe dovuto seguire.

Però non può fare a meno di comunicare una sua osservazione, la cui importanza non poteva sfuggire alla Signoria, che, cioè, così il Re d'Aragona che il suo procuratore, il Visconte di Cabrera, quando venivano a parlare dell'alleanza coi Veneziani, insistevano continuamente su questo punto: « quod ipse (l'Aragonese) non habet guerram cum Januensibus set est in tregua cum eis, et cum vos (veneziani) inceperitis guerram cum illis causa vestre guerre contra illos aggreditur, et dicit quod Januenses habent suum nuncium hic per quem ipsi promittunt facere restitutionem damnorum datorum regi et genti-

bus suis per Januenses et illos de Monacho et volunt cavere in manibus proprie de servendo hoc ».

E qui il giuoco dell' Aragonese si scopre facilmente. Richiesto d'alleanza offensiva e difensiva dai Veneziani contro i Genovesi, ora accennava a fare il prezioso ed accampava, a parole, un desiderio di rimanere in pace coi Genovesi che non poteva essere in lui per molte ragioni, e tutto ciò per mettere alle strette i Veneziani che, egli ben lo comprendeva, avevano necessità del suo aiuto per una efficace azione militare contro i Genovesi nel Tirreno, e farsi quindi pagare a caro prezzo l'alleanza; per un futuro alleato non c'è male! Ma l'ambasciatore veneziano vedeva abbastanza profondo e si affrettava ad avvertire il Senato che il ritornello del Re d'Aragona non era che un pretesto per avere nel futuro trattato la parte del leone, e che in realtà anch'esso riconosceva, « sicut videor intueri » scrive lo stesso, che una guerra contro i Genovesi che mirasse alla finale distruzione della loro potenza era non meno giovevole al suo regno che alla Repubblica di Venezia, anche se a parole volesse far credere altrimenti. « Ego autem hoc unum dico quod Rex cognoscit, sicut videor intueri, fructuosum et utile regno suo quod Januenses confundantur sintque deleti per secula seculorum.... ». Ciò premesso, lo stesso passa ai capitoli proposti per il trattato d'alleanza d'accordo fra lui ed il visconte di Cabrera.

111. Capitoli dell'alleanza concordati fra lo Steno ed il Visconte di Cabrera.

111. Innanzi tutto si stabilisce che l'alleanza, « amoris, dilectionis, obligationis et veritatis », fra il Re d'Aragona e la Repubblica di Venezia contro i Genovesi abbia la durata di dieci anni dal giorno della firma del trattato stesso; che nessuna delle due parti contraenti possa fare pace o stringere tregua coi Genovesi senza l'espreso consenso dell'altra, « et hoc firmetur per utramque partium iamdictarum cum sufficientibus securitatibus et firmitatibus ydoneis et securis »; che per tutta la durata della guerra coi Genovesi, senza alcuna interruzione, così d'estate che di inverno, si tenga allestita una squadra di 18 galee « cum quibus dicta guerra absque intermissione continetur in Riperia Janue, videlicet a regno Sicilie usque Janue ripam antedictam et circa usque per partes occidentis »; queste diciotto galee sarebbero state equipaggiate con genti del Re d'Aragona,

ma le spese avrebbero dovuto essere sostenute per due terzi dalla Repubblica di Venezia e per un terzo dal Re d'Aragona; da designazione dell'ammiraglio di questa flotta sarebbe spettata al Re di Aragona.

Questi avrebbe dovuto tenere « *armatas et paratas* » 18 galee, per 12 delle quali la Repubblica di Venezia si obbligava però a pagare 12 mila fiorini di Firenze « *boni et fini auri rectique ponderis* » al mese, in ragione quindi di mille fiorini per galea, e la decorrenza per il pagamento di questa sovvenzione mensile sarebbe trascorsa dal giorno in cui le accennate galee « *facta salutatione solita et tempore solito ... , a portubus seu plagiis in quibus armate fuerint ... recesserint ratione guerre predictae* » e sarebbe durato fino al giorno in cui in qualche porto fossero poste in disarmo.

Tutto il bottino che colle accennate galee si fosse per acquistare in futuro si sarebbe diviso fra le parti belligeranti in ragione di un terzo al Re d'Aragona, quindi proporzionatamente alle spese che egli doveva sostenere per l'allestimento delle galee armate, e di due terzi al Comune di Venezia che avrebbe nominato « *unam bonam aut plures personas prout eis videbitur* » per fare i pagamenti accennati al Re d'Aragona ed insieme per ricevere quella parte di bottino che spettasse al Comune di Venezia.

Ogni anno, per tutta la durata della guerra, al principio della primavera, veneziani ed aragonesi avrebbero dovuto armare 30 galee in modo da averle pronte per la fine di aprile, le quali galee sarebbero state ugualmente equipaggiate d'uomini dal Re d'Aragona, ma solamenté di 10 egli avrebbe sostenuto anche le spese; per le altre 20 avrebbe provveduto il Comune di Venezia « *in quibus quidem triginta galee XVIII<sup>o</sup> iam dicte totaliter includantur seu comprehendantur in numero earundem* », con piena facoltà però alla Repubblica di Venezia di poter equipaggiare, qualora lo volesse, oltre le 18 galee accennate tante quante bastassero a raggiungere il numero di 30, a condizione sempre che tale squadra fosse pronta nelle acque di Sicilia per la fine di aprile. Queste galee non avrebbero dovuto passare in disarmo che dopo la fine di settembre di ogni anno. Se però i Genovesi ammassero un numero tale di galee che le squadre veneziane ed

aragonese unite non fossero in grado di combattere con vantaggio, le due parti contraenti avrebbero alla lor volta aumentato il numero delle loro galee così da porre i loro sudditi al riparo da qualsiasi assalto dei Genovesi e da poter a questi « *damna inferre viriliter ac potenter* ».

Tale alleanza veneto-aragonese avrebbe dovuto durare inalterata, a condizione che visse il Re Pietro, per 10 anni anche se una delle parti contraenti venisse a concludere coi genovesi pace o tregua, sia temporanea che perpetua, « *nec pretestu dicte pacis seu treugue partes inamdicte vel ipsarum altera a dictis federibus in totum vel in partem videantur aut sint aliquantulum absoluti durantibus annis X superius expressatis* », per modo che se, entro la durata dell'alleanza, anche dopo la conclusione di una tregua o d'un trattato di pace, i genovesi avessero a muover guerra al Re d'Aragona, anche i Veneziani avrebbero dovuto unirsi a lui nella guerra contro il comune nemico, nel qual caso però il Re d'Aragona avrebbe sostenuto esso due terzi delle spese per l'allestimento dell'armata ed un terzo il comune di Venezia, ed in eguale proporzione sarebbe avvenuta la distribuzione delle prede belliche; reciprocamente due terzi delle spese e del bottino sarebbero spettati al Comune di Venezia qualora i genovesi rompessero una tregua o violassero un trattato di pace ai loro danni — « *ad hoc ut inter dictas partes in hiis equalitas observetur* ».

Si discendeva quindi a più minuti particolari sull'equipaggiamento delle galee che avrebbero formato parte dell'armata veneto-aragonese: ognuna d'esse avrebbe avuto « *unus generosus vel civis reputationis, generis et status honorifici* » per capitano e due compagni; un comito, un sopracomito, 8 *nauclerii*, 30 balestrieri, 180 rematori e due *palomerii*, un siniscalco o scrivano ed un *tubicella* o *tubicinator*, le quali persone avrebbero dovuto esser armate nel modo seguente: il capitano ed i suoi due compagni, il comito, il sopracomito, i *nauclerii*, i balestrieri, i prodieri e quelli del secondo banco di prua, i *portolati* e quelli del secondo banco di poppa avrebbero dovuto avere ciascuno il loro armamento completo, inoltre i balestrieri sarebbero stati armati di due balestre e 200 verrettoni, i *nauclerii* di una balestra e cento verrettoni, i prodieri ed i poppieri e gli altri *de*

*secundis banchis supradictis* di un palvese; ogni galea avrebbe poi dovuto avere con sè cento corazze, cento gorgiere, cento cappelli ferrati e cento palvesi; 6 mila verrettoni, 500 lanceie, mille giavellotti, *ronchoni et alii apparatus*.

Questo il primo abbozzo del trattato di alleanza veneto-aragonese nel quale ci preme far notare subito una cosa, e cioè come avesse giustamente veduto lo Steno quando osservava che, anche se a parole il Re d'Aragona ostentava qualche ripugnanza ad accettare l'alleanza con Venezia contro i Genovesi, in realtà doveva vederla di buon occhio ed apprezzarne equamente i vantaggi. Ed in fatto tanto gli stava a cuore quest'unione che sino dal primo capitolo, quando si fissa in 10 anni la durata dell'alleanza stessa, ma specialmente dai due ultimi che precedono le modalità dell'equipaggiamento delle galee, chiara apparisce nell'Aragonese l'intenzione di aggiogare Venezia al suo carro per sfruttarne opportunamente l'alleanza, ed è per ciò che la prima obiezione che il Senato muove a questi capitoli proposti dall'ambasciatore veneziano è appunto quella che la durata di 10 anni era eccessiva per lo scopo cui mirava Venezia.

Ad essa premeva una rapida, efficace azione delle due flotte veneziana ed aragonese, contro i genovesi per annientarne la potenza, rimanendo quindi libera da ogni vincolo d'alleanza; al Re d'Aragona invece, che aveva nel pensiero altre gesta di conquista, specialmente quella della Sardegna, premeva di poter contare a lunga scadenza sull'appoggio dei Veneziani nelle sue imprese navali, ed a ciò mirava precipuamente coll'obbligo reciproco di unire le proprie armi contro Genova anche nel caso che una delle parti avesse stretto con quella Repubblica una tregua od una pace anche perpetua, sempre però che la provocazione partisse da essa.

L'Aragonese doveva pensare che non sarebbe stato difficile farsi apparire provocati quando si fosse presentata l'occasione propizia di muovere guerra ai genovesi in tempo utile per sfruttare l'alleanza veneziana.

Qui si manifestava un dissidio di interessi che appariva *prima facie* insanabile e che tale sarebbe stato veramente, se il Senato, che più di una volta ha seguito la politica del « lungo strada si aggiusta soma », non si fosse acconciato a sacrificare

su questo punto la propria volontà confidando, e non ebbe torto, negli eventi, per non perdere in considerazione d'un possibile, remoto danno, un vantaggio immediato e tangibile.

Su queste trattative si mantenne, com'era anche desiderio del Re d'Aragona, rigoroso secreto e lo Steno perciò affidava, oltre alla lettera di cui fino ad ora abbiamo esposto il contenuto, ad un tale Casalmo da lui mandato a Venezia anche altre lettere scritte *in bombicinis*, senza alcun valore perchè le potesse impunemente mostrare durante il suo viaggio a chi gliene richiedesse; questo Casalmo avrebbe dovuto essere a Venezia, secondo i calcoli dello Steno, il 27 novembre e perchè ciò fosse gli aveva anche promesso un premio in denaro, ma solo il 4 dicembre <sup>1)</sup> si porta in Senato la discussione sui capitoli dell'alleanza veneto-aragonese inviati dall'ambasciatore a Perpignano.

112. Contro-proposte del Senato.

112. Le contro-proposte deliberate dal Senato in risposta alla lettera dello Steno consistono in questo: abbreviazione del termine dell'alleanza da 10 a 5 anni al massimo, meglio se meno, con facoltà di rinnovarla, radunandosi all'uopo in un luogo convenuto i rappresentanti delle due parti contraenti sei mesi prima dello spirare del termine dell'alleanza stessa; che la contribuzione delle spese sia equamente divisa fra il Re d'Aragona e la Repubblica di Venezia per metà, pagando i Veneziani mille fiorini al mese ed accettando pure che il bottino di guerra sia diviso non in due ma in tre parti eguali di cui una spettante agli Aragonesi, una ai Veneziani e la terza al Capitano e agli equipaggi delle galee; anche alla proposta di armare, oltre a 18 galee, tante da raggiungere il numero di 30 si fanno delle modificazioni, nel senso che non si determini *a priori* il numero di queste galee in 30, ma « *relinquatur in provisione et discretionem partium secundum condiciones et nova que habebuntur de inimicis* »; se cioè l'ambasciatore veneziano non potesse ottenere, si appaghi di indurre il Re d'Aragona ad accettare che

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 82 t.º 1350, 4 dicembre v. Appendice. Doc. III.

le spese siano divise per metà fra veneziani ed aragonesi ed il bottino di guerra in tre parti nel modo sopraccennato.

Queste 18 galee, e quelle altre che si dovessero armare in processo di tempo, avrebbero dovuto fare « *continuum et vivam guerram Januensibus in locis et confinibus in capitulis terminatis, et ad damna eorum intendant viriliter in mari et per mare* » colla restrizione però che non si dovesse portare la guerra nella Riviera di Genova che colle maggiori cautele per non esporsi inconsultamente al pericolo di una sconfitta, dovendo agire in acque nemiche e lontane da ogni base di operazione favorevole agli alleati. Il Re d'Aragona avrebbe dovuto poi provvedere perchè le galee accennate non avessero pretesto di allontanarsi « *occasione victualium vel soldi* ».

Altre proposte completano quelle combinate fra il Re d'Aragona e l'ambasciatore Veneziano: si prevede il caso che una armata Genovese, forte di almeno 10 galee, partita da Genova, sfugga alla crociera delle navi veneto-aragonesi nel Tirreno e passi lo stretto di Messina, e si stabilisce che allora il Capitano generale mandi una divisione della sua flotta al loro inseguimento o si metta senz'altro sulle loro traccie; il Senato poi voleva che, accanto al capitano generale, che avrebbe potuto essere aragonese, fossero anche due nobili veneziani, « *periti in exercitio maris et bellorum navalium . . . , qui facient fieri pro parte nostra que fuerint facienda et recipient partes nos contingentes, remanente tamen capitaneo suo omni iurisdictione et gubernatione armate* »; e si determina che il pagamento delle quote spettanti alla Repubblica debba effettuarsi nelle mani delle persone designate dal Re d'Aragona in Avignone, « *qui locus est nobis abilior quibus et sicut duxerit ordinandum* »; per tutto il resto si accettavano pienamente le proposte inviate dallo Steno.

Questi i *desiderata* formulati dal Senato, che si rimetteva completamente all'abilità del suo ambasciatore presso la Corte aragonese; ma, se quel Re avesse opposto delle difficoltà all'accettazione delle contro-proposte dei Veneziani, lo Steno aveva facoltà di cedere, se proprio non gli riuscisse di ottenere l'intenzione del Senato, su tutto, anche sul contributo di due terzi alle spese di guerra invece che della metà da parte dei Vene-

ziani, tranne, su due condizioni: la durata dell'alleanza in 5 anni, e non in 10 come voleva l'Aragonese, e l'obbligo imposto al Capitano generale della flotta alleata di non limitare il suo campo d'azione al Tirreno, ma di uscire anche da questo per correre sulle traccie dell'armata genovese che avesse passato lo stretto di Messina.

Ma l'urgenza di concludere l'alleanza cogli aragonesi per iniziare, all'aprirsi dell'anno seguente, la campagna navale contro i genovesi, comincia a persuadere alcuni senatori che, pur di raggiungere lo scopo, si debba anche passar sopra alla condizione dei 10 anni di alleanza, « cum sit res satis liquida et notoria » dice Andrea Pisani, che propone la parte, « quod, inter omnia alia que conferre possent ad bonum finem negotiorum nostrorum, est habere unionem et ligam cum Rege Aragonum et propterea non sit pro modica, differencia tantum bonum relinquendum » <sup>1)</sup>.

Per l'impazienza del Pisani e degli altri suoi seguaci il grave impegno decennale si mutava in una « modica differencia » che sarebbe stata largamente compensata dalla sollecitudine degli armamenti, perchè « tempus prope est quo expedit ut ad destructionem hostium viriliter insistatur »; si scrivesse quindi allo Steno concedendogli la facoltà, nel caso in cui il trattato d'alleanza non fosse stato ancora concluso, di cedere anche sul punto della durata della alleanza stessa, sempre qualora non gli riuscisse altrimenti di condurre a termine le trattative iniziate. Ma i voti del Senato furono esattamente divisi fra la proposta del Pisani che, oltre alla parte accennata, pure conteneva delle altre proposte assai più opportune, e quella del Doge, dei Consiglieri Bertuccio Falier e Pietro Zane, dei Capi e di 3 Savi che portava la sospensiva « donec habebitur responsio ab ambaxatore », e così, nessuna delle due parti avendo riportato la maggioranza, « nichil captum fuit », e si mantennero inalterate le controproposte già formulate dal Senato.

Gli avvenimenti successivi fecero comprendere che s'era avuto ragione nel persistere nelle accennate richieste, poichè la

---

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 92 t.º 1350, 29 dicembre.

sagacia e l'abilità dell'ambasciatore veneziano ottennero che il Re d'Aragona accettasse quasi tutte le contro-proposizioni dei veneziani, compresa quella della durata quinquennale dell'alleanza, cui pur sembrava egli non volesse assolutamente aderire, con facoltà di proroga nel penultimo semestre.

113. In previsione della imminente campagna contro i genovesi, le relazioni diplomatiche non si estendono solamente agli aragonesi; con essi e coll'imperatore greco Venezia cerca di stringere alleanze offensive e difensive; degli altri stati procura in tutti i modi di assicurarsi la neutralità. — In Senato già il Pisani aveva proposto che si scrivesse al Re di Sicilia informandolo dell'alleanza stretta cogli aragonesi e procurando di attirarlo alla propria causa contro i genovesi, o almeno, se non volesse impegnarsi in una guerra, cercando di ottenere la promessa che i genovesi non avrebbero avuto in alcun luogo dell'isola, « *victualia, refrescamentum vel aliter auxilium vel favorem* »; uguale assicurazione di neutralità avrebbe dovuto ottenere il Re d'Aragona dal Re di Castiglia, sempre secondo la proposta di Andrea Pisani, poichè sembrava che esso fosse favorevole ai genovesi ma, come già vedemmo, le proposte del Pisani non furono accolte <sup>1)</sup>.

113. Proposta d'accordi col Re di Sicilia.

114. Erano anche giunte al Senato notizie di un trattato concluso fra la Repubblica di Genova ed il Re d'Ungheria « *de armamento aliquidum galearum declinatorum ad partes Segnie* », e tale notizia naturalmente produsse vivo rammarico e forte timore perchè un'alleanza fra i due stati avrebbe posto Venezia in serio imbarazzo ed annullati tutti i vantaggi che essa si riprometteva dall'alleanza coll'Aragonese, perchè si sarebbe trovata minacciata contemporaneamente dalla parte di terra e da quella di mare, nei suoi possessi istriani e dalmati e quindi costretta ad una dannosa dispersione di forze.

114. Notizie di accordi fra il Re d'Ungheria ed i Genovesi.

Invio di un messo al Re. Sua commissione.

La notizia era però vaga e meritava conferma, tuttavia <sup>2)</sup>, « *pro omni bono respectu* », si delibera di inviare al Re di Un-

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 92 t.º 1530, 31 dicembre.

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 93, 1350, 31 dicembre.

gheria « aliqua discreta persona » per fargli conoscere le voci che erano giunte al Senato, ma che questo fermamente credeva « quod Maiestas sua predictum vel alium tractatum non iniret in nostrum periudicium vel sinistrum ratione treuguarum quas habemus eum eo », e, poichè i genovesi erano già dichiarati pubblici nemici della Repubblica di Venezia « propter notabiles iniurias factas ab eis » l'arrivo di loro galee a Segna od altrove « esset in manifestum damnum et periculum » dei veneziani, e il Re d'Ungheria, se avesse voluto attenersi fedelmente alla tregua conchiusa colla Repubblica, come questa aveva sempre fatto, avrebbe dovuto astenersi « a quolibet tractatu, vel communicatione cum dictis... inimicis et a quolibet favore eorum effectualiter »... « ut honor Maiestatis sue in observancia pura et integra treuguarum firmatarum hinc inde plene conservetur illesus ».

115. Richiesta di neutralità al Re di Sicilia.

115. Secondo il Pisani, l'assicurazione di neutralità dal Re di Sicilia si sarebbe dovuta ottenere a mezzo del Re d'Aragona, ma parve invece al Senato che si dovesse prendere dai Veneziani l'iniziativa delle pratiche in proposito <sup>1)</sup>, quindi si affidò incombenza al messo destinato per Napoli di recarsi, immediatamente dopo sbrigati gli affari commessegli per quella città, in Sicilia ad ottenere da quel Re (rammentando, come il solito, « qualiter ad progenitores suos et eum habuimus et habemus singularem amorem, sicut a parte in multis casibus cognoscere potuerunt ») che si dichiarasse favorevole ai Veneziani, o, almeno, si impegnasse ad una rigorosa neutralità verso i Genovesi; ciò fatto avrebbe dovuto ritirarsi a Messina ed ivi rimanere sino a nuovi ordini, « pro novis inquirendis et sencicndis de motibus et armatis Januensium », tenendo di ciò informato il Senato per mezzo di messi speciali.

116. Ripresa delle trattative d'alleanza coll'Imperatore di Costantinopoli.

116. Si ripensa anche a riallacciare le trattative di alleanza che, iniziate negli anni precedenti, erano state interrotte per il sopraggiungere e l'incalzarsi di nuovi avvenimenti, coll'Imperatore di Costantinopoli e si delibera di inviare due ambasciatori al Cantacuzeno con pieni poteri di stringere una alleanza

<sup>1)</sup> *Secreta Consili Rogatorum*. R. B. (II) c. 94, 1350, 1 gennaio (m. v.).

offensiva o difensiva ai danni dei Genovesi, alleanza che « ad prosecutionem agendorum nostrorum... utillimas consetur ». Solo nel caso che i due ambasciatori fossero fra loro discordi in qualche punto, il bailo Veneziano residente in Costantinopoli si sarebbe aggiunto ad essi: « et ubi duo eorum concurrerent, fiat et exequatur » <sup>1)</sup>.

Quale il risultato di questo lungo, persistente ed ampio lavoro diplomatico che mirava a porre Genova nell'isolamento più completo ed a stringerla poi in una inespugnabile cerchia di ferro? Due forti alleanze, una coll'Aragonese e l'altra coll'Imperatore greco, che assicuravano a Venezia una prevalenza navale sul Tirreno, dove mancava di basi di operazione, ed una preponderanza militare e commerciale sui suoi avversari in Oriente.

117. Sul contegno tenuto, durante la guerra, che arse aspra e micidiale negli anni seguenti fra le due Repubbliche, dal Re di Sicilia poco o nulla sappiamo, nè quindi possiamo dire se le pratiche fatte presso di lui dal messo veneziano allo scopo di ottenere la promessa di neutralità abbiano sortito esito propizio; ma il più pervicace a voler assolutamente violare la neutralità impostagli dalla tregua stretta colla Repubblica sembra fosse il Re d'Ungheria. Naturalmente era stimolato dai Genovesi e lo tentava incessantemente il miraggio di togliere a Venezia le città dell'Istria e della Dalmazia, suddite infide, sempre ambigualmente destreggiantisi fra gli allettamenti del Re d'Ungheria e le minacce della Repubblica. All'invio veneziano il Re d'Ungheria aveva risposto come sogliono immutabilmente rispondere i prepotenti in tali occasioni: accusando, cioè, a sua volta i Veneziani di aver violato la tregua, ma protestandosi alla fine dispostissimo a vivere in pace coi Veneziani di cui desiderava godere l'amicizia ed altre belle parole sulla cui sincerità il Senato aveva appreso da lungo tempo a fare poco affidamento; perciò si rispondeva <sup>2)</sup> alle lettere dell'invio presso il Re d'Ungheria riaffer-

117. Risposta del Re d'Ungheria al messo inviato.

<sup>1)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 96, 1350, 5 gennaio (m. v.).

<sup>2)</sup> *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 105, 1350, 8 febbraio (m. v.).

Quod respondeatur Bernardo notario et nuncio nostro misso in Hungariam quod, intellectis litteris suis et responsione regis ad amba-

mando la innocenza dei Veneziani dall'accusa di violazione dei patti stessi poichè, come quel Re verso i Veneziani, così questi verso quello desideravano conservare perfetta pace; ma le ornate formule cancelleresche non riuscivano ad altro che a mascherare l'ostilità latente, pronta a scoppiare quando si offrisse il destro.

Così, coll'oscura minaccia dell'intervento nella lotta, a fianco dei Genovesi, del Re d'Ungheria, a controbilanciare l'alleanza veneto-aragonese, si chiude questo periodo preparatorio dell'aspra guerra che si combattè, negli anni successivi, fra le due Repubbliche.

Col trattato d'alleanza con Re Pietro, conchiuso a Perpi-

---

xatam nostram, volumus quod pro parte nostra dicto Regi respondeatur quod, teste Deo, cui nichil extat occultum, cum omni intelligencia et studio hactenus curavimus et curamus observare et observari facere trenguas initas et iuratas hinc inde, nec reperiri poterit cum veritate quod in lesione earum ex parte nostra aliquid sit commissum, et sic amicabiliter eas servare proponimus, etiam si ab aliis requireremur in contrarium, quia si aliter facere temptaremus, esset in periudicium animarum nostrarum et perpetuam infamiam nostri honoris, et si forte aliquid contra eas factum esset, id preter nostram conscientiam processisset, et essemus parati omnia indebite facta facere reformari sicut iustum esset. Et similiter credimus nec dubitare possumus ullo modo quod ex parte Maiestatis Sue pro salute et honore suo trengue sic Deo iurate sunt et promisse plenarie servabuntur. Ad id vero quod parte ipsius Regis subiungitur, quod appetit amicitiam et pacem habere nobiscum potius quam cum aliquibus aliis etc., respondeat quod semper optavimus amicitiam et pacem cum quolibet et eam principaliter et maxime optavimus et optamus cum Maiestate Sua habuimus, cum progenitoribus suis qui semper nos amicos et devotos carissimos reputarunt, et sic intendimus habere et servare cum eo, quando Sue Placeat Maiestati, et facere ex parte nostra quicquid fuerit faciendum, ut firma pax et perpetua benevolencia sequatur hinc inde: et audiat responsonem suam et si Rex fuerit contentus de ipsa responsonem, dictus noster nuncius redeat Venecias, si autem non contentaretur rescribat et de novis omnibus et maxime tangentibus facta nostra, et nostrum expectet mandatum et informetur dictus nuncius de liga facta inter Regem Aragonum et nos contra Januenses.

gnano il 16 gennaio 1351 <sup>1)</sup>, e, coll'altro, stretto il 10 novembre 1349, coll'Imperatore di Costantinopoli, Venezia aveva ribadito il cerchio di ferro in cui sperava di stringere, fino a soffocarla, la rivale. — Il lavoro diplomatico, lento, tenace aveva

1) V. il testo nel « Memorial historico español. Colecion de documentos, opúscolos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia ». Tomo II. Pagg. 274-286. Madrid 1851. Nella prefazione a questo volume sono così riassunte le vicende del trattato veneto-aragonese, dalle fonti spagnuole: (Pag. 253-54). « Los venecianos, que non ignoraban las enemistades antiguas entre Aragon y Géneva; ni los disgustos recientes, pensaron en aprovecharse de tan feliz coyuntura para atraer al Rey D. Pedro a su partido. Con este objeto le enviaron por embajador a Juan Grandonico, uno de los principales magnates de su República. Atento este á llenar los deseos de su patria oprimida por sus enemigos, procuró por muchos dias con grande empeño que se confederase et rey de Aragon con el dux de Venecia, é hiciesen ambos causa comun contra los genoveses, perturbadores de los mares.

Aunque conocia el prudente D. Pedro la necesidad de reprimir la orgullosa Génova y obligarla con la fuerza armada á guardar los tratados y respetar la independencia y derechos de las demas naciones, no quiso decidirse en materia de tan graves consecuencias sin oir primero á los de su Consejo.

Juntáronse, pues, de su órden para examinar este negocio el conde de Terranova, D. Pedro de Moncada, D. Pedro Fenollet, Vizconde de Illa, D. Bernardo de Cabrera, Aymar de Mosset, D. Galceran de Anglesola, Senor de Belpuig, Ramon de Ruisech, Bernardo de So, Garcia de Loriz, Tomás de Marzá, Rodrigo Diaz, Bernardo de Codinachs, Maestre racional, Ferrer de Manresa, Bernardo de Olizinellas, Jayme Ezfar, y otros.

A pesar de que estos consejeros deseaban lo mas útil y conveniente á la casa Real de Aragon y a sus conciudadanos, hubo entre ellos variedad de pareceres. Los unos creian que el interés del estado exigia confirmar y afianzar mas y maz la paz con los genoveses, y aun unirse con ellos por razon de su pericia naval, experiencia y destreza en las cosas de la mar, y vecindad á la isla de Cerdeña, donde sus ciudadanos tenian grandes relaciones, y podian causar gravisimos perjuicios.

Otros por el contraio, opinaban que el Rey debia confederarse con la Señoria de Venesia, y perseguir a la perfida Génova, que tantas veces habia quebrantado con insolencia su palabra y hecho tantos daños

così preparato abilmente il terreno all'azione guerresca che culminò negli anni successivi nelle sanguinose battaglie del Bosforo, della Loiera, della Sapienza, in cui la fortuna arrise, con vicenda alterna, ora all'una ora all'altra delle parti in conflitto.

---

a los súbditos de Aragon, sin respeto alguno á los tratados subsistentes entre ambas potencias. Estaba aun muy viva la memoria del socorro enviado por ellos á los rebeldes Dorias, y del sitio de la ciudad de Sacer, circunstancia que daba mucho peso á esta última opinion. Oidas, pues, por el Rey las razones en que se fundaban unos y otros, pesadas en la balanza de su buen juicio, y discrecion, y convencido de que los genoveses no guardarian la fé, sino mientras no se le presentase favorable oportunidad de violarla, se resolvió a seguir el dictámen de su sjempre fiel consejero, aunque mal remunerado, Bernardo de Cabrera, que fué a hacer la guerra á los genoveses y confederarse con los venecianos ».

Il trattato d'alleanza, stipulato, come accennammo, nel gennaio del 1351, venne ratificato dalla Signoria di Venezia il 12 luglio dell'anno, medesimo. (Ibd. - Pagg. 305-308).

Riassumiamo i capitoli del trattato stesso, perchè, dal loro confronto col primo progetto concordato fra lo Steno e Bernardo di Cabrera e colle contro-proposte del Senato, si potrà vedere quanto e come le parti contraenti abbiano sacrificato delle loro prime aspirazioni. — L'alleanza è stipulata fino al giorno di S. Michele (29 settembre), e poi per quattro anni, a condizione che il Re d'Aragona sia vivo, con facoltà di prolungarla deliberando in proposito sei mesi prima dello spirare del termine accennato; si sancisce il divieto reciproco di far pace con Genova senza l'espreso consenso dell'alleato; le parti si impegnano ad allestire 18 galee perchè la guerra contro Genova sia condotta ininterrottamente, d'estate e d'inverno, « in Ripparia Janue, videlicet in Regno Sicilia versus Rippariam Janue antedictam et citra versus partis occidentis »; queste 18 galee avrebbero dovuto essere equipaggiate dal Re d'Aragona, e la Repubblica di Venezia si obbligava a pagare all'Aragonese 2 terzi delle spese, cioè 12 mila fiorini d'oro al mese (1000 per nave), da pagarsi in Avignone ogni 4 mesi a persone di fiducia del Re Pietro, dal giorno dell'entrata in campagna delle galee accennate fino a quello del loro disarmo; l'ammiraglio sarebbe stato scelto dal Re d'Aragona, ma assistito da due nobili veneziani; ogni acquisto sarebbe stato diviso in tre parti da assegnarsi rispettivamente al Re d'Aragona, alla Signoria di Venezia ed all'Ammiraglio con le sue genti; se l'armata geno-

Altri ha cercato recentemente (intendo il prof. Albano Sorbelli) di illustrare appunto le varie fasi di questa guerra veneto-genovese; ma il limite fissato a queste nostre ricerche è raggiunto. — S'è procurato di chiarire la preparazione della grande contesa e se, ciò facendo, si sarà apportato qualche lume ad una più completa intelligenza degli avvenimenti che ad essa seguirono, chi ha faticato in questo studio potrà lusingarsi di non aver compiuto opera del tutto vana.

MARIO BRUNETTI.

---

vese oltrepassasse lo stretto di Messina, le navi alleate avrebbero dovuto muovere a ricercarla; accordandosi le parti per armare altre galee oltre le 18 accennate, la Signoria si obbligava a pagare le spese di due terzi di tali navi in ragione di fiorini mille al mese per ogni nave; la morte del Re d'Aragona non avrebbe troncato le operazioni guerresche, e l'alleanza sarebbe rimasta valida, qualunque cosa accadesse, fino allo spirare del termine prefisso; se, fatta la pace con Genova prima dello scadere dell'alleanza, quella muovesse ancora guerra ad uno degli alleati, questi si impegnavano reciprocamente ad aiutarsi, a condizione però che l'aggredito sopportasse i due terzi delle spese.

Si determinano poscia le modalità dell'armamento delle galee che sono uguali a quelle già esposte nel testo.



APPENDICE

---

APPENDICE

## ARCHIVIO DI STATO. VENEZIA

DOCUMENTO I.º

### Lettere di Rettori — Busta unica n. 5.

Serenissime Domine Noster. Credebamus quod petitionibus et negociis Januensium finis esset impositus per verba que dixerat Dominus Papa nobis, sicut litteris nostris datis IIIº mensis presentis, Vestre Magnificentie scriptum fuit. Set alia contra vos de novo surexerant que iidem Januenses in dampnum vestrum maximum nitebantur. Pridie siquidem, Dominus Papa fecit nos vocari ad suam presenciam, dixit quod ambaxatores Januensium fuerant in publico consistorio et multa posuerant contra Vos et vestrum Comune, et porrexerant quandam scripturam per quam petere et concludere videbantur quod fieret per Ecclesiam interdum quod aliquis christianus non posset navigare ad locum Tane, et alia loca Imperatori Tartarorum supposita a Caffa supra. Dixit quod nos faciemus dari vobis copiam ipsius scripture, ut ad posita per eos respondere possitis: habuimus itaque copiam eius scripti, quod ipsi porrexerant ipsumque transcribi fecimus. Scrisimus quomodo, habito scripto predicto, hoc negocium ad dubium et periculosum punctum pro vobis fore perductum, nam ipsi Januenses habebant multos de cardinalibus et de potentioribus qui erant dispositi facere que petebant. Set nos de hoc nec in cassum dubitantes ut....., cum solicitudine visitavimus singulos cardinales, dicentes multa contra ea que per Januenses posita fuerant et reccomendavimus illis vestra negocia. Ad ea vero que Januenses posuerant contra vos, fecimus respondere et notari oppositiones et alegationes nostras et, positis ipsis ordinate in scriptis, fuimus in consistorio coram Domino Papa et omnibus cardinalibus, et diximus pro iuribus vestris ea que dicenda fuerant et porreximus ipsas alegationes et oppositiones nostras. Exemplum igitur petitionis et scripti Januensium et appositionum et alegationum quas fecimus contra eos, vobis mittimus hiis inclusum. Et adhuc non potuimus clare sensisse si ipsi Januenses habuerunt a sua petitione repulsam. Plures tamen cardinales nobis dixerunt quod de intencione Ecclesie non erat facere ipsum interdictum aut aliam novitatem, sed laborabat Ecclesia reperire

viam ut guerra non fieret inter vos et ipsos Januenses. — Scimus etiam quod ipsi Januenses vendiderunt equos suos et vendunt, per que comprehendere possumus quod ipsi parant se ad recessum. Et sicut pluries scripsimus, iterum repplicamus quod et ipsi ambaxatores et omnii alii Januenses qui sunt Avinioni utuntur malis sermonibus et habent contra vos pessimam voluntatem. Habemus quidem per relationem cuiusdam fidedigne persone quod ipsi talibus sermonibus utuntur in Janua, videlicet: Si Veneti volent intrare mare maius possumus duas galeas armare in Caffa, quinque in Peira et duas in Chio.

In Janua vero octo vel decem armabimus ad mercatum, et probabimus posse capere suas galeas de mercato et, captis galeis, naves etiam capiemus et eis captis faciemus viam de Suria, reddeutes quidem domum, de denariis et bonis eorum faciemus guerram cum eis. Habemus etiam satis clare quod ipsi Januenses habuerunt copiam appositionum nostrarum et ea transcribi fecerunt . . . . . et gravantur multum de hiis que in certis punctis sunt dicta . . . . . per nos. Et per ea que sentire possumus credimus quod ipsi redibunt vacui et non optinebunt aliquid de sua intencione . . . . . Unionis sic processerunt hucusque quo modo (?) sicut in precedentibus litteris meis scriptum est Vestro Dominio. — Ambaxatores regis Zipri, ambaxatores Hospitalis et nos multum instetimus Domino Pape et III cardinalibus auditoribus nostris et aliis etiam cardinalibus quod Ecclesia summeret custodia Smirnarum in se, et committeret illam legato suo, et dicebamus omnes concordēs quod de earum custodia non poteramus nos intrimitere ullo modo. Intencio autem Domini Pape et eorum cardinalium ad hoc videtur esse firmata quod sicut IIII m. partes acquisiverunt locum Smirnarum sic ille eedem IIII m. partes sive ad mantenendum et custodiendum castrum et locum Smirnarum; petiit quidem Dominus Papa quantum pro anno presens erat necessarium de pecunia pro custodia Smirnarum et aliis expensis necessariis; nos vero respondimus quod pro custodiendo Smirnas pro anno presenti erant necessarij XII m. floreni, et adhuc alij XII m. pro anno presens pro armando ligna parva et alias expensas necessarias faciendo, et dicebamus quod pro annis futuris erat necesse quod Ecclesia daret decimas Cipri et Romanie. — Insuper petebamus decimas suppositas Patriarcatus Acquilegiensi et Patriarcatus Gradensi. — Ad hec autem talis est intencio Domini Pape. Quia quantum pro anno presenti vult tribuere pro quarta parte que tangit Ecclesiam de XXIII m. florenis et pro annis futuris dare decimas Cipri et Romanie. Set non videtur dispositus dare decimas Aquilegie et Gradi sicut dixit nobis dominus Hostiensis. Et vult dare largo modo indulgencias et alia necessaria circa hec sicut in nostris provisionibus con-

tinetur. — Vult etiam quod armentur VIII galee ad istud servicium de quibus vos armetis tres, Hospitalarii tres et rex Cipri duas. Set cum nos continuate dixerimus et dicamus eidem et cardinalibus, quod non possumus de octo galeis promittere nisi duas, quia de octo plures non vult armare Vestra Serenitas et quod de custodiendo Smirnas nullo modo intenditis impediri, idem Dominus Papa dixit quod scriberemus vobis super hiis quia bene habebant contentari partes in isto. — Nos vero videmus quod Ecclesia non vult facere aliter quam sicut dictum est supra, et credimus per ea que videmus quod ambaxatores regis Zipri et Hospitalis contentabunt ista que vult Ecclesia et putamus quod, nisi fiat sic sicut vult Papa et Ipsi cardinales, ipsi relinquunt ex toto ista negotia. — Et propterea scripsimus alias et scribimus iterato quod Vestra Serenitas det nobis modum et ordinem procedendi et faciendi illud quod est de vestra intencione, quia per commissionem vestram mandatum sufficiens non habemus. — Speramus autem trahere ab Ecclesia sex et etiam septem milia florenorum, quos bene putamus esse sufficientes cum aliis denariis que per dominum legatum de indulgenciis colligentur quantum pro anno presenti ad custodiendum Smirnas; pro futuris vero temporibus, studebimus apud decimas Cipri et Romanie habere ab ipsa Ecclesia, decimas pathriarcatum predictorum Aquilegie et Gradi. — Creatus et factus est legatus in partibus Romanie et Capri dominus Raynaldus Episcopus Meninensis cui multum datur auctoritatis ab Ecclesia. Et Ecclesia habet intencionem providendi super armatis galearum de capitaneo generali ad petitionem eiusdem legati. Iste legatus et delfinus Viennensis habuerunt vocem in consistorio ad hanc legationem et iste remansit. Et hac de causa delfinus iratus deposuit habitum monachalem et indutus est vestes seculares et mundanas, sicut primo cum erat delfinus, et facit se vocari delfinum veterem viennensem. Quod mirabile venit Pape et cardinalibus. Legatus autem iste in honores vestros videtur bene dispositus, et dicit habere dilectionem singularem ad vestram comunitatem et quod vestro consilio intendebat facere facta sue legationis. — De decimis vera sic scribimus quod eramus in tractatu cum Episcopo Castellano mediante domino t (?), quod ipse haberet sub certis modis quos verbo dicemus cum cernimus apud vos archiepiscopatum Patracensem, et ipse postea fuisset concors nobiscum ad dellendum contractum VII m. florenorum, set ista spes nostra nobis reddit in nichilum, nam Ecclesia intendit dare hunc archiepiscopatum patracensem in provisionem isti domino legato. Unde per alium modum convenit provideri. Set in isto tractatu erant per episcopum castellanum occulte fraudes et insidie parate vobis et nobis. Nam per quemdam amicam et servitorem vestri domini die mercurii preterito in secreto

nobis in maxima credencia ista revellata fuerunt. Dixit enim ille quod episcopus castellanus porrexit postquam fuit in curiam unam supplicationem domino Pape, petendo quod confirmaretur pactum VII m. florenorum, que peticio signata fuit septimo die maij, et dicebat quod iam littere erant reducte in formam patentem et quod non deficebat nisi quod bullarentur, et quod non per cancellariam set per cameram transire debebant. Et ita certum erat sicut ipse dicebat, quia viderat litteras et legerat illas.

Nec non, hiis intellectis, statim Jovis sequenti de mane, accessimus ad dominum. t, eidemque narravimus seriem facti, dicentes quod coram Sancto Patre pro hiis negociis, eo introducente, volebamus accedere. Ipso vero plurimum admiratus de hoc et stupefactus credere ea non poterat nec volebat et dixit quod in vesperis introduceret nos. Fuimus... cum eo in vesperis ad Dominum Papam et diximus ei super ista materia huius contractus VII m. florenorum ea que dicenda vidimus et necessaria fore cognovimus, dicentes in fine quod intellexeramus quod peticio per episcopum castellanum erat porrecta de confirmatione pacti septemmilium florenorum et erat signata. Petentesque ut si signata foret peticio et littere forte facte, quod placeret Sue Santitati suspendere tale negocium et intelligere ea que dicere volebamus. Dominus vero Papa, multum admiratus de hoc, dicebat quod non putabat aliquid factum esse de isto nec credere poterat ista que dicebamus quia non recordabatur quod porrecta aut signata foret per eum aliqua peticio super hoc, dicendo quod si signata foret fraudulenter, poterat esse signata sicut jam et alie fraudulenter signate fuerant et excessores habebat in carcere, dicendo quod in cancellariis suis et a vicecancellariis et aliis investigaretur et sciret si sic esset veritas ut dicebamus. Tuncque dictum fuit ei: Videatis, beatissime pater, ne transissent littere aut transirent per cameram. Tunc Dominus Papa, vocato domino Francisco de Neapoli cui incumbit officium talium litterarum, investigavit ab eo super hiis que diximus et comperit totum factum esse sic sicut nobis fuerat declaratum, quia non deficiebat nisi quod littere bullarentur. De hoc ergo miratus ut plurimum et turbatus, mandavit litteras impediri ne bullarentur, dicendo quod nunquam expediret nec mandaret expediri tale negocium, nisi prius auditis et intellectis omnibus et singulis que dicere volebamus.

Hoc ergo facto, inde recessimus. Paramus ergo alium modum et aliam viam invenire pro complendo intencionem vestram et vestrum propositum et mandatum. Parati singula scribere Vestro Dominio, que tam super hiis quam super omnibus aliis nostris negociis in posterum subsequenter. Item, licet alique notabiles persone primo tetigissent nobis ista que scribimus infra ad que semper dissimulavimus respondere,

nuper tamen habuimus verba infrascripta per unam personam missam ab uno nepote domini Hostiensis, fratre episcopi cenetensis, quod Dominus Papa et cardinales essent contenti dare et tradere Marchiam et Romandiolam Vestro Dominio solvendo certum facile censum Ecclesie. Et quum scimus quod ista sunt verba domini hostiensis, respondimus illi quod quantum ex vestris mandatis super hec nil dicere poteramus, set super hoc cogitaremus et faceremus responsa suo loco et tempore. Hec diximus pro possendo scribere vobis ista et pro sentiendo velle vestrum in tali negocio. Habemus etiam nova certa quod V galee provinciales sunt armate Marsilie, que debebant portare hunc legatum romanum antequam esset factus legatus in ambaxata ecclesie ad dominum Ludovicum Apulee et jam iverat ipse legatus Marsiliam pro ascendendo galeas predictas. Et habemus sicut dicitur et vulgarizatur ab omnibus, quod de intencione ipsarum galearum est ire in cursum in partes Levantis sicut ipse galee posuerit ambaxatorem in terra.

Nicolaus Pisani, Pangracious Georgio et Johannes Steno ambaxiatores veneti ad Dominum Papam.

Datum Avinioni, die XVIII Junii, tercię indicionis.

#### DOCUMENTO II.º

### Secreta Consilii Rogatorum — R. B. (II) c. 81 t. e segg.

Exemplum quarundam litterarum missarum Dominio per nobilem virum Johannem Steno ambaxatorem ad Dominum Regem Aragonum, de eodem mandato transmissum.

Excellentissime Domine mi, post factam expositionem et ambaxatam meam Domino Regi Aragonum, Rex ipse respondit quod Barones suos volebant consulere et postea respondere, et hoc dicebant littere mee quas Florianus cursor nuncius vester portavit vestro Dominio. Scribendum nunc habeo quod, vocatus ad presentiam eiusdem Regis, accessi; qui, inter alia, michi dixit quod Dominus Bernardus Vicecomes Cabrerie tractaret et ageret mecum in hiis pro quibus veneram, et quod de mandato suo fiebant quecumque dicerentur et tracterentur in ea re per Vicecomitem antedictum. Tractans ergo cum ipso non semel sed pluries, ei petebam, et nunquam ab isto me movi, quod vellet michi facere cautum et manifestum quid voluntas et intentio Regis haberent ad hanc ligam et unionem firmandam, set, procedentibus longis verbis, Vicecomes predictus dixit quod de intencione Regis volebat facere quedam

capitula. Scriptis ergo et notatis per eum capitulis ipsis, in unum convenimus ut ea que notaverat viderentur, et quum plura non utilia set contraria potius vestris agendis, quum talis unio compleri et firmari deberet, in ipsis capitulis notabantur, que partes in unione non reddissent equales, improvide factum esse videbar si tacitus transissem et contentassem ea que posuerat in scriptura.

Unde, verbis probabilibus et rationibus opportunis, multis inconvenienciis obviam in ipsis capitulis positis, que ab illis dempte et amote fuerunt. Idque principaliter ego feci ut aperte sentirem quid ultimum vellet Rex ipse in unione predicta, utque Vestra Serenitas velit an nolit ligam et unionem cum illo, senciati voluntatem immutabilem eius Regis.

Posuit ergo Vicecomes predictus ipsa capitula in formam quam videbitis notatam, dixitque ultimo quod quum hec placerent Vestro Dominio Rex contentaret per eum modum unionem et ligam; si autem secus quam scriptum est vellet Vestra Serenitas, Rex ipse non declinaret ab illa.

Dixitque ultra hoc quod necessarium erat, quia tempus instabat, si unio et liga esse debebant, quod compleretur et fieret expedite, nam cum vicinum sit tempus vernis necessario convenit quod parentur triginta galee et omnia que sunt pro illis necessaria, et quod de hinc per cambium vel per alium modum mitteretur pecunia que contingeret partem vestram.

Verum cum, pro commissione mea, astringar scribere vobis meum consilium in tanto negotio, video quod de novis illarum partium et de conditionibus guerre vestre informationem aut quid certum non habeo, et propterea consulte nescio quid vobis scribere possim.

Spero in Eum quo vera salus cunctorum est, quod vera senciientes nova et condiciones guerre vestre et inimicorum vestrorum in hiis agendis, utilius et magis salubre consilium eligetis. Unum tamen scribere non dimitto, quia et Rex et Vicecomes predictus in isto tractatu semper utuntur hoc sermone: quod ipse non habet guerram cum Januensibus set in tregua cum eis, et cum vos inceperitis guerram cum illis causa vestre guerre contra illos aggreditur, et dicit quod Januenses habent suum nuncium hic per quem ipsi promittunt facere restitutionem damnorum datorum Regi et gentibus suis per Januenses et illos de Monacho, et volunt cavere in manibus proprie de servendo hoc. Et autem hoc unum dico quod Rex cognoscit, sicut videor intueri, fructuosum et utile Regno suo quod Januenses confundantur sintque deleti per secula seculorum. Amen.

Forma autem capitulorum per ipsum Vicecomitem notatorum est talis. Hec sunt capitula tractatus incepti inter Dominum Regem Aragonum et Dominum Ducem et Comune Veneciarum.

Primo, quod inter ipsos amoris, dilectionis, colligationis et veritatis federa firmentur et iniantur contra Ducem et Comune Janue, duratura inter eos, mediante divino auxilio, per decem annos computando continuo a die qua per partes firmata fuerint federa antedicta, vivente tamen, ex Dei dono, Domino Rege prefato.

Que quidem federa firmentur et fiant sub modis et conditionibus que sequuntur, videlicet quod dictus Dominus Rex non faciat nec facere possit pacem vel treugam cum dicto Duce et Comune Janue absque expressis consensu et voluntate dictorum Domini Ducis et Comune Veneciarum, nec dicti Dux et Comune Veneciarum, e converso, sine expressis consensu et voluntate Regis prefati possint pacem facere vel treugam cum Duce et Comune Janue supradicto. Et hoc firmetur per utramque partium iamdictarum cum sufficientibus securitatibus et firmitatibus ydoneis et securis.

Item quod in guerra que nunc commoveri incepit inter dictos Ducem et Comune Veneciarum ex una parte et Ducem et Comune Janue ex altera, ordinentur teneri et teneantur continuo per totum annum et de anno in annum, quamdiu dicta guerra duraverit, tam in hestate quam in hieme, cum quibus dicta guerra abque intermissione continuetur in riperia Janue, videlicet a regno Sicilie usque Janue Riperiam antedictam et circa usque per partes occidentis, decem octo galee armentur per Dominum Regem predictum de gentibus suis. Tamen quod Dux et Comune Veneciarum exolvant duas partes et dictus Dominus Rex partem terciam eius quod consiterit armata decem octo galearum iamdictarum, et quod sit admiratus ipsorum seu capitaneus ille quem prefatus Dominus Rex duxerit ordinandum.

Item quod dictus Dominus Rex teneatur habere et tenere, et teneat continuo decem octo galeas bene armatas et paratas et Dux et Comune Veneciarum predicti teneantur dare et dent dicto Domino Regi pro duodecim galeis ex dictis XVIII duodecim mille florenorum de Florentia, boni fini auri rectique ponderis, pro unoquoque mense, scilicet pro unaquoque galea pro unoquoque mense mille florenos auri. Quorum solutionis computum et solutio incipiant currere inclusive a die qua dicte galee armate a portibus seu plagiis in quibus armate fuerint, facta salutatione solita, et tempore solito, recesserint ratione guerre predictæ. Illudque computum et eius solutio continuetur sub forma iamdicta donec dicte galee a dictis portibus seu plagiis in quibus armabuntur, aut alibi, fuerint disarmate.

Item quod omne lucrum quod fiet cum galeis predictis et aliis infrascriptis, dividatur inter partes iamdictas per modum inferius expressatum, scilicet quod pars tertia dicti lucri sit dicti Domini Regis et due

partes ipsius lucri sint Ducis et Comunis Veneciarum predictorum. Dicti vero Dux et Comune ordinent et ordinare debeant unam bonam aut plures personas prout eis videbitur, que dicto Domino Regi sub modo iamdicto pro dictis duodecim galeis solutionis et solutionum faciat seu faciant complementum et etiam quod recipiat aut recipiant partem dicti lucri pertinentium Duci et Comuni Veneciarum predictorum.

Item quod primo vere instante et primis veribus sequentibus, anno quolibet, quantum guerra duraverit antedicta, armentur per dictas partes triginta galee que per totum mensem Aprilis uniuscuiusque anni, armate et parate existant, que armentur per dictum Dominum Regem de suis gentibus sub forma superius expressata, scilicet quod decem armentur ad sumptum dicti Domini Regis et residue viginti ad sumptus Ducis et Comunis premissorum. In quibus quidem triginta galee XVIII galee iamdicte totaliter includantur seu comprehendantur in numero earundem. Si vero Dux et Comune Veneciarum predicti ultra decem octo galeas predictas ad complementum dictarum triginta galearum mittere voluerint galeas armatas de gentibus suis, quod hoc possint et liceat eis facere; videlicet ad complementum armate partis ad ipsum Ducem et Comune Veneciarum pertinentis sub modo et forma superius comprehensis, dum tamen ipse galee per ipsos mittende sint circa dictum regem Sicilie per totum mensem Aprilis et hec triginta galee sint et stent armate usque per totum mensem Septembris anni cuiusque.

Item quod si forte Comune Januee armaret aliquem magnum numerum galearum quibus galeis cum dictis triginta galeis resisti comode non valeret per dictas partes, sub forma iamdicta in tantum numerum galearum augeatur armata, quod, divine mediante iuvamine, partes predictae et utriusque subditi dicti Comuni Janue insultibus, iniuriis et offensis tute valeant custodiri, eiusque, resisti possit ipsisque damna inferre viriliter ac potenter.

Item quod federa antedicta, vivente tamen dicto Domino Rege, inter dictas partes per dictos decem annos continuo et firmiter vigeant et illibata totaliter perseverent, etiam si inter dictas partes et dictum Comune Janue quovis modo et sub quacumque forma verborum pax seu treugua in perpetuum vel ad tempus fuerit reformata. Nec pretextu dicte pacis seu treugue partes iamdicte, seu ipsarum altera, a dictis federibus in totum vel in partem videantur aut sint aliquialiter absolute, durantibus annis decem superius expressatis.

Item quod si forte, facta et firmata pace seu treugua iamdicta, vivente tamen dicto Domino Rege et durante tempore dictorum decem annorum, Comune Janue movere attentaverit seu moverit et fecerit, ratione quacumque, guerra contra dictum Dominum Regem, dictus Domi-

nus Rex et Dux et Comune Veneciarum iamdicti ex causa federum iamdictorum, dicto Comuni Janue guerram facere teneantur sub forma et modo superius comprehensis. Hoc tamen addicto quod, in casu isto, dictus Dominus Rex teneatur solvere duas partes sumptuum armate tunc fiende ex causa antedicta, et Dux et Comune Veneciarum terciam partem. Tamen et in hoc casu lucri fiendi cum dicta armata, habeat Dominus Rex predictus partes duas et Dux et Comune Veneciarum terciam et in hoc solum, in iamdicto casu, mutentur contenta in capitulis supradictis.

Item si, facta et firmata dicta pace, ut in superiori proximo capitulo continetur, dictum Comune Janue contra dictum Ducem et Comune Veneciarum guerram facere attentaverit et fecerit, durante tamen annorum decem tempore supradicto, quacumque ratione vel causa; dictus Dominus Rex, Dux et Comune Veneciarum, faciant guerram dicto Comuni Janue per modum et formam superius declaratos, videlicet quod in armatis dicta de causa fiendis, dictus Dominus Rex terciam partem exsolvat et Dux et Comune Veneciarum duas partes, et lucri quod cum dictis armatis fiet habeat dictus Dominus Rex terciam partem et dux et Comune predicti duas partes ad hoc ut inter dictas partes in hiis equaliter observetur.

*De modo armandi.* Modus vero armamenti et furnimenti qui in armatis galeis que fiunt in maritimis D. Regis servetur et quem, suo casu, D. Rex servabit et servare intendit, Domino permittente, armatis que fient rationibus supradictis, est qui sequitur: scilicet quod in unaquaque galea ascendit unus generosus vel civis reputationis, generis et status honorifici cum se tercio sociorum. Item comitus unus, supracomitus unus, naucherii octo, ballistarii triginta; homines pro remis centum et octuaginta, palomerii duo, seneschalcus sive scriba unus. Item furnimenta sive arma uniuscuiusque galee, preter exarcues et alia necessaria dicte galee, sunt hec: generosus seu civis predictus et sui socii duo predicti ponant in galea sui corporis arma complete: comitus, subcomitus, nauclerii, ballistarii proderii et illi de secundo banco prore, portolati et illi de secundo banco puppis simili modo ponunt seu mittunt in galea arma corporum suorum, et, ultra predicta, ballistarii ponunt duas bonas ballistas et ducentos varrettonos. Nauclerii unusquisque ballistam unam et centum varetonos; proderii et poperii et alii de secundis banchis predictis, ultra dicta arma, singulos pavesios; ponunt etiam in quacumque galea corace C, gorgerie C, capelli ferrei C, cavaloti M, ronchoni et alii apparatus.

Excellentissime Domine mi, ut hec secretiora forent, ego tradidi Casalmo latori presentes litteras scriptas in bombicinis, que veniunt

vestro Dominio, ut illas posset per Lombardiam ostendere, quarum continentie non credatis. Casalmus iste debet presentasse has litteras vestro Dominio die sabbati, que erit dies XXVII mensis presentis per diem, si poterit facere viam Sausa, et propterea ego feci dari sibi, ultra salarium suum, quod a Comune debet habere, florenos quattuor millia et, si non presentaverit litteras ad terminum ordinatum, debet amittere totum quod a Comune habebit pro ista via et dictos florenos quattuor millia.

Dominus Rex dixit michi quod ego scriberem vobis quod hec que tractantur apud vos secretissima tenerentur. Nova non sunt que vera sonent. Dominus Rex debet stare in Perpignano et expectare quod Regina uxor eius, que pregnans est, pariat, que debet parere, sicut dicitur, in introytu mensis Januarii.

Johannes Steno etc. Data in Perpignano die XI Novembris Quarte indictionis.

MCCCL. Mense Decembri Die IV Indictione IIII. Responsio facta ad capitula scripta in precedenti latere super unione tractanda inter D. Regem Aragonum et D. Ducem et Comune Veneciarum.

D. Consiliiarii. Capita et Sapientes. *Capta.*

Quod mittatur aliqua persona fidelis, una vel plures, ut videbitur, ad D. Johannem Steno ambaxatorem ad Dominum Regem Aragonum, per quam respondeatur ei recommendando providentiam suam quod, intellectis literis suis et petitionibus ac capitulis pro parte Regis notatis, optantes quod tractatus sibi commissus cum honore et bono nostro capiat finem optatam, Altissimi gratia implorata, deliberavimus:

Quod in eo procedat et studeat ipsum ad complementum producere, procurando obtinere infrascripta secundum intencionem nostram, cum illa cautella et providentia quam speramus de eo.

*Primum.* Quod terminus unionis sit quam brevior fieri potest, a quinque annis infra vel usque ad quinque annos quam melius fieri poterit, et quod partes per medium annum ante complementum eorum in aliquo loco deputando convenient ad deliberandum si erit ulterius confirmanda.

*Item.* Quod contributio in omni casu fiat equaliter: videlicet medietas per eum et medietas per nos, dantibus nobis mille florenos pro galea, pro parte nos contingente, secundum formam capituli sui et pro hoc contentamur quod lucrum fiendum dividatur per tertium; tertium videlicet, Regis, tertium capitanei et gentium galearum et tertium nostrum.

*Item.* Ubi dicitur de armando omni verre ultra XVIII galeas tot galeas que sint XXX procuret quod hoc relinquatur in provisione et discretione partium secundum condiciones et novas que habebuntur de

inimicis quod si obtinere non posset, sit contentus, secundum modum notatum in dicto capitulo, faciendo expensas et armamentum per medietatem et dividendo lucrum per tertium ut dictum est supra.

*Item.* Quod tam XVIII galee predictae quam alie armandae ultra eas, faciant continuam et vivam guerram Januensibus in locis et confinibus in capitulis terminatis et ad damna eorum sine intermissione intendant viriliter in mari et per mare, salvo quod ad offensionem terrarum et locorum sitorum in Riperia Janue possint intendere, sicut honori partium viderint expedire. Et quod Rex taliter provideat quod occasione victualium vel soldo dicte galee causam non habeant recedendi a servicio deputato.

*Item.* Si, quod absit, aliqua armata Januensium X galearum vel inde supra exiret de Janua vel Riperia et casualiter non fuisset inventa et impedita per armatam dicti Regis et nostram, taliter quod transiret Bucam de Faro pro eundo in aliquam partem, quod tunc capitaneus suus ire debeat vel mittere cum galeis et armata sua ad persecutionem dicte armate Januensium, si id ad bonum partium et confusionem inimicorum ei videbitur expedire.

*Item.* Quod placeat dicto Domino Regi, quod duo nostri nobiles, periti in exercitio maris et bellorum navalium, sint cum capitaneo suo super dictis galeis ut plenius et efficacius intendant ad hostium detrimentum, qui facient fieri pro parte nostra que fuerint facienda et recipiant partes nos contingentes, remanente tamen capitaneo suo omni iurisdictione et gubernatione armate.


Pecuniam autem nos contingentem pro expensis fiendis faciemus continue solvi in Avinione, qui locus est nobis abilior, quibus et sicut duxerit ordinandum. In aliis autem omnibus et singulis, contentamur de cunctis capitulis notatis pro parte regia et condicionibus ac modis insertis in eis.


Et propterea volumus et mandamus quod procuret firmare ipsum tractatum cum modificationibus dictis superius quas si, ut speramus, obtinere poterit, bene quidem, sin autem, de sua providentia confidentes, relinquimus ei si viderit per hoc posse compleri dictum tractatum promittendo pro parte nostra ultra medietatem expensarum quam melius poterit usque ad duas partes in illis capitulis ubi petuntur a nobis due partes; si vero pro alia differentia remaneret, contentamur quod in totum aquiescat capitulis notatis per Regem, dummodo de termino unionis quinque annorum vel inde infra, et de proseguendo armatas Januenses que transirent Bucam de Faro obtineat intentionem nostram per modum superius enarratum.

• In casu autem quod tractatus ex divina voluntate compleatur, pro-

curet quod Rex cum omnibus terris, locis et subditis suis ipsum tractatum et contenta in eo promittat, se solemniter obligando, et de tractando et tractari faciendo Januenses pro publicis inimicis in qualibet terra et loco suo, ad hec se obligando solemniter, et si qua terra et locus aliquo forte privilegio speciali exemptus remaneret ab obligationi generali, procuret quod Rex ipsam teram et locum faciat specialiter obligari, et si posset obtinere quod contractus firmaretur sacramento Regis et Baronum suorum, promittendo in omnibus e converso pro parte nostra firmando contractum predictum, vel cum hiis vel cum omnibus aliis solemnitatibus et cautellis que viderit oportere.

De parte 61. De non 28. Non sinceri 14.







IST

B